

Messaggio

numero
8626

data
22 ottobre 2025

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Disegno di Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la proposta di disegno di Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA). Una Legge che sancisce le norme di procedura applicabili ai procedimenti in materia di protezione del minore e dell'adulto.

Il Messaggio è strutturato come segue:

I.	CONTESTO	4
II.	INTRODUZIONE.....	4
III.	SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ DELL'INTERVENTO DELLE PRETURE DI PROTEZIONE	5
IV.	LA PROCEDURA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL MINORE E DELL'ADULTO... 7	7
V.	STRUTTURA DEL TESTO DI LEGGE	7
VI.	COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI.....	9
1.1	Titolo I: Disposizioni generali	9
1.1.1	Capitolo primo: Campo di applicazione e principi.....	9
1.2	Titolo II: Procedura davanti alle Preture di protezione	10
1.2.1	Capitolo primo: Norme generali.....	11
1.2.2	Capitolo secondo: Preparazione e avvio della procedura	13
1.2.3	Capitolo terzo: Accertamento dei fatti.....	16
1.2.4	Capitolo quarto: Valutazione delle risultanze istruttorie.....	21
1.2.5	Capitolo quinto: Deliberazione, decisione e costi procedurali	22
1.3	Titolo III: Procedura davanti alla Camera di protezione	26
1.4	Titolo IV: Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni	29
1.5	Titolo V: Attuazione delle misure di protezione.....	30
1.5.1	Capitolo primo: Misure precauzionali personali e misure applicabili per legge... 30	30
1.5.2	Capitolo secondo: Misure ufficiali	33
A.	Sezione 1: Curatele e tutele.....	33
B.	Sezione 2: Collocamento di minori.....	38
C.	Sezione 3: Misure a scopo di cura o di assistenza.....	40
D.	Sezione 4: Responsabilità per danni	44
VII.	Titolo VI: Disposizioni finali	44
VIII.	MODIFICHE DELLA LOG E DELLE ULTERIORI LEGGI CORRELATE.....	44
1.	Modifiche della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006	45
2.	Altre leggi	50
2.1	Legge sugli onorari dei magistrati.....	50
2.2	Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC)	50
2.3	Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU).....	51
2.4	Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989.....	51
2.5	Legge tributaria del 21 giugno 1994	51
2.6	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.....	51
2.7	Modifiche della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).....	51
2.8	Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997	54

2.9 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003(Legge per le famiglie)	54
2.10 Legge sul notariato del 26 novembre 2013	55
IX. CONSULTAZIONE	55
X. RELAZIONE CON IL DIRITTO FEDERALE	55
XI. RELAZIONE CON ALTRE LEGGI	56
XII. IMPATTO SUL PERSONALE	57
XIII. LOGISTICA	57
XIV. CONSEGUENZE FINANZIARIE	57
XV. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA	58
XVI. IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI	58
XVII. CONSEGUENZE AMBIENTALI	58
XVIII. CONCLUSIONE	58

I. CONTESTO

Il presente Messaggio verte sul disegno di Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA) e si inserisce nel contesto della più ampia riforma delle Autorità di protezione del Canton Ticino. In tale ambito, in data 22 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio governativo n. 8097 concernente la riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione, con il quale è stata proposta l'istituzione delle Preture di protezione – una nuova Autorità giudiziaria indipendente e autonoma – in sostituzione delle attuali Autorità regionali di protezione che fanno capo ai Comuni. Nel corso dell'esame del suddetto Messaggio, il Gran Consiglio ha deciso di sottoporre preliminarmente al Popolo ticinese il principio della riforma – vale a dire il passaggio a un'organizzazione giudiziaria per le Autorità di protezione – sancito nella Costituzione cantonale, la cui modifica è stata approvata in maniera chiara e convinta (in tutti i Comuni ticinesi con una maggioranza del 77.5%¹) nella votazione cantonale del 30 ottobre 2022.

In tale contesto, il disegno di Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA) oggetto del presente Messaggio costituisce un ulteriore tassello dell'importante e complesso percorso di riforma delle Autorità di protezione, regolando in particolare la procedura dinanzi alle nuove Preture di protezione.

II. INTRODUZIONE

Le norme di procedura oggetto del presente Messaggio riguardano l'applicazione del Codice civile svizzero (CC) in relazione ai procedimenti in materia di protezione del minore e dell'adulto e la definizione del funzionamento delle autorità competenti all'applicazione del relativo diritto, in particolare delle nuove Preture di protezione. Durante i lavori che hanno portato all'adozione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)², il Consiglio federale, nella contemporanea revisione del diritto tutorio, vista la specificità della materia, aveva messo in consultazione presso i Cantoni anche un progetto di legge che prevedeva l'unificazione della procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto e l'istituzione generalizzata di autorità giudiziarie. Preso atto dell'opposizione manifestata dai Cantoni, soprattutto in relazione a quest'ultima proposta, il Consiglio federale, licenziando il Messaggio di riforma del diritto tutorio³, ha rinunciato a proporre al Parlamento federale un sistema giudiziario unificato nonché l'adozione di una specifica Legge federale di procedura, stabilendo tuttavia l'inserimento nel Codice civile di alcune norme procedurali (artt. 443 – 450g CC), ritenute indispensabili in quest'ambito.

Il 10 dicembre 2008, il Parlamento federale ha adottato tale riforma, lasciando ai Cantoni la libera scelta dell'organizzazione le Autorità di protezione nonché il compito di emanare le necessarie norme complementari di procedura in funzione dell'assetto organizzativo da essi stabilito⁴.

Rispetto all'oneroso iter politico-istituzionale che ha quindi caratterizzato la riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione del Canton Ticino, si rinvia integralmente

¹ Cfr. FU TI n. 215 del 10 novembre 2022.

² CPC adottato il 19 dicembre 2008 e messo in vigore il 1° gennaio 2011.

³ Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in seguito Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391.

⁴ Modifiche del CC adottate il 10 dicembre 2008 e messe in vigore il 1° gennaio 2013.

per tutti i dettagli del caso ai contenuti del Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2022, il cui principio è stato approvato dal Gran Consiglio il 27 giugno 2022 e quindi dal Popolo ticinese nella votazione cantonale del 30 ottobre 2022. La creazione delle nuove Preture di protezione costituisce una riforma storica per il Cantone Ticino, che pone fine alle disquisizioni, iniziate più di cento anni fa, sulla tipologia amministrativa o giudiziaria delle autorità chiamate a pronunciarsi nell'ambito tutorio. La concretizzazione della riforma impone, oltre l'introduzione nella Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) della specifica Sezione dedicata alle Preture di protezione, di cui al Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021, altri adattamenti legislativi tra cui le norme di procedura per l'adozione dei provvedimenti da parte della nuova autorità giudiziaria.

Il presente Messaggio si prefigge dunque di regolamentare nel dettaglio la procedura delle nuove autorità, cogliendo l'occasione per aggiornare le modifiche della LOG di cui al Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021, con il Consiglio di Stato che rinnova l'auspicio che la parte restante del Messaggio n. 8097 possa trovare a breve l'approvazione da parte del Parlamento, in ragione di questa importante riforma già approvata nel 2022 dal Popolo ticinese.

III. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ DELL'INTERVENTO DELLE PRETURE DI PROTEZIONE

Nel disegno di legge oggetto del presente Messaggio viene confermata l'importanza dei principi di sussidiarietà e proporzionalità dell'intervento delle nuove Preture di protezione. Seguendo le autorevoli indicazioni della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (di seguito: COPMA), sia per i minori che per gli adulti, occorre distinguere le attività di protezione "volontaria" da quelle di protezione "d'autorità" del diritto civile⁵. La protezione volontaria si esplicita con modalità di vario genere. Per i minori, trattasi di tutto quanto messo in atto, con l'accordo dei genitori, da servizi o enti privati (medici, psicoterapeuti, meditati, consultori e altri organismi similari) o pubblici (fondati in normative cantonali nell'ambito sociale o scolastico), ai quali i genitori o il minore decidono o accettano di rivolgersi⁶. Il Consiglio federale mira peraltro a potenziare questa tipologia d'intervento per favorire l'educazione non violenta. A tale scopo, il 13 settembre 2024 ha proposto alle Camere federali una modifica dell'art. 302 CC, tesa a rafforzare la sensibilizzazione e l'intervento preventivo con offerte di sostegno e consulenza ai genitori e ai figli⁷.

In Ticino in materia di protezione volontaria dei minori risultano oggi di fondamentale importanza gli interventi predisposti dalla Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) e relativo Regolamento d'applicazione del 20 dicembre 2005 (RLFam).

⁵ COPMA, Guide pratique Protection de l'adulte, Zurigo/Sangallo, 2012, in seguito COPMA, 2012, n. 1.1.2, pag. 5-6; COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, Zurigo/Sangallo, 2017, in seguito COPMA, 2017, n. 1.2.1, pag. 9-10.

⁶ COPMA, 2017, n. 1.2.1/1.30, pag. 9.

⁷ Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice civile (Educazione non violenta) del 13 settembre 2024, pag. 5, 14, 17 e 21; il 5 maggio 2025 il Consiglio Nazionale ha approvato il progetto di modifica che è attualmente all'esame della Commissione del Consiglio degli Stati; LARDELLI, Preture di protezione e servizi di supporto, Tra interdisciplinarietà, prevenzione, protezione e perseguimento penale, in RMA 6/2023 pag. 548 seg., 556-557.

Per gli adulti, l'aiuto volontario prende invece forma in tutto quanto avviene nell'ambito del sostegno fornitogli dalla famiglia, da altre persone a lei vicine o da servizi privati (Pro Infirmis, Pro Senectute, Caritas) o pubblici (servizi di aiuto sociale forniti dal Cantone e dai Comuni)⁸ e dell'autodeterminazione della persona bisognosa (le misure precauzionali personali)⁹. Nel nostro Cantone sono importanti le prestazioni nell'ambito psicosociale garantite dalla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP) e relativo Regolamento dell'11 aprile 2000 (RLASP). Altri aiuti sono garantiti dalla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (LISPI) e relativo Regolamento del 19 giugno 2012 (RLISPI), dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz) e relativo Regolamento del 22 agosto 2022 (RLAnz) e dalla Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) e relativo Regolamento del 22 agosto 2012 (RLACD). L'importanza della prevenzione emerge anche dal progetto del Consiglio federale di modifica del Codice civile (Protezione degli adulti) messo in consultazione il 22 febbraio 2023 che in relazione al maltrattamento degli anziani distingue tra misure di prevenzione primaria e secondaria, la prima legata alla sensibilizzazione dei professionisti del settore del personale delle case per anziani ma anche dei congiunti che si occupano delle persone non autosufficienti e la seconda al rilevamento precoce del maltrattamento che renda possibile un intervento tempestivo¹⁰.

Se i sostegni e le misure volontarie, precauzionali e applicabili per legge sono o appaiono a priori inesistenti o insufficienti a rimediare ai bisogni di protezione, le misure ufficiali di protezione vanno prese dalle preposte autorità del diritto civile. Il loro intervento è solo sussidiario e le misure da loro adottate devono essere proporzionate, ossia necessarie e idonee. Per i minori la protezione d'autorità del diritto civile è garantita primariamente dalle Autorità di protezione. Vanno tuttavia riservate le competenze materiali del giudice matrimoniale quando i genitori sono sposati o lo sono stati, rispettivamente del giudice della paternità o del giudice del mantenimento, competenze esercitate in Ticino dalle Preture ordinarie. Queste ultime competenze sono aumentate con le riforme del Codice civile entrate in vigore il 1° luglio 2014, in materia di autorità parentale¹¹, e il 1° gennaio 2017 in materia di mantenimento del figlio¹².

Vanno pure riservate le misure di protezione adottate dalla Magistratura dei minorenni in base al diritto penale minorile (DPMIn), che stabilisce le misure che possono essere prese dal giudice penale in presenza di un minore autore di reato penale che necessita di protezione. Questa regolamentazione si ispira direttamente dalle misure di protezione del diritto civile. L'art. 20 DPMIn regola espressamente la questione della collaborazione tra autorità civile e autorità penale minorile, precisando le regole previste dall'art. 317 CC in materia di acconcia cooperazione tra autorità e uffici nel campo della protezione dell'infanzia¹³.

⁸ V. CR CC I, LEUBA art. 389 CC n. 7, per una distinzione tra i Servizi privati e pubblici che entrano in considerazione.

⁹ COPMA, 2012, n.1.1.2/1.12, pag. 5.

¹⁰ Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), Berna 22 febbraio 2023, pag. 50.

¹¹ RU 2014 357.

¹² RU 2015 4299.

¹³ COPMA, 2017, n. 1.2.1/1.35, pag. 11.

Per gli adulti la protezione di diritto civile è garantita nella quasi totalità dalle Autorità di protezione. Va fatta riserva per i ricoveri a scopo di assistenza, per i quali il legislatore federale ha dato la facoltà ai Cantoni di designare medici abilitati a ordinarli, in aggiunta all'Autorità di protezione per una durata stabilita dal diritto cantonale, che non può comunque eccedere le sei settimane (art. 429 CC). Dal profilo procedurale entra in considerazione la Legge cantonale sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).

Va evidenziato che i principi di sussidiarietà e proporzionalità sono menzionati all'art. 389 CC con riferimento alle sole autorità di prima istanza. Come si esplicherà nel commento dei singoli articoli, appare necessario estendere la loro applicazione anche alle autorità di seconda istanza.

IV. LA PROCEDURA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL MINORE E DELL'ADULTO

La presente Legge di procedura è destinata a garantire il corretto funzionamento delle Preture di protezione, ossia delle Autorità di protezione menzionate ben 152 volte nel Codice civile (nello specifico il Libro II "Del diritto di famiglia" artt. 90-456 CC)¹⁴, ciò che conferisce a queste autorità il ruolo importante e centrale nelle attività di protezione del minore e dell'adulto.

La protezione giuridica delle persone non si fonda soltanto sul diritto materiale, ma anche su quello procedurale. Questo diritto deve essere declinato in modo puntuale tenendo conto delle peculiarità che il legislatore federale ha attribuito a questa autorità, concepita quale autorità interdisciplinare, nonché della necessità di garantire l'adeguata postura e celerità di chi vi opera per rapporto ai cittadini, come pure di persone e servizi chiamati ad attuare le misure di protezione. La Pretura di protezione, benché autorità giudiziaria, dovrà in particolare essere in grado di rispondere ai bisogni di protezione specifici con la dovuta prossimità dell'autorità e dei suoi membri. La circostanza che alcune norme inderogabili di procedura siano già contenute nel Codice civile, e il margine lasciato al Cantone di completare le medesime, ha indotto a formulare un testo di legge con chiari rimandi alle norme del Codice di procedura civile (CPC), comunque sempre applicabile in via sussidiaria, ciò al fine di facilitarne la lettura organica e favorirne l'applicazione uniforme in tutte le Preture di protezione. Questo è peraltro preconizzato anche dalla dottrina giuridica ticinese, che ha auspicato – con il passaggio da autorità amministrative ad autorità giudiziarie – l'introduzione di un'unica procedura e il superamento dell'attuale groviglio normativo¹⁵.

V. STRUTTURA DEL TESTO DI LEGGE

Il progetto di legge è suddiviso in sei titoli relativi agli oggetti fondamentali che vengono regolamentati. Il Titolo I. "Disposizioni generali", disciplina il campo di applicazione e richiama i principi di sussidiarietà, proporzionalità e celerità, come pure i principi d'ufficio.

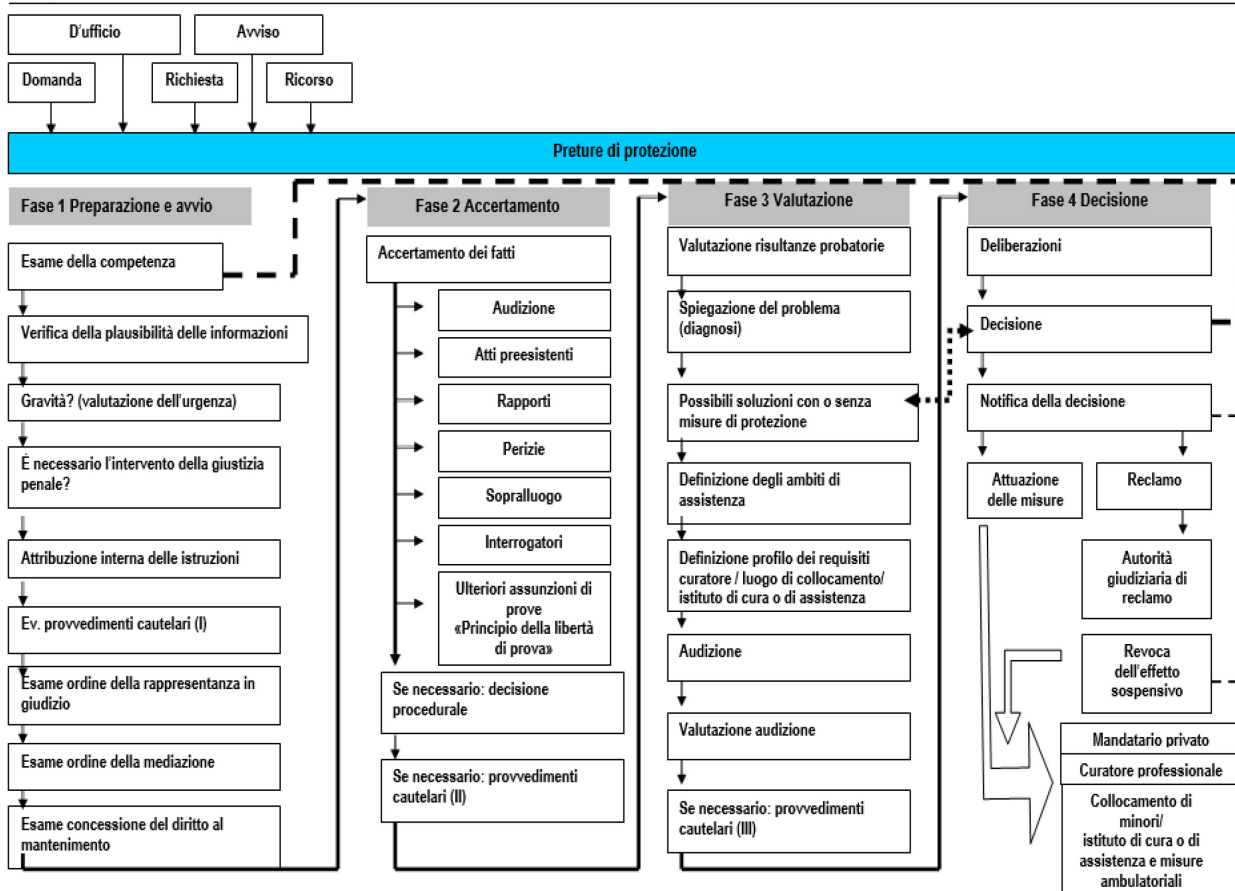
¹⁴ Il giudice, ossia in Ticino il pretore ordinario, è menzionato 74 volte e i servizi 9 volte.

¹⁵ PAGLIA, Protezione del minore e dell'adulto: un dedalo procedurale in RtiD I-2015 pag. 263 seg. (264-265 e 271).

Il Titolo II. “Procedura davanti alle Preture di protezione”, regola l’iter procedurale di queste autorità per l’adozione delle misure di protezione.

Lo svolgimento della procedura – qui proposto – tiene conto dello schema con quattro fasi elaborato dalla COPMA sia per la procedura relativa ai minori¹⁶ che quella che riguarda gli adulti¹⁷. La procedura si svolge raramente in modo lineare e schematico dall’inizio alla fine della litispendenza, ma questo non dispensa dalla necessità di agire in modo ordinato e sistematico. Ogni procedura segue, infatti, per la natura degli avvenimenti, il suo proprio corso, ma si ritrovano in regola generale le fasi indicate nel suddetto schema, qui sotto riprodotto¹⁸.

Svolgimento delle procedure per l’accertamento, la decisione e l’attuazione di misure di protezione del minore e dell’adulto (modello a 4 fasi)



Il Titolo III. “Procedura davanti alla Camera di protezione” definisce la procedura davanti a questa autorità sia quale autorità di reclamo contro le decisioni delle Preture di protezione che quale istanza cantonale unica in materia di rapimento internazionale di minori e autorità centrale cantonale delle convenzioni internazionali in materia. Il Titolo IV. indica le norme relative alla “Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni”. Il Titolo V. “Attuazione delle misure di protezione” disciplina quanto necessario per la messa in opera, segnatamente da parte delle Preture di protezione, delle misure precauzionali personali e applicabili per legge, come pure di quelle ufficiali decise da queste autorità e il Titolo VI. concerne le “Disposizioni finali”.

¹⁶ COPMA, 2017, n. 3.46a-3.48, pag. 94-96.

¹⁷ COPMA, 2012, n. 1.142-1.148, pag. 48-54.

¹⁸ COPMA, 2017, n. 3.46a pag. 94; COPMA, 2012, n. 1.142, pag. 48-49.

VI. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

1.1 Titolo I: Disposizioni generali

1.1.1 Capitolo primo: Campo di applicazione e principi

Questo Capitolo definisce il campo di applicazione della legge in relazione alle norme di procedura già contenute nel Codice civile ed esplicita i principi di sussidiarietà, proporzionalità e celerità, come pure i principi d'ufficio.

Art. 1 Campo di applicazione

La norma precisa il campo di applicazione della legge, indicando che nel rispetto della preminenza del diritto federale vengono disciplinate le norme cantonali di procedura complementari a quelle federali ed esplicitando la necessità di delegare le norme di dettaglio ad un regolamento del Consiglio di Stato.

Art. 2 Principi di sussidiarietà, proporzionalità e celerità

Questo articolo sancisce i principi cardine del diritto di protezione già espressi al punto II. del presente rapporto, che attribuiscono alla protezione volontaria il suo ruolo prioritario. L'intervento della protezione "d'autorità" del diritto civile nella sfera privata e familiare avviene quindi soltanto a titolo sussidiario e, in relazione alle eventuali misure ufficiali, deve essere proporzionato, ossia necessario e idoneo. La norma non limita l'applicazione dei principi dell'art. 389 CC alle Preture di protezione, ma la estende a tutte le autorità preposte dal diritto civile alla protezione del minore e dell'adulto, quindi anche a quelle di seconda istanza¹⁹. Da ciò la collocazione di questa norma nelle disposizioni generali di ingresso del testo di legge (cpv. 1). I principi di sussidiarietà e di proporzionalità hanno anche una dimensione temporale²⁰, in base alla quale le misure devono essere adottate, tolte o modificate velocemente e, se del caso, alleggerite o rafforzate. Questo impone alle autorità coinvolte nelle varie istanze di giudizio di procedere speditamente²¹ (cpv. 2).

Art. 3 Principi d'ufficio

La norma esplicita la massima d'ufficio e il principio inquisitorio illimitato applicabili sia davanti alle autorità di prima istanza (art. 446 CC) che a quelle di seconda istanza, in ragione della natura particolare e dello scopo della protezione perseguito nelle procedure in questa materia. La dottrina e la giurisprudenza ammettono infatti l'estensione di tali principi all'istanza di reclamo²².

L'articolo riprende pure il principio "*iura novit curia*" che vale sia per il diritto materiale che per quello procedurale²³. Conformemente ad esso, le autorità di prima e di seconda istanza non sono legate dagli argomenti giuridici presentati dai partecipanti al procedimento. Ciò

¹⁹ STF 5A_809/2024 del 6 giugno 2025, consid. 2.1 e 3.2.

²⁰ CR CC I, LEUBA, art. 389 CC n. 10; MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 685.

²¹ COPMA, 2017, n. 3.46 pag. 94; COPMA, 2012, n. 1.141 pag. 48.

²² CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 1-3; CR CC I, TAPIS, art. 450 n.ri 85-86; COPMA 2012, n. 1.162 – 1.164 pag. 65-66; DTF 142 III 732 consid. 3.4.1; STF 5A_291/2024 del 28 febbraio 2025, consid. 2.1.4.

²³ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 40; BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 CC, n. 42.

obbliga le autorità a chinarsi d'ufficio su tutti gli aspetti giuridici anche quelli non sollevati dalle parti che possono entrare in considerazione. Viene comunque fatta riserva per i diritti di istanza, allegazione e prova dei partecipanti al procedimento, senza vincolo delle autorità alle loro conclusioni (cpv. 1).

Qualora dall'esame dei fatti emergano degli indizi di violazione di norme penali, la Pretura di protezione e la Camera di protezione informano senza indugio le autorità del diritto penale e si coordinano con esse. Questa norma riprende, per i maggiorenni passibili di perseguimento penale, il principio sancito dall'art. 27a LOG e lo declina tenendo conto dell'esigenza di coordinamento tra autorità che è propria di questo settore. Se una situazione di messa in pericolo presenta anche degli atti penalmente rilevanti per un maggiorenne (per esempio una violazione del dovere di assistenza e di educazione, dei maltrattamenti, delle violenze domestiche, ecc.) è importante il coinvolgimento tempestivo del Ministero pubblico. L'art. 75 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) prevede analogamente l'obbligo delle autorità penali di informare senza indugio l'Autorità di protezione riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate, quando la protezione dell'imputato, del danneggiato o dei loro congiunti lo esige o se altre misure si impongono nel perseguimento di reati che coinvolgono dei minori. I passi da intraprendere vanno concertati tra le due autorità nel rispetto delle rispettive competenze.

Le procedure dell'autorità civile e di quella penale sono infatti diverse ed hanno obbiettivi differenti che possono entrare in conflitto: quella civile orientata alla messa in protezione della vittima, quella penale soprattutto alla tutela dell'istruttoria e della raccolta delle prove per giungere alla condanna del reo²⁴. Il passaggio di informazioni deve esserci anche tra l'autorità civile e la Magistratura dei minorenni. Il diritto penale minorile (DPmin) prevede infatti delle misure che possono essere prese dal giudice minorile penale in presenza di un minore autore di reato. L'art. 10 cpv. 1 DPMin, ispirandosi direttamente alle misure di protezione del diritto civile, permette all'autorità penale minorile di ordinare delle misure protettive²⁵ *“qualora il minore abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall'inchiesta risulta che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico (...)”*²⁶. Da ciò la necessità di un coordinamento tra le due autorità, attuato a norma dell'art. 20 DPMin, che esplicita le modalità della loro collaborazione (cpv. 2).

1.2 Titolo II: Procedura davanti alle Preture di protezione

Questo Titolo regola la procedura davanti alle Preture di protezione per l'adozione delle misure di protezione, seguendo lo schema a 4 fasi della COPMA, precedentemente illustrato.

²⁴ LARDELLI, Preture di protezione e servizi di supporto, Tra interdisciplinarietà, prevenzione, protezione e perseguimento penale, in RMA 6/2023 pag. 548 seg., 556.

²⁵ Trattasi delle misure degli artt. 10-19 DPmin.

²⁶ Vedi anche l'art. 19a DPmin, in vigore dal 1° Luglio 2025 e il Messaggio CF concernente la modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) del 02.11.2022, FF 2022 2991 (3051) sul seguito che può essere dato alle misure protettive dall'autorità di protezione – dopo la loro soppressione – con misure successive, qualora la soppressione comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per il minore o per il giovane adulto o per la sicurezza pubblica.

1.2.1 Capitolo primo: Norme generali

Questo Capitolo definisce le norme relative alla direzione delle udienze, agli atti processuali e ai termini.

Art. 4 Direzione delle udienze

La norma ricalca quanto previsto dagli artt. 124 e seg. CPC e li declina tenendo conto della composizione interdisciplinare della Pretura di protezione. Indica pertanto che le udienze sono dirette dal pretore di protezione, che prende le necessarie disposizioni ordinatorie volte a preparare e attuare²⁷ speditamente la procedura. La direzione affidata al membro giurista permette di garantire uno svolgimento corretto delle regole procedurali previste dagli artt. 443 e seguenti CC e dalla presente Legge²⁸. Questo non esclude la possibilità per il pretore di protezione di delegare la conduzione delle udienze ad un membro specialista della Pretura di protezione, quando la stessa agisce interdisciplinarmente, segnatamente nell'ambito delle audizioni (cpv. 1).

La norma indica tuttavia che per le procedure a giudice unico la delega della conduzione dell'udienza a un membro specialista è esclusa. Per queste procedure il pretore di protezione non solo deve dirigere le udienze ma deve anche procedere rapidamente alle incombenze a lui attribuite, applicando correttamente le norme di diritto. Questo articolo riserva in primo luogo al pretore di protezione che agisce quale giudice unico l'applicazione delle norme di procedura indicate all'art. 38b LOG. Le incombenze di carattere generale dell'art. 38b lett. a) LOG sono infatti fondate in norme del Codice di procedura civile (artt. 117-123, 124, 126, 128, 132, 237, 241, 242, 334 CPC), del Codice civile (artt. 415, 425, 445 cpv. 2 prima frase, 449b CC) o dell'Ordinanza federale sull'amministrazione dei beni nell'ambito di una curatela o di una tutela del 23 agosto 2023 (OABCT). Le incombenze relative alla protezione del minore dell'art. 38b lett. b) LOG e alla protezione dell'adulto dell'art. 38b lett. c) LOG sono invece relative a situazioni in cui si rende necessario agire d'ufficio perché l'impone una norma di legge (vedi artt. 322 cpv. 2 e 324 cpv. 1 e 2 CC) oppure sono in gran parte di natura non contenziosa o hanno numerosi punti in comune con le cause che, nel settore del diritto civile di famiglia sono trattate in procedura sommaria²⁹. Da ciò il richiamo all'applicazione dei principi procedurali dell'art. 446 CC e, per analogia della procedura sommaria che il Codice di procedura civile prevede per le cause speciali di diritto matrimoniale (segnatamente gli artt. 272 e 273 CPC) (cpv. 2).

Per la sospensione del procedimento, la disciplina delle udienze, la malafede o la temerarietà processuali è previsto il rinvio agli artt. 126 e 128 CPC (cpv. 3). L'esecuzione coattiva della disciplina delle udienze, segnatamente l'intervento della polizia, è attuata a norma dell'art. 36 della presente Legge (cpv. 4). Per l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano gli artt. 141a e 141b CPC. Queste modalità sono escluse per l'audizione del minore interessato ritenuta l'importanza per l'autorità interdisciplinare di avere un'immagine diretta e senza filtro della loro situazione personale.

²⁷ Sulla definizione di direzione formale del processo oggetto di questo articolo (nella quale rientra la preparazione e l'attuazione del medesimo tramite le necessarie disposizioni ordinatorie) vedi TREZZINI in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, III^a ed. Vol. 2, art. 124 CPC n. 1-4.

²⁸ CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 CC n. 11.

²⁹ Messaggio CF del 28.06.2006 6391 (6465).

Anche l'art. 298 cpv. 1^{bis} CPC prevede del resto l'esclusione dell'impiego di questi strumenti per l'audizione dei figli nelle questioni inerenti il diritto di famiglia³⁰ (cpv. 5).

Art. 5 Atti scritti, carenze degli atti e avvisi

Questa norma richiama quanto previsto dall'art. 130 cpv. 1 e 2 CPC in relazione alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione di istanze e atti di causa alla Pretura di protezione, ossia il testo scritto e firmato dall'interessato o dal suo rappresentante processuale, come pure per la trasmissione in via elettronica (cpv. 1). Per gli atti scritti di cui al capoverso 1, viziati da carenze formali o da condotta procedurale querulomane o altrimenti abusiva, si applica l'articolo 132 CPC (cpv. 2).

Per i diritti e gli obblighi di avviso previsti dagli artt. 314c – 314d CC e 443 CC³¹, il CC e il CPC non indicano una forma particolare per la modalità della loro trasmissione. È tuttavia opportuno non fare della forma un requisito della validità dell'avviso, che può di conseguenza aver luogo sia oralmente che per scritto. Vista l'ampia cerchia di professionisti e persone tenute in applicazione delle citate norme del CC ad informare la Pretura di protezione, si rinuncia a far uso della facoltà concessa dagli artt. 314d cpv. 3 e 443 cpv. 3 CC e a prevedere ulteriori obblighi d'avviso del diritto cantonale. Va rilevato che gli articoli del CC menzionati già coprono quanto previsto oggi dal diritto cantonale ticinese³². L'art. 5 LPMA dell'8 gennaio 1999, applicabile sia per i minori che per gli adulti, prevede infatti che chiunque svolge un'attività ufficiale (autorità giudiziarie o amministrative, organi di polizia, funzionari e pubblici dipendenti), anche se vincolato dal segreto di ufficio, è tenuto a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono il suo intervento. Questo articolo – che verrà abrogato con l'entrata in vigore delle norme procedurali qui in esame – non fa invece riferimento al segreto professionale tutelato per alcune professioni dall'art. 321 CP. Le norme del CC per i minorenni vanno già oltre l'attuale articolo ticinese, conferendo la possibilità a questi professionisti, tra i quali rientrano per esempio i medici degli ospedali cantonali (dell'EOC e della Clinica psichiatrica cantonale) e gli psicologi scolastici, anche se vincolati dal segreto professionale, di segnalare senza necessità di svincolo, le situazioni di minaccia per l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne³³ (cpv. 3).

Art. 6 Citazione, notificazioni, termini e verbale

La normativa proposta rinvia alle norme del CPC con riferimento laddove necessario alle disposizioni di applicazione previste dalla presente Legge per l'esecuzione coattiva. Va evidenziato che il cpv. 3 prevede che in questa materia i termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. L'applicazione degli artt. 145 e 146 CPC sulla sospensione dei termini

³⁰ TAPPY, Les innovations procédurales dans les procès du droit de la famille, pag. 141-142, n. 16-17, in BOHNET/DUPONT, CPC 2025 La révision du code du procédure civile, Neuchâtel 2024.

³¹ Per un'analisi approfondita delle diverse implicazioni di questi articoli, DROZ-SAUTHIER/GIANELLA-FRIEDEN, Droits et obligations d'aviser l'autorité de protection de l'enfant, in FAMPRACH 3/2023 pag. 648-701 ; Raccomandazioni COPMA, marzo 2019, "Droit et obligation d'aviser l'APEA selon les art. 314c, 314d, 443 et 453 CC" e relativi annessi.

³² Vedi l'Annexe 2 à l'aide-mémoire "Droit et obligation d'aviser l'APEA", disposition cantonal en matière de signalement, marzo 2019, pag. 10.

³³ CR CC I, MEIER, art. 314c-e CC n. 50.

durante le ferie è infatti contraria al principio di celerità (vedi art. 2 cpv. 2) e all'obiettivo di attuare speditamente le misure di protezione³⁴.

1.2.2 Capitolo secondo: Preparazione e avvio della procedura

Questo Capitolo tratta la preparazione e l'avvio della procedura, ossia la prima fase dell'iter procedurale della Pretura di protezione, di cui allo schema elaborato dalla COPMA illustrato al punto IV. del presente Messaggio.

Art. 7 Litispendenza e comunicazioni

La norma definisce in che modo viene aperto un procedimento di protezione del minore e dell'adulto, ovvero d'ufficio, su richiesta (istanza) degli interessati o su avviso. L'apertura del procedimento d'ufficio o su richiesta (istanza) degli interessati dalla misura di protezione non necessita di particolari spiegazioni. L'avvio su avviso è invece riferito alle segnalazioni che pervengono alla Pretura di protezione da persone e professionisti a norma degli artt. 314c – 314d CC e 443 CC, nella forma orale o scritta dell'art. 5. Si rinuncia a una regolamentazione che indichi i professionisti e gli operatori che hanno l'obbligo o il diritto di avvisare la Pretura di protezione. L'avviso come tale non è in effetti connesso con il funzionamento della Pretura di protezione dal profilo procedurale, quanto piuttosto con le persone e i professionisti che sono obbligati a segnalare o che possono farlo. Spetterà quindi semmai ai settori interessati, in primis alla scuola, alla sanità pubblica e socialità, organizzarsi per garantire il rispetto delle disposizioni del Codice civile, prevedendo se del caso – sulla base della prassi che nel tempo si svilupperà e affinerà – le opportune modifiche delle loro norme settoriali (cpv. 1).

Il pretore di protezione esamina in via preliminare la competenza territoriale, materiale e funzionale³⁵, così come la plausibilità delle informazioni e la necessità di avviare il procedimento di protezione. In caso di incompetenza, provvede a trasmettere d'ufficio gli atti all'autorità competente dandone comunicazione alle parti (cpv. 2). Qualora decida di entrare in materia, il pretore di protezione comunica l'avvio del procedimento (litispendenza) e la composizione del collegio giudicante alla persona interessata o se del caso al suo rappresentante legale. Questa comunicazione – importante per salvaguardare il diritto di ricusa dell'interessato – può avvenire per scritto o alla prima udienza. La comunicazione in sede di udienza è peraltro già oggi messa in pratica dalla maggior parte delle autorità regionali di protezione. La composizione di queste autorità interdisciplinari è variabile in quanto i membri specialisti vanno scelti in funzione del caso trattato (cfr. art. 38a LOG). Essa non è quindi accessibile pubblicamente e va di conseguenza comunicata agli interessati (cpv. 3). Questa procedura va seguita anche nel caso di cambiamenti della composizione del collegio giudicante (cpv. 4).

Art. 8 Partecipanti al procedimento

Questa norma indica le persone che partecipano al procedimento. Recepisce gli sforzi in atto anche a livello federale tesi a migliorare e chiarire la posizione giuridica delle parti che intervengono nel processo decisionale³⁶. L'interessato è senz'altro parte al procedimento:

³⁴ COPMA 2017, n. 5.1 pag. 157; COPMA 2012, n. 1.165 pag. 67.

³⁵ MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 194 e nota marginale 280.

³⁶ Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), pag. 44-45 e 64-65.

nel diritto della protezione degli adulti si tratta della persona bisognosa di aiuto o beneficiaria di protezione; nel diritto della protezione dei minori, si tratta del minore stesso e dei suoi genitori³⁷ (lett. a). La partecipazione al procedimento delle persone vicine all'interessato viene esplicitamente disciplinata da questa normativa. Le persone vicine che vogliono impegnarsi per l'interessato e quindi partecipare al procedimento, di regola si annunciano spontaneamente con specifica domanda alla Pretura di protezione prima dell'inizio del procedimento o in tale momento. Spetta alla Pretura di protezione decidere, se del caso mediante decisione incidentale, se la partecipazione di chi si annuncia sia o meno pertinente. La Pretura di protezione può tuttavia procedere a coinvolgere d'ufficio persone vicine a lei note, se ritiene che ciò sia necessario per l'interessato³⁸ (lett. b). Di regola i terzi (per esempio medico di famiglia, esperti, altre persone dell'ambiente dell'interessato) sono coinvolti nell'accertamento dei fatti; in determinate circostanze la Pretura di protezione può concedere loro anche la qualità di parte se ciò sia necessario per l'interessato³⁹ (lett. c).

Art. 9 Provvedimenti cautelari

La norma riprende i principi dell'art. 445 CC e declina i provvedimenti cautelari in chiave cantonale. Questi provvedimenti possono essere presi in ogni tempo, d'ufficio o ad istanza di una persona che, a norma dell'art. 8, partecipa al procedimento (cpv. 1). Vengono inoltre esplicitate le formalità che devono essere ossequiate contestualmente alla decisione supercautelare emanata dal pretore di protezione (art. 445 cpv. 2 CC), ossia la fissazione di un breve termine per la presentazione delle osservazioni e la celere emanazione di una nuova decisione da parte del collegio interdisciplinare della Pretura di protezione notificata e motivata per scritto⁴⁰. Sulla necessità di una motivazione per scritto si rinvia a quanto si dirà in relazione all'art. 22 (cpv. 2). Viene pure confermata l'attuale prassi per le misure di protezione d'urgenza che riguardano il minore nelle ore serali e notturne, rispettivamente nel fine settimana e nei giorni festivi⁴¹. Vigge la necessità di adottare misure di protezione d'urgenza quando il minore si trova improvvisamente senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato, in quanto essi sono defunti, ricoverati in una struttura, posti in detenzione, o in fuga, oppure qualora la salute o la vita del minore si trovi in serio pericolo⁴². In tali casi i provvedimenti possono essere presi dal servizio designato dal Consiglio di Stato⁴³. Questo servizio comunica in forma scritta la sua decisione al pretore di protezione il quale verifica e decide sulla misura⁴⁴ entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo, pena la decadenza del provvedimento. Questa prassi potrà venire meno, non appena la nuova autorità giudiziaria avrà consolidato le sue procedure, organizzato il picchetto nel fuori orario e nei giorni festivi, in sinergia con i servizi coinvolti negli affidi e nei collocamenti extra-famigliari (cpv. 3).

³⁷ DELL'ORO/DE LUZE, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione in RtiD II-2021, pag. 799 e seg., n. 2.2 e riferimenti citati alla nota marginale 11; Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), pag. 64.

³⁸ Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), pag. 64-65.

³⁹ Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), pag. 65.

⁴⁰ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 445 CC n. 16.

⁴¹ Art. 32 LPMA e 7a ROPMA.

⁴² Art. 7a cpv. 2 ROPMA.

⁴³ Attualmente tale compito è svolto dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP).

⁴⁴ Art. 7a cpv. 4 ROPMA.

Art. 10 Conciliazione e mediazione

Questo articolo sancisce la necessità di favorire, laddove possibile e nell'interesse della persona da proteggere, la conciliazione e la mediazione. Le stesse possono essere avviate in ogni tempo, ma prioritariamente nella fase di preparazione e di avvio della procedura, sia in materia di protezione del minore che dell'adulto. Per il minore, conciliazione e mediazione possono essere importanti ed efficaci nell'organizzare le relazioni personali dei genitori con il figlio, come pure il suo mantenimento, facendo calare le tensioni ed evitando l'insorgere dei conflitti di lealtà. Ciò vale per le relative procedure che riguardano figli di genitori non sposati, attualmente ancora di competenza delle autorità di protezione.

Come si dirà al capitolo X, con la revisione della procedura in materia di diritto di famiglia avviata dal Consiglio federale⁴⁵ le attuali competenze delle autorità di protezione su queste tematiche dovrebbero passare al giudice, quindi al Pretore ordinario. Per l'adulto possono contribuire a migliorare la gestione del genitore anziano in presenza di conflitti tra i figli. Sebbene il Codice civile faccia riferimento solo alla mediazione, questo articolo evoca anche la facoltà per il pretore di protezione di procedere ad un tentativo di conciliazione o farlo eseguire da un membro specialista. Ciò è possibile a motivo della libertà dei Cantoni di legiferare sulla procedura in questa materia. Non si prevede comunque l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui agli artt. 197 e seg. CPC. Peraltro, la recente revisione del CPC⁴⁶, in materia di diritto civile di famiglia ha previsto la soppressione generale della conciliazione obbligatoria nelle procedure riguardanti i minori⁴⁷, nella misura in cui laddove possibile le autorità di protezione tentano già di trovare un accordo consensuale tra le parti, di modo che l'obiettivo della procedura di conciliazione è comunque raggiunto e si evitano doppioni. Il riferimento alla conciliazione, che può essere tentata dal pretore di protezione o dal membro specialista designato, lascia spazio all'implementazione dei metodi di risoluzione dei conflitti tesi a favorire l'allentamento (desescalade/de-escalation) della litigiosità dei genitori in sperimentazione in diversi Cantoni, che prevede nelle sue fasi di attuazione anche questa modalità.

I progetti in corso si ispirano al "Modello Cochem", nato in Germania e alla sua attuazione in Belgio "Dinant". Si caratterizzano per una procedura standardizzata, con dei termini e un quadro chiaramente definiti, una collaborazione interdisciplinare e l'implicazione di tutte le parti in conflitto all'inizio della procedura⁴⁸ (cpv. 1 lett. a). Per una visione d'insieme delle sperimentazioni in corso a livello svizzero si rinvia al citato rapporto del Consiglio federale⁴⁹. Va evidenziato che dal predetto rapporto emerge che, dalle esperienze fatte, i modelli menzionati non sono di principio adatti in casi che presentano un rischio di conflitto molto elevato e che necessitano di misure di protezione né in caso di violenza domestica⁵⁰. Mentre la procedura di conciliazione volontaria è interna alla Pretura di protezione, la mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi a questa autorità ed ha natura

⁴⁵ Rapporto del CF del 6 giugno 2025, Juridiction et procédure en droit de la famille: état des lieux et propositions de réforme, di seguito: Rapporto CF 6 giugno 2025, p.to 7.3 pag. 81-89.

⁴⁶ In vigore dal 1° gennaio 2025.

⁴⁷ Messaggio del CF concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in seguito Messaggio CF del 26.02.2020, FF 2020 2407 (2409 e 2461).

⁴⁸ Rapporto CF 6 giugno 2025, , p.to 5.3 pag. 70.

⁴⁹ Rapporto CF 6 giugno 2025, pag. 56-74.

⁵⁰ Rapporto CF 6 giugno 2025, pag. 74.

confidenziale⁵¹. Il pretore di protezione informa in tal caso gli interessati sull'esistenza della mediazione quale motivo di risoluzione bonale dei conflitti.

Nelle procedure che riguardano i minori il pretore di protezione, in applicazione dell'art. 314 cpv. 2 CC può anche ingiungere ai genitori di tentare una mediazione (cpv. 1 lett. b). Alla mediazione di cui al capoverso 1 lett. d sono applicabili gli artt. 214-218 CPC, nonché la relativa legge di applicazione cantonale (LACPC). È nel contesto di quest'ultima legge e del suo regolamento che verranno stabilite le modalità di implementazione del metodo di allentamento (desescalade/de-escalation) della litigiosità dei genitori che verrà scelto per il nostro Cantone. Va evidenziato che l'ingiunzione fatta dal pretore di protezione ai genitori a norma dell'art. 314 cpv. 2 CC va distinta dalla mediazione imposta ai genitori quale misura di protezione in applicazione degli artt. 273 cpv. 2 e 307 cpv. 3 CC, i cui costi sono a carico dei genitori nell'ambito del loro obbligo di mantenimento (art. 276 cpv. 2 CC)⁵² (cpv. 2).

1.2.3 Capitolo terzo: Accertamento dei fatti

Questo capitolo definisce la fase di accertamento dei fatti regolamentandone la procedura.

Art. 11 Direzione dell'istruttoria e attribuzione degli accertamenti

Il punto di partenza di ogni accertamento è l'esistenza manifesta o presunta di una messa in pericolo del bene del minore o la rispettiva sussistenza di uno stato di debolezza e di un bisogno di protezione dell'adulto, a cui non è stato possibile rimediare tramite degli aiuti volontari e preventivi. Per poter decidere l'autorità deve disporre di informazioni sufficienti, ovvero di dati di natura oggettiva (stato personale, situazione patrimoniale) o di dati concernenti la personalità degli interessati (art. 28 CC), che toccano tre sfere: la sfera intima, quella privata e quella pubblica⁵³.

In questo senso, la norma sancisce il principio secondo cui la Pretura di protezione quale autorità interdisciplinare è tenuta a dirigere l'istruttoria per l'accertamento dei fatti⁵⁴. La tipologia della casistica che la Pretura di protezione è chiamata a trattare giustifica una certa flessibilità. Viene prevista quindi la possibilità di assegnare termini per la presentazione di osservazioni, repliche e dupliche a istanze dei partecipanti al procedimento. Tra le istanze rientrano anche le richieste di prova che quest'ultimi possono presentare in ogni tempo al più tardi prima della dichiarazione di chiusura della discussione delle risultanze istruttorie di cui all'art. 20⁵⁵. L'accettazione di queste prove rientra nell'ampio potere di apprezzamento della Pretura di protezione e soggiace alla sua valutazione anticipata delle prove. Viene altresì previsto che la Pretura di protezione può procedere in ogni tempo a udienze istruttorie e ordinare complementi di inchiesta.

Essa tiene conto del principio inquisitorio e della massima ufficiale prevista all'art. 446 CC, delle autorevoli indicazioni della COPMA⁵⁶ e della giurisprudenza del Tribunale federale⁵⁷.

⁵¹ Vedi art. 216 cpv. 1 CPC; COPMA 2017, n. 7.72 pag. 235.

⁵² COPMA 2017, n. 7.70-7.71, pag. 234-235.

⁵³ COPMA, 2017, n. 3.19, pag. 85.

⁵⁴ MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 204.

⁵⁵ DTF 143 III 272, consid. 2.3.2 con rinvii; STF 5A_809/2024 del 6 giugno 2025, consid. 3.1; STF 5A_79/2025 del 20 maggio 2025, consid. 2.3.1.

⁵⁶ COPMA, 2012, n. 1.144, pag. 50.

⁵⁷ STF 5A_150/2011 del 29 giugno 2011, consid. 3.5.2

La Pretura di protezione è tenuta ad accertare i fatti d'ufficio e non è vincolata dalle conclusioni delle parti, tantomeno dagli argomenti giuridici presentati dalle stesse. Essendo tenuta a stabilire la verità materiale, essa deve ricercare e amministrare le prove necessarie⁵⁸, intraprendendo tutte le azioni opportune per accertare i fatti giuridicamente rilevanti, e non può basarsi solo sulla dichiarazione dei partecipanti alla procedura anche se sono incontestate. Essa è libera di amministrare le prove⁵⁹ e non è quindi vincolata dal *numerus clausus* dei mezzi di prova classici contemplati all'art. 168 cpv. 1 CPC. In virtù di questo principio, essa può quindi condurre l'accertamento anche in maniera inabituale, segnatamente mediante l'assunzione di informazioni telefoniche, prendendo nota dei contenuti, l'esecuzione di ispezioni locali nel momento prescelto, al bisogno senza preavviso, l'assunzione di informazioni presso medici o servizi amministrativi⁶⁰(cpv. 1).

La Pretura di protezione, quale organo decisionale interdisciplinare, di principio ha la responsabilità di raccogliere le informazioni occorrenti ed assumere le prove necessarie, ciò in virtù del principio dell'immediatezza⁶¹. Tuttavia, nella prassi, l'accertamento dei fatti viene solitamente delegato al pretore di protezione o a un membro specialista o a persone o servizi idonei⁶². La possibilità di delega è contemplata dal legislatore federale in un'esplicita base legale prevista all'art. 446 cpv. 2 seconda frase CC. La scelta del membro della Pretura di protezione (pretore di protezione o membro specialista) a cui attribuire l'accertamento dei fatti, va fatta interdisciplinarmente tenendo conto delle necessità di inchiesta (cpv. 2 lett. a). Analogamente spetta al collegio interdisciplinare valutare quali persone o servizi siano più idonei ad eseguire gli accertamenti nel caso trattato. Comunque le competenze decisionali non possono essere delegate.

Quindi, se le persone o i servizi coinvolti negli accertamenti non fanno parte della Pretura di protezione dal profilo organizzativo, ossia sono ad essa esterne, per gli accertamenti sono vincolati dalle istruzioni impartite dal collegio della Pretura di protezione o dal pretore di protezione o dal membro specialista delegati all'accertamento dei fatti⁶³. Va evidenziato che il criterio di valutazione dell'idoneità non è correlato all'intensità della subordinazione – più marcata per i servizi interni – ma alle competenze professionali di cui dispone il servizio per svolgere lo specifico accertamento che gli è richiesto. Nella scelta del servizio idoneo la Pretura di protezione dispone di un ampio margine di apprezzamento (cpv. 2 lett. b). L'assegnazione di termini di cui al capoverso 1 deve essere rispettosa del principio di celerità. La concessione di tripliche e di termini che eccedono quelli usuali possono infatti determinare inutili allungamenti dei tempi e il cristallizzarsi della litigiosità di parti contrapposte⁶⁴ (cpv. 3).

⁵⁸ COPMA, 2012, n. 1.189, pag. 75.

⁵⁹ BSK ZGB I-MARANTA, art. 446 n. 13 seg.

⁶⁰ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 6; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 446 CC n. 10 seg; COPMA, 2012, n. 1.190, pag. 76; COPMA, 2017, n. 5.23, pag. 165; DTF 122 I 53.

⁶¹ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 10.

⁶² BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 CC n. 32; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 10.

⁶³ FF 2006 6465; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 n. 14; BSK ZGB I-MARANTA, art. 446 N 33; CHK-STECK, art. 446 CC N 10; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 446 CC n. 18 s.; FHB Kindes-und Erwachsenenschutzrecht-MURPHY/STECK, n. 18.93; MEIER, Protection de l'adulte, n. 204; OFK ZGB-FASSBIND, art. 446 n. 2.

⁶⁴ Ciò è il caso per esempio in presenza di genitori litiganti per l'esercizio dei diritti di visita.

Art. 12 Collaborazione e assistenza amministrativa

Questo articolo esplicita l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti previsto agli artt. 314e cpv. 1 e 448 cpv. 1 CC, che è una conseguenza logica della massima inquisitoria illimitata. Tale obbligo mira a chiarire i fatti pertinenti e a permettere di ordinare misure di protezione appropriate. In questo senso, i partecipanti al procedimento e i terzi sono persone fisiche che detengono determinate informazioni che sono tenute a fornire, così come peraltro previsto dall'art. 160 cpv. 1 CPC⁶⁵, al bisogno con l'obbligo coattivo di collaborare loro imposto dalla Pretura di protezione (cpv. 1). Va fatta riserva per le procedure da ossequiare per le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale a norma dell'art. 314e cpvv. 2 e 3 CC e dell'art. 448 cpvv. 2 e 3 CC. Le autorità amministrative e giudiziarie a norma degli artt. 314e cpv. 4 CC e 448 cpv. 4 CC devono d'altro canto consegnare alla Pretura di protezione gli atti necessari, fare rapporto e fornire le informazioni, sempre che non vi oppongano interessi degni di protezione. Sull'obbligo di collaborare previsto da norme della presente legge si rinvia anche a quanto detto in relazione all'art. 18 (cpv. 2).

Art. 13 Audizione degli interessati

La disposizione prevede che nei procedimenti che riguardano il minore, per l'audizione del figlio si applica l'art. 314a CC, che corrisponde molto largamente all'art. 298 CPC applicabile nelle procedure di diritto della famiglia davanti al giudice. L'audizione costituisce uno degli elementi relativi alla partecipazione del minore nell'ambito di un procedimento ed ha una doppia componente; in quanto emanazione della personalità del minore, rappresenta un diritto di partecipazione alla procedura che lo concerne, ovvero un riconoscimento del suo ruolo quale soggetto attivo, ma serve anche per l'accertamento d'ufficio dei fatti nella misura in cui l'autorità acquisisce una "*immagine diretta e senza filtro dei desideri e dei bisogni del minore*" (art. 446 cpv. 1 CC per rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC)⁶⁶. In questo senso, la Pretura di protezione sente personalmente e in maniera adeguata il minore a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano; la stessa può affidare l'ascolto a un solo membro o a un terzo qualificato incaricato a tale scopo. L'audizione deve quindi essere eseguita da una persona che dispone delle necessarie competenze specifiche in materia di ascolto del minore. Nell'ottica di permettere al minore di esprimersi liberamente per rapporto ai genitori e proteggerlo da eventuali conflitti di lealtà, risulta quindi indispensabile limitare il contenuto della verbalizzazione solo alle risultanze essenziali per la decisione⁶⁷. L'art. 314a cpv. 2 seconda frase CC indica che i genitori vengono informati su tali risultanze. L'articolo qui in esame prevede di estendere al curatore tale informazione, come peraltro previsto dall'art. 298 cpv. 2 seconda frase CPC per l'audizione dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia. Un'ulteriore estensione ad altre persone interessate all'esito del giudizio non appare opportuna. L'articolo si prefigge infatti di tutelare gli interessi del minore, facendo giungere ai genitori e al curatore soltanto le informazioni essenziali di quanto riferito dal medesimo, ma non di tutelare gli interessi degli altri (cpv. 1 lett. a). Sempre nei procedimenti che riguardano il minore, per l'audizione dei genitori viene fatto rinvio all'art. 447 cpv. 1 CC e per i genitori

⁶⁵ MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 225.

⁶⁶ CommFam Protection de l'adulte, COTTIER, art. 314a CC n. 6 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, n. 1787; CR CC I, MEIER, art. 314a CC n. 2 seg.

⁶⁷ CR CC I, MEIER, art. 314a CC n. 19 seg.

affilianti all'art. 300 cpv. 2 CC⁶⁸. L'audizione può essere affidata a un solo membro (cpv. 1 lett. b).

Nei procedimenti che riguardano l'adulto per l'audizione dell'interessato viene fatto rinvio all'art. 447 cpv. 1 CC. Alla stregua di quanto previsto per il minore, anche in materia di adulto l'interessato è sentito personalmente, nella misura in cui ciò non appaia sproporzionato. L'ascolto può avvenire ad opera di un solo membro, ad eccezione dei casi in cui si prospetta un ricovero a scopo di assistenza o l'istituzione di una curatela generale⁶⁹ dove l'ascolto deve essere eseguito in maniera collegiale.

Il diritto di essere sentito consacrato dal diritto di protezione dell'adulto è più esteso di quello previsto dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cst.Cost.) o da quello dell'art. 53 CPC. La Pretura di protezione ha l'obbligo, infatti, di sentire personalmente – ovvero oralmente – la persona interessata nel quadro dell'istruzione di una misura di protezione, non risultando quindi sufficiente una presa di posizione scritta. In questo senso, l'audizione personale s'inscrive nel rispetto dell'autonomia della persona interessata (art. 388 cpv. 2 CC), contribuendo segnatamente all'accertamento dei fatti, alla protezione della personalità della stessa ed al rispetto del suo diritto di autodeterminazione sul piano procedurale⁷⁰(cpv. 2).

Art. 14 Rapporti sull'accertamento

La norma sancisce il principio che l'esito dell'accertamento dei fatti deve essere oggetto di un rapporto scritto da parte della persona o dei servizi che lo hanno eseguito. I rapporti mirano a chiarire una situazione di fatto o ad analizzare la situazione e il contesto in cui il minore o l'adulto interessati vivono e a formulare, se del caso, delle proposte di intervento. Il contenuto e l'estensione degli accertamenti e quindi del rapporto dipendono dal motivo dell'intervento dell'autorità. Le situazioni che fanno oggetto di simili rapporti possono essere molto differenti l'una dall'altra, per cui è difficile porre nel testo di legge o demandare ad un regolamento uno schema di trattazione e una struttura predefiniti⁷¹ (cpv. 1). Va evidenziato che la più recente dottrina giuridica mette l'accento sulla necessità di fare capo prioritariamente alle competenze specialistiche interne a motivo del carattere interdisciplinare dell'autorità di protezione. Questo ha il vantaggio di dare una risposta alle problematiche trattate in termini di tempo più contenute e di ridurre i costi solitamente importanti quando si fa capo a delle perizie giudiziarie. Si può peraltro constatare che il mancato intervento tempestivo ha spesso quale conseguenza un aggravamento delle situazioni. Per i minori le competenze interne possono essere quelle di uno psicologo o di un pedagogo; per gli adulti possono essere quelle di un medico psichiatra o geriatra, di un medico generalista con esperienza nel settore psichiatrico, ma anche di uno psicologo⁷².

Se per l'accertamento viene fatto capo a conoscenze specialistiche interne alla Pretura di protezione, le dichiarazioni del membro specialista devono tuttavia essere protocollate in

⁶⁸ CR CC I, MEIER, art. 314 CC n. 23.

⁶⁹ BSK ZGB I, MARANTA, art. 447 CC n. 26.

⁷⁰ STF 5A_902/2018 del 14 agosto 2019, consid. 4.2; STF 5A_706/2017 12 febbraio 2018, consid. 4.3.1.

⁷¹ COPMA, 2017, n. 3.72, pag. 109.

⁷² MEIER, Curatelle et expertise psychiatrique, un changement de perspective? in RMA 4/2024 pag. 247 e seg. (251 e 254); CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 390 CC n. 15; BSK ZGB I, BIDERBOST, art. 390 CC n. 9.

uno specifico rapporto⁷³ (cpv. 2). Deve in ogni caso essere salvaguardato il diritto di essere sentito dei partecipanti al procedimento sulle risultanze dei rapporti di accertamento di cui ai capoversi 1 e 2. Va evidenziato che questi rapporti non costituiscono delle perizie per cui le norme sulla ricusa e sulla partecipazione delle parti all'elaborazione dei quesiti peritali non sono applicabili⁷⁴. I partecipanti al procedimento non sono necessariamente coinvolti nell'accertamento⁷⁵, ma avranno comunque diritto di esprimersi sulle risultanze⁷⁶ (cpv. 3).

Art. 15 Perizie

Se il chiarimento di questioni di fatto rende necessario il parere di specialisti esterni, la Pretura di protezione ordina perizie da parte di uno o più periti. Trattasi di una possibilità che discende esplicitamente dall'art. 446 cpv. 2 terza frase CC, che si applica sia ai minori (su rinvio dell'art. 314 CC) che agli adulti⁷⁷. Per i minori entrano in considerazione sia specialisti operativi nel settore privato, sia servizi di supporto esterni dello Stato, in particolare per determinare le capacità genitoriali o altre problematiche specifiche del minore e dei suoi genitori. Per quanto attiene ai servizi di supporto esterni, oggi per le perizie e le valutazioni continue viene fatto capo ai Servizi dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC), ossia per gli adulti al Servizio psico-sociale (SPS) e per i minori al Servizio medico-psicologico (SMP) (cpv. 1). Per l'allestimento della perizia si applicano gli artt. 183 -188 CPC (cpv. 2).

Qualora per procedere all'esame peritale sia necessaria l'imposizione di un ricovero in un istituto contro la volontà della persona interessata, laddove per accertare i fatti è necessario chiarire le cause della malattia, si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 449 CC. Questa norma costituisce una *lex specialis* dell'obbligo di collaborare dell'art. 448 cpv. 1 CC⁷⁸. La Pretura di protezione deve in tal caso sempre rispettare il principio di proporzionalità e verificare se sono realizzate due condizioni cumulative, ovvero se la perizia psichiatrica è indispensabile e se la stessa non può essere effettuata in maniera ambulatoriale⁷⁹. Va precisato che l'istituto adeguato all'allestimento della perizia non sarà necessariamente di tipo psichiatrico, entrando in considerazione anche altri professionisti rispetto a un medico psichiatra. In particolare, per le persone con disturbi cognitivi affette da demenza, la diagnosi e/o l'incapacità di discernimento è in effetti fatta dal geriatra, dal neuropsicologo e molto raramente dallo psichiatra. In tali casi, l'istituto adeguato alla perizia è un reparto di geriatria/medicina interna e non una clinica psichiatrica (cpv. 3).

Art. 16 Testimonianze, documenti e ispezioni oculari

La disposizione sancisce l'applicazione diretta degli artt. 169 – 182 CPC in materia di testimonianza, documenti e ispezioni oculari.

⁷³ MEIER, Curatelle et expertise psychiatrique, un changement de perspective? in RMA 4/2024 pag. 251.

⁷⁴ COPMA, 2017, n. 5.23, pag. 165.

⁷⁵ COPMA, 2017, n. 5.23, pag. 165.

⁷⁶ CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 449 CC n. 11.

⁷⁷ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n.ri 18-19, che elenca le situazioni nelle quali è necessario ordinare una perizia.

⁷⁸ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449 CC n. 3 seg.

⁷⁹ CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 449 CC n. 3 seg; BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 n. 13 seg.; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449 CC n. 7 seg.

1.2.4 Capitolo quarto: Valutazione delle risultanze istruttorie

Questo Capitolo definisce la fase di valutazione delle risultanze istruttorie che segue quella dell'accertamento dei fatti, nell'ambito della quale la Pretura di protezione sistema i fatti, determina le informazioni mancanti, riunisce e poi elabora le soluzioni che entrano in considerazione.

Art. 17 Principio

Una volta acquisite le risultanze istruttorie, la Pretura di protezione procede ad un'analisi interdisciplinare, segnatamente determina e raccoglie le eventuali informazioni mancanti (lett. a) e valuta le soluzioni che entrano in considerazione, con o senza misure di protezione (lett. b). Le informazioni raccolte devono essere riunite e presentate in maniera coerente per determinare se sono state ottenute tutte le informazioni o se l'accertamento deve essere completato. In materia di protezione del minore, l'analisi interdisciplinare mira a determinare se è confermata la minaccia per il bene del minore ipotizzato all'inizio della procedura, se esiste un bisogno di protezione che richiede l'intervento con misure ufficiali o se sussiste una situazione di pericolo che le persone interessate o il minore capace di discernimento stesso non sono in grado di affrontare con gli appoggi necessari, segnatamente con il sostegno interno della famiglia o mediante l'assistenza dei servizi professionali. In materia di protezione dell'adulto, la stessa verte invece a confermare o escludere la sussistenza di una debolezza o un bisogno di protezione ipotizzato all'inizio della procedura, delle difficoltà alle quali la persona non riesce da sola a porre rimedio.

In entrambi i casi, i rapporti o le perizie ordinate nel quadro dell'accertamento rappresentano un aiuto prezioso per l'autorità interdisciplinare, che ne apprezzerà il relativo contenuto liberamente, discostandosene solo nella misura in cui ciò sia necessario soprattutto qualora gli stessi non risultano motivati in maniera professionale. Dopo l'analisi della problematica, la Pretura di protezione mette a fuoco una lista delle soluzioni che permettono – con o senza misure di protezione del minore o dell'adulto – di rispondere al bisogno di protezione o di salvaguardare il bene dell'interessato. Se risulta sufficiente un'assistenza nell'ambito privato e volontario, senza specifiche misure di protezione, per salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, la Pretura di protezione pone fine al procedimento mediante una decisione di chiusura. In caso di dubbi sull'efficacia di una simile assistenza, essa può invece sospendere eccezionalmente il procedimento per un periodo determinato⁸⁰.

Art. 18 Collaborazione dei servizi e delle autorità amministrative esterne

Per poter valutare delle soluzioni l'autorità può talvolta aver bisogno di informazioni in possesso dei servizi e delle autorità amministrative esterne. Queste sono tenute a fornirle, in ossequio all'art. 448 cpv. 4 CC – che prevede la riserva per la salvaguardia degli interessi degni di protezione, ossia la conformità al principio di proporzionalità nel passaggio di informazioni⁸¹ – ai fini dell'analisi interdisciplinare e dell'assunzione della responsabilità decisionale della Pretura di protezione.

⁸⁰ COPMA, 2012, n. 1.145, pag. 51 seg; COPMA, 2017, n. 3.74, pag. 113 seg.

⁸¹ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 448, n 27.

Quest'articolo si prefigge lo scopo di esplicitare l'obbligo di collaborazione e interazione tra la Pretura di protezione e i servizi e le autorità amministrative esterne, segnatamente del passaggio d'informazioni⁸², che è una conseguenza della massima inquisitoria prevista all'art. 446 CC e dell'obbligo di fornire le informazioni a norma degli artt. 314e cpv. 4 CC e 448 cpv. 4 CC⁸³. L'obbligo per questi servizi e autorità amministrative di dare le informazioni richieste è peraltro esplicitato anche in disposizioni di altri Cantoni⁸⁴. Una collaborazione acconcia ed efficace, deve dunque avvenire nel rispetto del ruolo importante, prioritario e centrale e della responsabilità decisionale della Pretura di protezione⁸⁵.

Art. 19 Discussione delle risultanze istruttorie e delle possibili soluzioni

Una volta individuate le possibili soluzioni che entrano in linea di conto, la Pretura di protezione le presenta in sede di udienza unitamente alle risultanze istruttorie, offrendo ai partecipanti al procedimento la possibilità di esprimersi. In questo modo viene garantito sia l'esercizio del diritto di essere sentito – che contribuisce a verificare che i risultati degli accertamenti condotti siano completi ed esatti – sia i diritti della personalità vista la partecipazione delle persone interessate all'elaborazione della decisione, la quale avrà poi delle conseguenze sul loro statuto giuridico (art. 29 Cost., art. 447 CC)⁸⁶. Salvo in caso di particolare urgenza (art. 445 CC), la Pretura di protezione organizza quindi le udienze necessarie per illustrare all'interessato il “materiale” raccolto e le possibili soluzioni individuate, riportando a verbale la posizione della persona interessata oppure permettendo alla stessa di presentare delle osservazioni scritte entro un termine stabilito dal pretore di protezione. Il diritto di replica e di duplica è garantito (cpv. 1). In questo ambito può assumere una rilevanza concreta la necessità di far conoscere alle persone interessate – ancor prima della formalizzazione di una decisione, in una o più udienze o incontri – il curatore, gli istituti di cura e servizi di sostegno e di controllo, le famiglie affidatarie e i centri educativi. Questo permette agli interessati di esprimersi riguardo alle scelte e di adattare le stesse in base alle loro esigenze, laddove ciò è possibile. La presentazione del curatore, degli istituti e dei servizi di sostegno e di controllo può essere delegata a un membro della Pretura di protezione, quella delle famiglie affidatarie e dei centri educativi a servizi esterni (cpv. 3).

1.2.5 Capitolo quinto: Deliberazione, decisione e costi procedurali

Questo capitolo definisce la deliberazione e la pronuncia della decisione, ovvero l'ultima fase dello svolgimento della procedura che porta all'adozione di una misura di protezione.

Art. 20 Deliberazione

La norma stabilisce che una volta conclusa la procedura di valutazione e dichiarata chiusa

⁸² CR CC I, PERRIN, art. 317 CC n. 3.

⁸³ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 448, ni 25-30.

⁸⁴ V. art. 78A cpv. 2 LaCC/GE; art. 15 cpv. 3 LVPAE/VD; art. 50 LPEA/BE.

⁸⁵ MEIER/ STETTLER, Droit de filiation, Losanna 2019, n. 1837; LARDELLI, Preture di protezione: l'interdisciplinarietà e il rapporto con i servizi di supporto, in RtiD I-2023, pag. 751 e seg, n. 7.2.

⁸⁶ COPMA, 2012, n. 1.145, pag. 51 seg; COPMA, 2017, n. 3.78, pag. 113 seg.; DTF 131 III 553, consid. 1.1 STF 5A_375/2008 dell'11 agosto 2008, consid. 1.5.1.

la discussione delle risultanze istruttorie⁸⁷, salvo nei casi di decisioni a giudice unico elencati dall'art. 38b LOG, i membri della Pretura di protezione deliberano interdisciplinariamente (cpv. 1). L'approccio interdisciplinare risulta fondamentale al momento della decisione, segnatamente per la determinazione e la motivazione delle soluzioni⁸⁸ (cpv. 1). La deliberazione ha luogo a porte chiuse e senza la presenza dei partecipanti al procedimento (cpv. 2). Qualora la soluzione scelta non presenti divergenze tra i membri, la deliberazione può avvenire tramite circolazione dell'incarto (cpv. 3).

Art. 21 Decisione a) Contenuto

Per il contenuto della decisione la norma rimanda all'art. 238 CPC (cpv. 1). La norma qui proposta si differenzia dagli articoli del CPC menzionati in relazione ai contenuti del dispositivo nell'ambito dell'istituzione di una misura di protezione. In tale caso appare infatti necessario indicare segnatamente: per la curatela, la forma di curatela e le eventuali combinazioni, le eventuali limitazioni dell'autorità parentale o della capacità civile dell'interessato, i compiti o le attribuzioni del curatore, come pure la sua remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato. Per la formulazione di questo capoverso ci si è ispirati all'art. 36 dell'avamprogetto della Legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti⁸⁹(cpv. 2).

Art. 22 b) Notificazione e motivazione

La notificazione e la motivazione rappresentano momenti cruciali per la determinazione degli effetti della decisione nella sfera giuridica dell'interessato. Nell'ambito del diritto di protezione del minore e dell'adulto, le stesse risultano oltremodo fondamentali per la conseguente attuazione delle misure prese dall'autorità. Tenuto conto di quanto raccomandato dalla COPMA, la norma dispone che la decisione debba essere notificata e motivata per scritto ai partecipanti al procedimento e l'anticipo delle stesse in sede di udienza da parte di almeno un membro della Pretura di protezione nella misura in cui la decisione incide gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato. La comunicazione orale alle persone interessate dai provvedimenti di protezione è tesa ad assicurare la comprensione della decisione⁹⁰. La necessità di una motivazione scritta si giustifica in questa materia innanzitutto nella misura in cui la persona interessata deve essere informata sulla condizione di debolezza e di bisogno di protezione, come pure sui cambiamenti sui quali lei stessa e il curatore devono lavorare. È proprio a partire dalla motivazione della decisione che il curatore può valutare la situazione della persona sottoposta a curatela e pianificare le tappe del mandato e dei suoi interventi⁹¹. Questa valutazione non può in effetti emergere dalla semplice consultazione degli atti che hanno

⁸⁷ V. DTF 143 III 272, consid. 2.3.2 con rinvii; STF 5A_809/2024 del 6 giugno 2025, consid. 3.1; STF 5A_79/2025 del 20 maggio 2025, consid. 2.3.1; dopo la dichiarazione di chiusura della discussione delle risultanze istruttorie, fatti e mezzi di prova nuovi non sono più ammessi.

⁸⁸ COPMA, 2012, n. 1.146, pag. 53 seg; COPMA, 2017, n. 3.81, pag. 116 seg.

⁸⁹ Rapporto e avamprogetto per una Legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, STECK, giugno 2003, Allegato 1, pag. 42.

⁹⁰ WIDER, Le professionnalisme grâce à l'interdisciplinarité, in RMA 6/2022 pag. 495 e seg, (499); COPMA, 2012, n. 1.146, pag. 53 seg; COPMA, 2017, n. 3.83, pag. 116 seg.

⁹¹ Raccomandazione della COPMA per la nomina del curatore appropriato del 29 novembre 2024, p.to 6.2 pag. 24.

portato alla decisione⁹². Come possono del resto, ad esempio, genitori, curatori, strutture di accoglienza e servizi preposti al controllo lavorare assieme per migliorare la situazione di vita di un minore se non dispongono di una motivazione dettagliata fornita dall'autorità che ha deciso (cpv. 1).

Per la decorrenza dei termini di reclamo fa stato la notifica per scritto (cpv. 2). Resta riservata la rinuncia alla motivazione per scritto in applicazione dell'art. 239 CPC per le decisioni a giudice unico (art. 38b LOG e altri articoli della presente legge) che vengono evase in procedura sommaria (artt. 272 e 273 CPC) o d'ufficio. Trattasi in effetti di situazioni che non necessitano dell'esame interdisciplinare e che non implicano ingerenze autoritarie nella sfera personale⁹³ (cpv. 3).

Art. 23 c) Comunicazione

Nell'ottica di garantire l'informazione in determinate circostanze, il legislatore federale ha sancito l'obbligo di comunicazione delle decisioni inerenti la protezione del minore e dell'adulto in alcune disposizioni civili, penali e relative al diritto degli stranieri, in ragione segnatamente alle implicazioni giuridiche che si possono generare. In questo senso, la normativa impone alla Pretura di protezione di attenersi a tale obbligo quando ordina, modifica o revoca misure di protezione, dandone senza indugio comunicazione alle autorità, alle persone e nelle situazioni elenca dagli artt. 449c CC, 451 CC, 20 DPmin e 97 cpv. 3 lett. d^{quinq} della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione⁹⁴. Trattandosi di comunicazioni di tipo amministrativo, la competenza esecutiva viene affidata al pretore di protezione⁹⁵ (cpv. 1). In caso di cambiamento della Pretura di protezione competente spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni (cpv. 2).

Art. 24 Spese giudiziarie a) Spese processuali

La norma prevede che sono spese processuali quelle definite dall'art. 95 cpv. 2 CPC, comprensive di quelle della rappresentanza del minore nel procedimento a norma dell'art. 314a^{bis}CC⁹⁶, queste ultime fissate secondo i criteri di computo stabiliti dal regolamento. Il curatore di rappresentanza ex art. 314a^{bis} CC svolge un ruolo centrale nell'attuazione di una giustizia a misura di bambini e adolescenti. La sua nomina ha infatti un impatto diretto sulla procedura davanti alla Pretura di protezione, sulle interazioni con le parti e tra di loro e del lavoro della rete formale⁹⁷. In merito ai criteri di computo – di competenza del diritto cantonale – che dovranno essere stabiliti dal regolamento, va evidenziato che il Tribunale federale ha giudicato arbitraria l'applicazione di tariffe forfetarie per tale compenso ritenendolo non compatibile con il diritto del minore a una

⁹² KURT AFFOLTER-FRINGELI, Begründungspflicht für Massnahmenentscheide der KESB, RMA 6/2020, pag. 531 e seg. (533-535).

⁹³ KURT AFFOLTER-FRINGELI, in RMA 6/2020, pag. 531 e seg. (533-535).

⁹⁴ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449c CC n. 12 seg.

⁹⁵ MEIER, La règle de collégialité des décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, in Mélanges D. Tappy, in seguito MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641 seg., pag. 658-659.

⁹⁶ BSK ZGB I, AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, art. 314a^{bis} CC n. 56; BK, BIBEROST 314a^{bis} n. 3 CC; CR CC I, MEIER, art. 314a^{bis} CC, n. 29 e seg.; MEIER, Droit de filiation, n. 756; DELL'ORO/GIANELLA-FRIEDEN, Il curatore di rappresentanza del minore dinanzi all'Autorità di protezione, sviluppi giurisprudenziali in relazione all'art. 314a^{bis} CC, in RMA 4/2025, pag. 251 seg., 259; STF 5A_392/2020 del 16 dicembre 2020, consid. 1.1; STF 5A_701/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 1 (non publ. In DTF 142 III 153) e rinvii.

⁹⁷ DELL'ORO/GIANELLA-FRIEDEN, in RMA 4/2025, pag. 251 seg, pag. 260.

rappresentanza effettiva. Deve infatti esistere un legame concreto tra il tempo consacrato dal curatore per l'espletamento del mandato e l'importo erogato per retribuire la prestazione svolta. Il Tribunale federale si è espresso a favore di un compenso basato su un dispendio ragionevole. Di centrale importanza appare dunque, al momento della sua nomina, la definizione chiara di ciò che rientra nel mandato conferito di modo che il curatore sia consapevole di quale sforzo possa (e debba) essere profuso per adempiere in maniera efficace al mandato e, nel contempo, non rischi obiezioni sul compenso richiesto.

Anche laddove il curatore nominato non fosse un avvocato⁹⁸ ma una figura professionale diversa, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale la Pretura di protezione sarà chiamata a fissare la sua retribuzione sulla base delle tariffe professionali applicabili nel rispettivo settore – usualmente più basse di quelle degli avvocati – in considerazione di un dispendio orario ragionevole per un'efficace rappresentanza del minore⁹⁹. Non rientrano invece nelle spese processuali quelle della rappresentanza dell'adulto nel procedimento a norma dell'art. 449a CC, che possono, se del caso, essere recuperate quali spese ripetibili in applicazione dell'art. 25 cpv. 1¹⁰⁰ (cpv. 1).

In relazione alla tassa di giustizia, viene prevista la possibilità per la Pretura di protezione di applicare alle proprie decisioni due differenti tipi di esborsi forfettari: da fr. 20.- a fr. 1'000.- per l'approvazione o il rifiuto della contabilità e dei rapporti ai sensi degli artt. 415 cpv. 1 e 2 e 425 cpv. 2 CC e per il consenso agli atti e negozi ai sensi dell'art. 416 cpv. 1 e 3 CC, rispettivamente fino a fr. 5'000.- per ogni altra decisione (cpv. 2). La Pretura di protezione può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali avuto riguardo dei capoversi 4 e 5 o chiedere degli anticipi sulle stesse (cpv. 3). Al fine di garantire una maggiore trasparenza, vengono qui esplicitati e codificati i principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull'accollo delle spese processuali nei procedimenti di protezione¹⁰¹. Essi prevedono che: qualora la procedura si concluda con l'emanazione o la modifica di misure di protezione, tali spese devono essere addebitate all'interessato, che viene dunque considerato soccombente o, se questi non può farvi fronte, a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento. Se la procedura si conclude senza l'adozione di misure di protezione, le spese non possono essere accollate all'interessato o a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento, a meno che le abbiano provocate con un comportamento repressibile (cpv. 4 e 5). Sono riservate le disposizioni della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) (cpv. 6). Le procedure in materia di ricovero a scopo di assistenza sono di regola gratuite (cpv. 7).

Art. 25 b) Spese ripetibili

La norma riprende la definizione prevista dall'art. 95 cpv. 3 CPC per le spese ripetibili (cpv. 1), permettendo alla Pretura di protezione di addossare i costi della rappresentanza dell'adulto nel procedimento a norma dell'art. 449a CC alla parte soccombente¹⁰² (cpv. 2). Le ripetibili vengono assegnate secondo le tariffe fissate dal regolamento. Viene altresì

⁹⁸ Sulla possibilità di nominare curatori non giuristi vedi DELL'ORO/GIANELLA-FRIEDEN, in RMA 4/2025, pag. 251 seg, pag. 256-257.

⁹⁹ DELL'ORO/GIANELLA-FRIEDEN, in RMA 4/2025, pag. 251 seg, pag. 260.

¹⁰⁰ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449a CC n. 26; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 236 e nota marginale 377; DELL'ORO/GIANELLA-FRIEDEN, in RMA 4/2025, pag. 251 seg, pag. 259 e nota marginale 75; DTF 143 III 183, consid. 4.2.3.

¹⁰¹ Sentenza CDP del 1. ottobre 2020, Inc. 9.2020.47, consid. 2.3 e riferimenti menzionati.

¹⁰² MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 377; RMA 6/2021 pag. 523 seg.

concessa ai partecipanti al procedimento la possibilità di presentare una nota delle loro spese (cpv. 3).

Art. 26 c) Ripartizione e liquidazione

La norma esplicita che, per quanto non regolato ai precedenti artt. 24 e 25 sono applicabili per analogia gli artt. 104-112 CPC.

1.3 Titolo III: Procedura davanti alla Camera di protezione

Questo titolo regola la procedura davanti alla Camera di protezione, conformemente alla normativa prevista dal Codice civile e dalla giurisprudenza cantonale in materia.

Art. 27 Autorità di vigilanza

Conformemente a questo articolo, la Camera di protezione è confermata autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 441 cpv. 1 CC. L'assegnazione della vigilanza generale alla Camera competente per i reclami è un'opzione esplicitamente ammessa dal diritto federale e promossa dalla COPMA, che suggerisce, appunto, l'istituzione di un ispettorato annesso all'autorità di reclamo, come già in atto nel nostro Cantone. La scelta di ancorare l'ispettorato con compiti di vigilanza all'autorità giudiziaria di reclamo ai sensi dell'art. 450 CC presenta il vantaggio di facilitare il passaggio delle informazioni¹⁰³.

La vigilanza deve assicurare l'applicazione corretta e uniforme del diritto di protezione materiale e procedurale, con l'obiettivo di sviluppare e garantire la qualità della protezione del minore e dell'adulto. La supervisione viene effettuata in modo preventivo, in particolare verificando l'attività delle autorità di protezione (ispezioni e rapporti periodici), come pure emanando direttive, circolari e raccomandazioni. Può anche avvenire con intervento diretto nell'organizzazione e nella gestione delle attività nel caso in cui queste non vengano gestite correttamente (direttive per la correzione delle disfunzioni osservate, in generale o in relazione a una situazione specifica)¹⁰⁴. Tuttavia l'attività di supervisione non deve mettere in discussione l'indipendenza della Pretura di protezione, motivo per cui l'autorità di vigilanza non può correggere una decisione presa da quest'ultima autorità in un caso concreto. Solo in presenza di un reclamo la Camera di protezione, alla quale il diritto cantonale ha attribuito la competenza di decidere quale autorità di seconda istanza, può pronunciarsi nel merito e modificare la decisione¹⁰⁵ (cpv. 1).

Al fine di garantire l'indipendenza dell'autorità chiamata a pronunciarsi in seconda istanza, la ripartizione dei compiti di vigilanza tra la Camera di protezione e l'ispettorato deve essere regolamentata¹⁰⁶. Va evidenziato che il Consiglio federale non ha tutt'oggi fatto uso della facoltà concessagli dall'art. 441 cpv. 2 CC di emanare disposizioni sulla vigilanza, per cui non ci sono norme federali superiori che impongano una regolamentazione e di conseguenza i Cantoni dispongono di un ampio margine in tal senso. Ciò permette una certa flessibilità ed adattabilità alla prassi che verrà sviluppata dalla Commissione

¹⁰³ CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 441 CC n. 3.

¹⁰⁴ DELL'ORO/DE LUZE, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione in RtiD II-2021, pag. 799 e seg., 822 n. 6. 2; STF 5A_422/2020 del 25 novembre 2020, consid. 1.3.2; MEIER, Protection de l'adulte, n. 154 e 155.

¹⁰⁵ DELL'ORO/DE LUZE, in RtiD II-2021, pag. 799 e seg., n. 6.1.

¹⁰⁶ COPMA 2012, n. 1.79 pag. 28.

amministrativa delle Preture di protezione. Quest'ultima per i suoi compiti di coordinamento e amministrazione generale della Pretura di protezione, tesi a conseguire un'uniformità organizzativa e procedurale su tutto il territorio cantonale, fungerà da tramite per l'implementazione delle istruzioni e delle direttive emanate dall'autorità di vigilanza¹⁰⁷ (cpv. 2). Essendo la Pretura di protezione un'autorità giudiziaria, in caso di inadempienze con necessità di intervento disciplinare, la competenza sanzionatoria nei confronti del Pretore di protezione e dei membri specialisti è del Consiglio della magistratura conformemente alla LOG e al suo regolamento. Va rilevato che l'art. 74 cpv. 1 LOG, in relazione con l'art. 2 cpv. 1^{bis} LOG, parifica i membri specialisti ai magistrati. Gli altri funzionari della Pretura di protezione che svolgono un ruolo nel servizio di supporto (socio-giuridico, amministrativo e rendiconti), non disponendo di un potere decisionale proprio, non sono sottoposti al potere sanzionatorio del Consiglio della magistratura, quanto piuttosto a quello dell'autorità di nomina (art. 32 e seg. LORD) (cpv. 3).

Art. 28 Reclamo a) per le decisioni finali e cautelari

La norma tiene conto della procedura prevista in materia dagli artt. 450 seg. CC, disponendo che le decisioni finali della Pretura di protezione e del Pretore di protezione che agisce quale giudice unico possono essere oggetto di un reclamo ordinario davanti alla Camera di protezione entro 30 giorni dalla loro notificazione, quelle cautelari entro 10 giorni (cpv. 1). Il reclamo rappresenta l'unico mezzo di impugnazione nell'ambito del diritto di protezione del minore e dell'adulto, ritenuto che la misura ordinata deve poter essere revocata o modificata in qualsiasi momento¹⁰⁸. Per la legittimazione attiva e i motivi di reclamo viene fatto esplicito rinvio alle normative previste agli artt. 450 – 450a CC (cpv. 2). Il reclamo in questa materia rappresenta un rimedio giuridico simile all'appello previsto dall'art. 308 seg. CPC, visto l'ampio potere di esame riservato dal legislatore federale all'autorità giudiziaria di reclamo, libera di esaminare i fatti e anche le questioni di opportunità (art. 450a CC)¹⁰⁹. In questo senso, esso ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione, il pretore di protezione che agisce quale giudice unico o la Camera di protezione, dispongano altrimenti (cpv. 3).

Art. 29 b) per le altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali

La dottrina e la giurisprudenza precisano che gli artt. 450 e 450a CC relativi alla legittimazione attiva e ai motivi di reclamo in materia di protezione del minore e dell'adulto non si applicano alle altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali¹¹⁰. Da ciò la necessità di regolamentare con un articolo specifico la via del reclamo per tali decisioni, ossia la Camera di protezione nel termine di 10 giorni dalla loro notificazione. Vista la particolarità della materia si giustifica l'attribuzione della competenza decisionale sul reclamo alla Camera di protezione e non alla Terza Camera civile del Tribunale di appello. L'articolo in esame, alla stregua di quanto previsto dall'art. 319 lett. b CPC, distingue due situazioni nelle quali le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima

¹⁰⁷ Messaggio CdS n. 8097 del 22.12.2021 pag. 51-52; LARDELLI, Preture di protezione e servizi di supporto, Tra interdisciplinarietà, prevenzione, protezione e perseguimento penale, in RMA 6/2023 n. 2.2 pag. 551.

¹⁰⁸ COPMA, 2012, n. 1.146, pag. 53 seg; COPMA, 2017, n. 3.83, pag. 116 seg.

¹⁰⁹ CR CC I, TAPPY, art. 450 CC n. 13 seg.

¹¹⁰ CR CC I, TAPPY, art. 450a CC n. 37; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450 CC n. 17 seg. ; MEIER, Droit de protection de l'adulte, n.250 seg. ; BSK ZGB I, DROESE/STECK, art. 450 n. 22 seg.; STF 5D_100/2014 del 19 settembre 2014, consid. 2.2.3.2.

istanza possono essere impugnate. Indica in primo luogo i casi stabiliti dalla presente legge – ossia segnatamente le decisioni della Pretura di protezione sulla contestazione degli atti di curatori o altre persone e servizi incaricati (art. 48 della legge in applicazione dell'art. 419 CC) – o dalle disposizioni del diritto processuale civile (CPC) applicabili in via sussidiaria (art. 450f CC) (cpv. 1 lett. a)¹¹¹. Questo articolo, per i casi non espressamente previsti dalla legge, indica poi che il reclamo contro una disposizione ordinatoria processuale o un'altra decisione processuale è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile¹¹². Rientrano nella tipologia di questo articolo segnatamente le decisioni sull'assunzione delle prove (cpv. 1 lett. b).

Per l'effetto sospensivo viene fatto rinvio all'art. 325 CPC che prevede che il reclamo non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC) e le condizioni alle quali l'autorità giudiziaria superiore può sospendere l'esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 2 CPC) (cpv. 2).

Art. 30 c) Per denegata o ritardata giustizia

La disposizione riprende la possibilità di presentare in ogni tempo un reclamo per denegata o ritardata giustizia prevista all'art. 450 cpv. 2 CC (cpv. 1). In virtù dell'art. 29 cpv. 1 Cost., l'autorità ha infatti l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole, ovvero giustificato dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti¹¹³. Nell'ambito del reclamo, la Camera di protezione dà alla Pretura di protezione l'opportunità di presentare le proprie osservazioni (cpv. 2).

Art. 31 d) In materia di ricovero a scopo di assistenza

La norma riprende il tenore delle disposizioni speciali previste in materia di ricovero scopo di assistenza dall'art. 450e CC, adottate dal legislatore federale in considerazione dell'importante incidenza sulla libertà personale che questo tipo di collocamento comporta¹¹⁴. Viene esplicitato che le decisioni della Pretura di protezione in materia di ricovero a scopo di assistenza possono essere impugnate alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione, che è tenuta a rispettare la procedura di cui all'art. 54 cpv. 1 LASP (cpv. 1).

Il reclamo non deve essere motivato e non ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione dispongano altrimenti. È quindi sufficiente che il reclamante esprima in maniera riconoscibile la sua volontà di contestare la misura ordinata¹¹⁵. L'assenza dell'effetto sospensivo si giustifica nel fatto che questo genere di ricovero è spesso pronunciato in una situazione di crisi che mette in gioco la salute stessa o la vita della persona interessata o dei terzi¹¹⁶. Se la persona ricoverata a scopo di assistenza soffre di turbe psichiche, la decisione della Camera di protezione è presa sulla

¹¹¹ Per un elenco dei casi stabiliti dalle disposizioni del CPC vedi BORELLA in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed. Vol. 3, art. 319 CPC n. 18-20.

¹¹² Sul concetto e sulla casistica di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile vedi BORELLA in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed. Vol. 3, art. 319 CPC n. 21-34.

¹¹³ CR CC I, TAPPY, art. 450a CC n. 25 seg; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450a CC n. 12; DTF 119 Ia 237; DTF 142 III 732 consid 3.4.1; STF 5A_291/2024 del 28 febbraio 2025, consid. 2.1.4.

¹¹⁴ CR CC I, TAPPY, art. 450e CC n. 1 seg; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450e CC n. 1 seg.

¹¹⁵ CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450e CC n. 6 seg.

¹¹⁶ CR CC I, TAPPY, art. 450e CC n. 14 seg

base di una perizia di uno specialista (cpv. 3). Di regola, la Camera di protezione sente personalmente l'interessato. Se necessario, ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (cpv. 4). Di regola, la Camera di protezione decide entro 5 giorni feriali dal ricevimento del reclamo (cpv. 5).

Art. 32 e) norme comuni di procedura

In questa disposizione viene esposto l'*iter* procedurale previsto in caso di reclamo, il quale prevede che Camera di protezione notifichi il reclamo alla Pretura di protezione o al pretore di protezione che agisce quale giudice unico e li inviti a trasmettere l'incarto completo con la sentenza impugnata e presentare le proprie eventuali osservazioni (cpv. 1). Viene altresì sancita la possibilità per l'autorità giudiziaria di reclamo di prescindere dal richiedere osservazioni se il reclamo di cui agli artt. 28-30 è manifestamente improponibile o manifestamente infondato (cpv. 2). Nell'ambito della procedura di reclamo, conformemente all'art. 450d cpv. 2 CC, l'autorità di protezione decidente, anche se autorità giudiziaria, invece di presentare le proprie osservazioni può riesaminare la decisione impugnata ed emanarne una nuova (cpv. 3). La Camera di protezione procede in seguito all'intimazione del reclamo e delle eventuali osservazioni di cui al capoverso 1 lettera b agli altri partecipanti al procedimento. Essa può ordinare un secondo scambio di scritti e procedere all'assunzione di prove, può tenere udienza o decidere in base agli atti (cpv. 4).

Art. 33 Procedura in materia di rapimento internazionale di minori

La normativa enuncia che la Camera di protezione agisce quale istanza unica cantonale per le decisioni in materia di rapimento internazionale di minori (cpv. 1) e che nell'ambito della trattazione di tale materia sono applicabili le norme della procedura sommaria degli artt. 302 e 252 – 255 CPC e le disposizioni specifiche contenute nella LF-RMA (cpv. 2). Viene inoltre sancito che l'autorità di esecuzione in caso di decisioni di rientro dei minori secondo l'articolo 12 capoverso 1 LF-RMA è la Camera di protezione, rispettivamente che le modalità organizzative del rientro del minore sono definite dal regolamento (cpv. 3).

Art. 34 Spese giudiziarie e anticipi

La disposizione tratta la regolamentazione delle spese giudiziarie e degli anticipi per la procedura dinnanzi alla Camera di protezione. Prevede la possibilità dell'applicazione degli artt. 24 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b, 25 e 26 della presente legge (cpv. 1). Sancisce inoltre che il reclamante è tenuto a versare alla Camera di protezione un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presumibili e l'assegnazione da parte della stessa di un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del reclamo (cpv. 2). La Camera ha tuttavia la possibilità di rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo se vi sono motivi che lo giustificano (cpv. 3). Per quanto attiene invece alle spese della procedura in materia di rapimento internazionale dei minori, viene fatto rinvio all'art. 14 LF-RMA (cpv. 4).

1.4 Titolo IV: Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni

In questo titolo vengono trattati due mezzi di impugnazione straordinari, quali l'interpretazione e la rettifica, e l'esecuzione generale delle decisioni.

Art. 35 Interpretazione e rettifica

Nell'ambito del diritto di protezione del minore e dell'adulto, l'interpretazione e la rettifica sono due mezzi di impugnazione straordinari che possono tornare utili per rimediare in maniera semplice ad alcune imperfezioni delle decisioni. Resta tuttavia escluso lo strumento straordinario della revisione previsto agli artt. 328-333 CPC in ragione dell'assenza di forza di cosa giudicata materiale delle decisioni¹¹⁷. La Pretura di protezione, quale autorità di prima istanza, ha infatti il potere di riesaminare in ogni tempo la propria decisione in caso di cambiamento delle circostanze o, nell'ambito di un reclamo, se si convince che la decisione impugnata si rivela ingiustificata o basata su informazioni errate (art. 450d cpv. 2 CC)¹¹⁸. In questo senso, viene previsto che per l'interpretazione e la rettifica è applicabile l'art. 334 CPC.

Art. 36 Esecuzione delle decisioni

Alla stregua di quanto previsto dall'art. 450g CC, viene regolamentata l'esecuzione coattiva delle decisioni in materia di protezione del minore e dell'adulto. Viene esplicitato che la Pretura di protezione detiene la competenza per eseguire le decisioni da lei pronunciate. Qualora la Pretura di protezione o la Camera di protezione abbiano già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente e, se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia; di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate (cpv. 1). Inoltre viene sancito che le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti per l'esecuzione coattiva e che, se necessario, sono affiancate dai servizi per la protezione dei minori o degli adulti indicati dal regolamento (cpv. 2). Viene altresì prevista l'applicazione per analogia degli artt. 335 - 346 CPC relativi all'esecuzione (cpv. 3).

1.5 Titolo V: Attuazione delle misure di protezione

Questo titolo regola le norme organizzative e procedurali per l'attuazione delle misure di protezione "d'autorità" del diritto civile, quelle precauzionali personali e applicabili per legge (Capitolo I) e quelle ufficiali (Capitolo II), con il concorso centrale della Pretura di protezione.

1.5.1 Capitolo primo: Misure precauzionali personali e misure applicabili per legge

Art. 37 Deposito del mandato precauzionale e delle direttive anticipate

La norma mira ad ottimizzare ulteriormente l'attuazione pratica delle due misure precauzionali personali stabilite dalla legge (artt. 360 seg. e 370 seg. CC). La stessa tiene in particolare conto del recente progetto legislativo sottoposto dal Consiglio federale ai Cantoni¹¹⁹, sancendo la possibilità per l'interessato di depositare il mandato precauzionale e le direttive del paziente presso la Pretura di protezione o servizi di deposito stabiliti dal regolamento. Va peraltro rilevato che alcuni Cantoni hanno già predisposto il deposito

¹¹⁷ CR CC I, TAPPY, art. 450 CC n. 25 seg.

¹¹⁸ CR CC I, TAPPY, art. 450d CC n. 17 seg.

¹¹⁹ Rapporto esplicativo del Consiglio federale per l'avvio della procedura di consultazione Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), 22 febbraio 2023, Berna, pag. 24 e 53, in relazione al mandato precauzionale.

presso l'Autorità di protezione anche delle direttive anticipate¹²⁰(cpv. 1). Viene demandata al regolamento la definizione delle modalità di tenuta in deposito e di consultazione degli atti (cpv. 2).

Art. 38 Interventi della Pretura di protezione

Questa norma prevede che sia il pretore di protezione ad eseguire gli interventi di cui agli art. 368 CC per il mandato precauzionale, 373 CC per le direttive del paziente, 376 CC per il diritto legale di rappresentanza e 381 CC per la rappresentanza in caso di provvedimenti medici. Trattasi per lo più di interventi legati alla sorveglianza di questi istituti giuridici, che necessitano spesso di disposizioni attuative e interpretative rapide per le quali l'esame interdisciplinare non è necessario. Il pretore di protezione ha comunque la possibilità di coinvolgere anche gli altri membri del collegio laddove ritenga necessario l'esame interdisciplinare, per il principio secondo il quale "*chi può il più, può il meno*"¹²¹ (cpv. 1). Invece se i poteri di rappresentanza devono essere revocati in tutto o in parte e messa in atto una curatela sostitutiva di tali poteri, la riflessione interdisciplinare risulta necessaria¹²² (cpv. 2). La procedura è retta dalla massima d'ufficio e dai principi di cui agli artt. 446 – 448 CC¹²³ (cpv. 3).

Art. 39 Soggiorno in istituto di accoglienza o cura a) Principi e distinzioni

Questa norma indica che gli artt. 382-387 CC si applicano al soggiorno in istituto di accoglienza o di cura se l'interessato incapace di discernimento non si oppone al suo ingresso in istituto¹²⁴ (cpv. 1). Il bisogno particolare di protezione e le relative misure istaurate per legge dagli art. 382 e seg. CC è giustificato dalla relazione speciale di dipendenza che interviene tra la persona incapace di discernimento e gli istituti di accoglienza o quelli di cura (*Wohn-und Pflegeeinrichtungen, établissement médico-social ou home*)¹²⁵. Malgrado la formulazione, per gli istituti di accoglienza la legge federale non limita l'applicazione alle case per anziani ma le estende agli istituti che accolgono adulti e minori che soffrono di una disabilità mentale¹²⁶. Sono invece escluse le strutture che non offrono l'alloggio come i foyer d'accoglienza di giorno e gli atelier per l'occupazione.

La tipologia di istituti presenti sul territorio cantonale è variegata per forma (società commerciale, fondazione, associazione, ecc.) e natura (ente pubblico o privato) giuridica. L'elencazione degli istituti ai quali si applicano le norme federali è essenziale a causa dei compiti di intervento attribuiti alle Preture di protezione; essa viene demandata al regolamento (cpv. 2). Questo articolo distingue pure le norme degli artt. 382-387 CC da quelle degli art. 426 e seg. CC e della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP) che dandosi gli estremi si applicano in caso di collocamento imposto all'interessato. Queste ultime normative regolamentano infatti il ricovero a scopo di assistenza delle persone maggiorenni o minorenni alle quali questa misura può essere imposta, poco importa che siano o meno sotto curatela o capaci o incapaci di

¹²⁰ CR CC I, JUNOD, art. 371 CC n. 28.

¹²¹ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641 seg., 651.

¹²² MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 660-661.

¹²³ MEIER, Droit de protection de l'adulte, ni.180 e 1124.

¹²⁴ CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 17; MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 618.

¹²⁵ CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 27.

¹²⁶ CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 7.

discernimento¹²⁷. Nell'attuazione dei due istituti giuridici la distinzione non è sempre facile. Il legislatore federale è tuttavia partito dall'idea che le norme del ricovero a scopo d'assistenza degli art. 426 e seg. CC e la LASP non si applicano se l'interessato entra volontariamente in istituto, in quanto sarebbe eccessivo applicare questo regime ad ogni persona incapace di discernimento che necessita delle cure richieste dal suo stato di dipendenza. La situazione è invece diversa se l'interessato si oppone all'ingresso in istituto benché la sua situazione lo imponga. In tal caso si devono applicare le accresciute garanzie procedurali del ricovero a scopo d'assistenza¹²⁸.

Nell'applicazione pratica è importante che gli istituti, al momento del collocamento e durante la permanenza dei loro utenti, mettano in atto delle chiare procedure di verifica sull'adesione al collocamento assicurandosi che le persone interessate siano adeguatamente informate sui propri diritti. In tal senso, è importante che le unità amministrative preposte all'autorizzazione dell'esercizio e al finanziamento sollecitino e verifichino l'implementazione di tale procedura (cpv. 3).

Art. 40 b) Restrizione della libertà di movimento

In questa normativa viene esplicitata l'applicazione diretta della procedura prevista dagli artt. 383-384 CC in caso di restrizione della libertà di movimento delle persone che risiedono negli istituti di accoglienza o cura. La libertà di movimento rappresenta una componente della libertà personale garantita dalla Costituzione (artt. 10 cpv. 2 e 31 Cost.) e può essere ristretta soltanto alle condizioni previste dall'art. 36 Cost. In questo senso la citata normativa federale fornisce una base legale formale per l'adozione delle misure che limitano la libertà di movimento¹²⁹ (cpv. 1). L'articolo esplicita anche l'applicazione, ammessa dalla dottrina, delle citate norme federali anche ai soggiorni di breve durata¹³⁰ (cpv. 2).

Art. 41 c) Intervento della Pretura di protezione

Analogamente a quanto previsto per gli interventi dell'art. 38, spetta al pretore di protezione intervenire in caso di contestazione di una misura restrittiva della libertà personale (cpv. 1). Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, la modifica o la revoca, e se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza dell'istituto indicata dalle rispettive normative settoriali in materia di istituti di accoglienza o di cura. Oggi la vigilanza è esercitata: dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio¹³¹, dall'Ufficio degli invalidi¹³² e per gli aspetti sanitari (anche relativi alla contenzione farmacologica), dal Medico cantonale¹³³ (cpv. 2). Se deve essere ordinata una misura di protezione dell'interessato, il pretore di protezione coinvolge nella decisione il collegio interdisciplinare¹³⁴ (cpv. 3). Anche per questa tipologia d'interventi della Pretura di protezione si applicano i principi procedurali già evocati all'art. 38 cpv. 3 della presente Legge (cpv. 4).

¹²⁷ CR CC I, DELABAYS/DELALOYE, art. 426 CC, n.9.

¹²⁸ CR CC I, DELABAYS/DELALOYE, art. 426 CC, n. 7; Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6428).

¹²⁹ CR CC I, VAERINI, art. 383 CC n. 1 seg.; COPMA, 2012, n. 11.11, pag. 268 seg.

¹³⁰ CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 30.

¹³¹ Artt. 1 e 3 lett. c ed e RLanz.

¹³² Art. 15 RLISPI.

¹³³ Art. 26 LSan in relazione con l'art. 19 cpv. 3 LSan.

¹³⁴ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 661.

Art. 42 d) Persona di fiducia

Questa norma riprende il principio dell'art. 386 cpv. 1 e 2 CC che vuole favorire i contatti con l'esterno della persona incapace di discernimento che risiede in istituto. Trattasi di un aspetto importante della protezione della personalità del residente. Lo scopo è di garantire l'aiuto di una persona indipendente rispetto all'istituto. I contatti devono essere diretti e sufficientemente regolari per permettere alla persona esterna di farsi una chiara rappresentazione del modo in cui il residente è preso a carico dall'istituto¹³⁵. Quando la persona incapace di discernimento è priva di un'assistenza esterna, l'istituto deve informare la Pretura di protezione e chiedere la designazione di una persona di fiducia (cpv. 1). Se necessario, la Pretura di protezione istituisce una curatela¹³⁶, facendo riferimento in particolare a persone e servizi (Pro Senectute, Pro Infirmis, ecc.) specializzati nell'assistenza agli anziani e agli invalidi (cpv. 2).

1.5.2 Capitolo secondo: Misure ufficiali

In questo capitolo vengono trattate le misure ufficiali, segnatamente le curatele e le tutele (Sezione 1), il collocamento di minori (Sezione 2), le misure a scopo di assistenza (Sezione 3). Nell'ultima parte del capitolo viene trattata la questione relativa alla responsabilità per danni (Sezione 4).

A. Sezione 1: Curatele e tutele

Art. 43 Nomina dei curatori

In questa norma viene fatto esplicito rinvio al diritto federale, prevedendo che la Pretura di protezione nomina quali curatori le persone fisiche che adempiono i requisiti dell'art. 400 CC (cpv. 1). Tale norma enumera infatti i criteri che devono guidare il potere di apprezzamento della Pretura di protezione al momento della scelta del curatore. La persona chiamata ad assumere il ruolo di curatore deve segnatamente possedere le dovute competenze professionali, metodologiche, sociali e personali per l'esecuzione del mandato di protezione. Deve inoltre essere in grado di identificare e valutare il bisogno di aiuto dell'interessato – apportandogli lui stesso o avvalendosi dell'intervento di terzi specializzati l'aiuto necessario nell'ottica di preservarne e svilupparne l'autonomia – e provvedere alla rispettiva gestione delle risorse personali e materiali, rappresentando l'interessato quando è necessario e se ciò è previsto dal mandato¹³⁷. In relazione alla durata dell'incarico, la norma prevede che, salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per quattro anni e, riservato il caso di dimissione o di mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno. Il termine di quattro anni si allinea a quello previsto dall'art. 422 cpv. 1 CC in relazione al diritto del curatore di chiedere di essere dimesso dalle sue funzioni (cpv. 2).

Art. 44 Categorie di appartenenza e norme organizzative

La presente disposizione definisce le categorie di appartenenza e le norme organizzative per i curatori, esplicitando che i curatori possono essere dei privati, volontari o retribuiti,

¹³⁵ CR CC I, VAERINI, art. 386 CC n.12 e 15.

¹³⁶ CR CC I, VAERINI, art. 386 CC n.17.

¹³⁷ MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 940 seg.; Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6438 e seg.).

con o senza competenze professionali (lett. a), degli specialisti (lett. b) o degli operatori del servizio cantonale o dei servizi comunali (lett. c). La distinzione tiene conto delle tre categorie definite dalla COPMA nelle Raccomandazioni per la nomina del curatore appropriato del 29 novembre 2024, con un'ulteriore specificazione segnatamente per i curatori privati, aderente alle tipologie di curatori attualmente operativi nel Cantone e ai termini utilizzati nell'inchiesta statistica realizzata dalla COPMA¹³⁸.

I curatori privati sono spesso, ma non solo, legati al contesto familiare e possono essere di quattro tipologie:

- volontari con competenze professionali;
- volontari senza competenze professionali;
- retribuiti con competenze professionali;
- retribuiti senza competenze professionali.

I curatori specialisti sono chiamati ad intervenire in quanto dispongono di competenze professionali particolari (giuridiche, finanziarie, ecc.) necessarie per la trattazione di casi specifici. Trattasi segnatamente di avvocati, fiduciari e altri professionisti indipendenti del settore finanziario, immobiliare e fiscale¹³⁹. I curatori che operano per il servizio specializzato cantonale (UAP) o i servizi comunali vengono coinvolti nella gestione dei casi più complessi (cpv. 1). Tramite il regolamento vengono definiti i requisiti richiesti per i curatori delle categorie di cui al capoverso 1 lett. a e b. Per i curatori privati retribuiti con competenze professionali, viene demandata al regolamento segnatamente la definizione del limite di mandati al di sopra dei quali è richiesta una formazione o un titolo obbligatorio per esercitare l'attività (cpv. 2). Mentre agli operatori di cui al capoverso 1 lett. c sono applicabili i regolamenti settoriali dei servizi nei quali sono inseriti (cpv. 3).

Art. 45 Sostegno ai curatori privati

La norma esplicita che la Pretura di protezione garantisce il sostegno e la consulenza dei curatori privati (cpv. 1), e che il regolamento definisce le modalità di sostegno (cpv. 2). La stessa trae origine dall'art. 400 cpv. 3 CC che sancisce l'obbligo per l'autorità di protezione di vegliare affinché il curatore riceva le istruzioni, i consigli e il sostegno di cui ha bisogno per l'esercizio delle sue funzioni¹⁴⁰. Per i curatori privati senza competenze professionali i compiti di istruzione, di consiglio e di accompagnamento dell'autorità sono più estesi e non portano quindi solo sull'attuazione della curatela. Al momento del loro reclutamento, occorre infatti verificare se dispongono delle competenze di base richieste, rispettivamente se possono acquisirle con una formazione iniziale o svilupparle attraverso l'accompagnamento che riceveranno nel quadro dell'esecuzione del loro mandato¹⁴¹. Per quanto concerne i curatori privati con competenze professionali, grazie alla loro formazione di base e continua, così come alla loro esperienza, dovrebbero essere in grado di eseguire il mandato in maniera autonoma e professionale, sulla base della decisione di istituzione della misura. Se necessitano tuttavia di un sostegno e di un accompagnamento, l'autorità glielo deve fornire (cpv. 1).

¹³⁸ Raccomandazione COPMA del 6 febbraio 2023 "Questions de droit des assurances sociales liées à la rémunération des curateurs privés et spécialisés, pag. 1".

¹³⁹ Raccomandazione COPMA per la nomina del curatore appropriato del 29 novembre 2024, n.7.

¹⁴⁰ CR CC I, FOUNTOLAKIS, Art. 400 CC n. 25 seg.

¹⁴¹ COPMA, 2012, n. 6.35, pag. 191 seg.

Il regolamento definisce le modalità del sostegno, segnatamente nell'ambito della compilazione dell'inventario, della gestione corrente della misura di protezione, della preparazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ecc. (cpv. 2).

Art. 46 Amministrazione dei beni

Nell'ambito della gestione del patrimonio, il curatore ha l'obbligo generale di rispettare gli artt. 408-414 CC, segnatamente di amministrare con diligenza la fortuna della persona sotto curatela nonché di compiere gli atti giuridici legati alla gestione (art. 413 cpv. 1 CC). A tal proposito, il 23 agosto 2023, il Consiglio federale ha emanato la nuova Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT), che in applicazione dell'art. 408 cpv. 3 CC disciplina le modalità di investimento e custodia dei beni¹⁴² (cpv. 1). L'ordinanza in questione è rivolta agli organi di protezione del minore e dell'adulto, in particolare al curatore o al tutore responsabile della gestione del patrimonio, e impone la considerazione delle esigenze concrete della persona interessata, la valutazione di caso in caso della sicurezza del collocamento dei fondi e della capacità della persona a supportare i rischi¹⁴³. Prevede in particolare che l'Autorità di protezione abbia a pronunciare varie autorizzazioni, ottenere estratti conto e di deposito, nonché informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell'interessato, ciò al fine di adempiere ai suoi compiti di vigilanza. Trattandosi di attività in materia di investimenti, prettamente di natura tecnica, l'autorità ha un ridotto margine di apprezzamento, quindi le decisioni possono essere prese dal pretore di protezione, con il supporto del servizio interno specializzato¹⁴⁴ (cpv. 2).

Art. 47 Vigilanza

La vigilanza sull'operato dei curatori discende dall'art. 400 cpv. 3 CC che impone all'autorità di protezione, e quindi alla Pretura di protezione, di adoperarsi affinché siano fornite al curatore le istruzioni, la consulenza e il sostegno necessario per l'adempimento del suo mandato¹⁴⁵. Deve in particolare mettere a disposizione e aggiornare i modelli di moduli (per la compilazione di inventari e rendiconti, ecc.) e di contratti (per facilitare l'applicazione del OABCT)¹⁴⁶ (cpv. 1). In questo contesto, il curatore – per i cui atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti e dei minori risponde il Cantone giusta gli artt. 454 CC e 314 cpv. 1 CC – è chiamato a svolgere un compito di natura pubblica, e quindi si ritiene giustificata l'applicazione per analogia della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti per quanto attiene la comminatoria di un'eventuale sanzione disciplinare (cpv. 2). Nei casi gravi, in applicazione dell'art. 423 CC, la Pretura di protezione può decidere di dimettere i curatori dal loro ufficio (cpv. 3).

Art. 48 Contestazione degli atti di curatori o altre persone o servizi incaricati

La norma riprende il principio sancito dall'art. 419 CC, secondo il quale gli interessati dalla misura di protezione, le persone a loro vicine, nonché qualsivoglia persona che abbia un interesse giuridicamente protetto possono contestare gli atti o le omissioni del curatore

¹⁴² RS 211.223.11.

¹⁴³ CR CC I, MERMINOD/STOUDMANN, Art. 408 CC n. 1 seg. et n. 34 seg.

¹⁴⁴ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 659.

¹⁴⁵ COPMA, 2012, n. 7.1, pag. 197 seg.

¹⁴⁶ V. art. 11 cpv. 2 OABCT.

davanti all'autorità di protezione, ossia la Pretura di protezione. La richiesta di intervento rivolta a questa autorità sotto forma di contestazione è retta dagli artt. 446 seg. CC e non dagli artt. 450 seg. CC¹⁴⁷ (cpv. 1).

La procedura di contestazione davanti alla Pretura di protezione va regolata dal diritto cantonale¹⁴⁸. Essa deve permettere di superare velocemente eventuali incomprensioni e divergenze tra gli interessati dalla misura e il curatore e di mantenere o ristabilire un'attuazione corretta della misura di protezione¹⁴⁹. Dal profilo formale la contestazione deve essere presentata per scritto e motivata. Può essere inoltrata in ogni tempo¹⁵⁰. Al curatore e alle parti va garantito il diritto di essere sentiti (cpv. 2). L'applicazione per analogia della procedura sommaria che il CPC prevede per le cause speciali di diritto matrimoniale, segnatamente dell'art. 273 cpv. 3 CPC, permette di concretizzare la rapidità di decisione e nel contempo di indurre le parti ad una soluzione condivisa. In assenza di un'intesa tra le parti, la Pretura di protezione si pronuncia con decisione avverso la quale è dato reclamo alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla sua notificazione, termine previsto peraltro anche dall'art. 314 CPC. La decisione interdisciplinare è giustificata dal fatto che l'autorità è chiamata ad intervenire direttamente in questioni operative che, per definizione, comprendono degli aspetti extra-giuridici importanti¹⁵¹. L'art. 419 CC è infatti applicabile a tutte le curatele istituite a protezione dell'adulto ma anche del minore (artt. 314 cpv. 1 e 327c cpv. 2 CC) nella misura in cui il reclamo può riguardare gli atti o le omissioni del tutore (art. 327a CC) o del curatore (artt. 306, 308, 314a^{bis} e 325 CC)¹⁵² (cpv. 3). È pure applicabile ai terzi ai quali la Pretura di protezione conferisce l'incarico di provvedere a singoli compiti (art. 392 cifra 2 CC) o alle persone o ai servizi con diritti di controllo e informazione (art. 392 cifra 3 CC). La procedura prevista da questo articolo è dunque applicabile alla contestazione di loro atti o omissioni (cpv. 4).

Art. 49 Compenso e spese del curatore a) Principio

La norma riprende il tenore dell'art. 404 CC, stabilendo che il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, rispettivamente che in caso di curatori di un servizio cantonale o di un servizio comunale di cui all'art. 44 cpv. 1 lett. c) i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

La stessa prevede che i costi di gestione della curatela sono in primo luogo a carico della persona interessata dalla misura di protezione o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 2). Nel rispetto della facoltà concessa ai Cantoni di emanare delle disposizioni sull'esecuzione, sul compenso e sul rimborso delle spese (art. 404 cpv. 3 CC), la presente legge dispone che nel caso in cui la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Viene invece demandata al regolamento la disciplina delle condizioni e delle modalità di recupero degli anticipi¹⁵³ (cpv. 3).

¹⁴⁷ MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 1124.

¹⁴⁸ CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 17.

¹⁴⁹ CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 1.

¹⁵⁰ CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 9; Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6447).

¹⁵¹ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 666.

¹⁵² CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 4.

¹⁵³ CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 404 CC n. 1 seg. e n. 19 seg.

Art. 50 b) Determinazione e calcolo

La norma dispone che all'assunzione del mandato la Pretura di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato, tenendo conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1). In questo senso, la Pretura di protezione ha un ampio potere di apprezzamento e si fonda generalmente sulla natura dell'assistenza apportata dal curatore così come il tempo che quest'ultimo deve ragionevolmente impiegare per eseguire il mandato¹⁵⁴. Viene invece demandata al regolamento la definizione delle modalità di calcolo del compenso e delle spese (cpv. 2).

Art. 51 c) Riscossione

La presente disposizione regola la questione relativa alla riscossione del compenso del curatore, prevedendo segnatamente che la domanda di compenso ed il conteggio delle spese devono essere presentate per approvazione alla Pretura di protezione competente con il rendiconto annuale (cpv. 1). Grazie alla verifica del rendiconto l'autorità è infatti in grado di supervisionare il mandato e le ore effettivamente prestate. Viene altresì contemplata la possibilità per il pretore di protezione di concedere il rimborso anticipato delle spese e un acconto sul compenso già nel corso dell'anno (cpv. 2).

Art. 52 d) Indigenza

La norma stabilisce che in caso di indigenza dell'interessato dalla misura di protezione, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo del compenso e delle spese del curatore da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi (cpv. 1). Il rinvio al regolamento del Consiglio di Stato permette maggiore flessibilità e adeguamento nel tempo (cpv. 2).

Art. 53 Inventario

La compilazione dell'inventario rappresenta uno dei primi compiti del curatore (art. 405 cpv. 2 e 3 CC), costituendo uno strumento indispensabile per la raccolta di tutte le informazioni necessarie sul curatelato¹⁵⁵. Nell'ottica di tenere in considerazione i continui mutamenti della giurisprudenza e delle raccomandazioni della COPMA in materia, risulta importante mantenere una certa flessibilità e rinviare al regolamento la definizione dei termini e delle modalità di allestimento dell'inventario dei beni da amministrare di cui all'art. 405 cpv. 2 CC e dell'inventario pubblico dell'art. 405 cpv. 3 CC.

Art. 54 Rendiconto finanziario e rapporto morale

La norma riprende gli artt. 410 – 411 CC in virtù dei quali il curatore ha l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario e il rapporto morale periodici per approvazione entro il termine fissato per la fine del mese di aprile con la possibilità della concessione di una proroga per giustificati motivi (cpv. 1). Secondo la dottrina nulla si oppone all'approvazione del rendiconto e del rapporto da parte del pretore di protezione con il supporto del servizio interno competente per gli aspetti finanziari. Se l'esame del rapporto evidenzia la necessità di togliere la misura o di rafforzarla il pretore di protezione è tuttavia tenuto a coinvolgere

¹⁵⁴ CR CC I, FOUNTOLAKIS, art. 404 CC n. 9 seg.

¹⁵⁵ MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 1004 e seg.

nelle decisioni il collegio interdisciplinare¹⁵⁶ (cpv. 2 e 3). La norma si applica per analogia anche all'approvazione del rendiconto e rapporto finali (cpv. 4). Viene infine demandata al regolamento la definizione delle modalità di allestimento del rendiconto finanziario e del rapporto morale periodici e finali (cpv. 5).

Art. 55 Tenuta e archiviazione dei documenti

Il diritto della protezione del minore e dell'adulto non contempla delle disposizioni speciali in materia di tenuta e archiviazione dei documenti della curatela. Il Codice delle obbligazioni, nel titolo trentaduesimo relativo alla contabilità commerciale, presentazione dei conti nonché altri obblighi di trasparenza e di diligenza, contiene una norma all'art. 958f che prevede l'obbligo di conservazione di 10 anni per i libri di commercio e i documenti contabili e che prescrive certe norme contabili applicabili per analogia. In ragione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni prevista dalla Costituzione federale (art. 3 e 43 segg. Cost., art. 6 CC), spetta ai Cantoni legiferare in materia di archiviazione dei *dossier* di curatela¹⁵⁷. In questo senso, la norma disciplina la tenuta dei documenti da parte del curatore, imponendogli segnatamente di tenere tutti i documenti importanti per la persona interessata in un luogo sicuro fino alla fine del mandato e a registrare gli eventi significativi in forma adeguata. Il curatore deve quindi gestire e conservare con cura tutta la documentazione relativa alla misura di curatela per permettere alla persona interessata, all'autorità o al suo successore di accedere agli atti ed esercitare tutti i diritti di informazione e di consultazione (cpv. 1). Di regola, al termine del mandato i documenti devono essere consegnati dal curatore alla Pretura di protezione competente, questo per facilitare segnatamente in caso di mantenimento della misura di protezione il passaggio dei medesimi al nuovo curatore o l'archiviazione. In caso di cambiamento dei curatori operanti presso il servizio cantonale o comunale, i medesimi possono concordare con la Pretura di protezione il passaggio della documentazione direttamente al loro subentrante (cpv. 2). Viene demandata al regolamento la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione dei documenti (cpv. 3).

Art. 56 Tutori

La norma dispone l'applicazione per analogia degli art. 43-55 della presente legge anche alle tutele istituite dalla Pretura di protezione a norma del Codice civile per i minori che non sono sotto autorità parentale.

B. Sezione 2: Collocamento di minori

Art. 57 Principi

In materia di protezione del minore, il collocamento extra familiare costituisce uno degli interventi più incisivi sia per il minore che per la famiglia, presupponendo una decisione di revoca del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del figlio e una decisione di collocamento ai sensi dell'art. 310 CC¹⁵⁸. Un simile provvedimento di protezione viene adottato solitamente quando il minore non possa essere altrimenti sottratto al pericolo (artt. 310 cpv. 1 CC). In relazione all'attuazione del collocamento extra-familiare dei

¹⁵⁶ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 661; CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 n. 16.

¹⁵⁷ Parere giuridico del 10 gennaio 2018 di AFFOLTER-FRINGELI/ROSCH sull'«Archivage et conservation des dossiers liés à la protection de l'enfant e de l'adulte», pag. 1.

¹⁵⁸ COPMA, 2017, n. 17, pag. 9.

minori pronunciato dalla Pretura di protezione, la presente norma rinvia all'applicazione della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e il rispettivo regolamento (cpv. 1).

Per la pianificazione dell'attribuzione dei posti disponibili nelle famiglie affidatarie e nei centri educativi per minorenni, per i collocamenti d'autorità e volontari, la Pretura di protezione e i servizi cantonali preposti si coordinano tra loro, nel rispetto delle proprie competenze decisionali. La composizione, il funzionamento del gremio di coordinamento e i criteri di attribuzione sono definiti dal regolamento (cpv. 2). In ossequio all'art. 23 della Legge per le famiglie, viene stabilito che la Pretura di protezione, o su mandato della medesima l'unità amministrativa preposta, la famiglia affidataria, il responsabile del centro educativo, in collaborazione con il detentore dell'autorità parentale, elaborano e applicano i progetti educativi di affidamento per i collocamenti per decisione d'autorità. Viene demandata al regolamento la definizione del contenuto, delle modalità di elaborazione e di verifica dello stesso (cpv. 3).

Per quanto riguarda la collaborazione dei servizi esterni viene fatto riferimento all'applicazione dell'art. 18 della presente legge. Occorre rimarcare che la Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e il rispettivo regolamento non escludono che la Pretura di protezione possa fare lei stessa la valutazione di affidamento e disporre direttamente il medesimo presso famiglie o CEM autorizzati all'affido a norma dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori allo scopo di affiliazione e di adozione (OAMin). In virtù della massima inquisitoria, la Pretura di protezione è infatti tenuta a riunire tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari alla pronuncia della decisione, allo scopo di poter determinare la forma di assistenza di cui il minore ha concretamente bisogno¹⁵⁹. La scelta del luogo di collocamento (in famiglia affidataria o in CEM) e il suo carattere appropriato fanno parte integrante dell'esame a cui la Pretura di protezione deve procedere¹⁶⁰ con l'analisi interdisciplinare alla quale è tenuta. La Pretura di protezione deve infatti assicurarsi che il luogo di affido presenti le condizioni di vita migliori per il minore, in quanto un affidamento inappropriato trasforma la misura di protezione in un fattore di rischio supplementare che va evitato ad ogni costo¹⁶¹. Quando si è in presenza di un collocamento ordinato dalla Pretura di protezione, la responsabilità del medesimo resta nelle mani di quest'ultima Autorità anche se nell'organizzazione dell'affidamento intervengono altri enti¹⁶². La centralità della responsabilità decisionale della Pretura di protezione nell'affidamento è peraltro recepita e codificata all'art. 16 cpv. 1 lett. e) dalla Legge per le famiglie che stabilisce che le prestazioni dei servizi sociali (nel caso l'UAP) nell'ambito degli affidamenti vanno fatte *“nel rispetto delle competenze dell'autorità collocante”*¹⁶³ (cpv. 4).

Art. 58 Contratto di collocamento

Nell'affidamento in famiglia affidataria o in Centro educativo minorile (CEM), l'Autorità di protezione è parte co-contrattante della convenzione che concretizza tra l'altro il progetto educativo¹⁶⁴. In questo senso, nella norma viene previsto che la Pretura di protezione e la

¹⁵⁹ COPMA, 2017, n. 17.6.1, pag. 394-395.

¹⁶⁰ COPMA, 2017, n. 2.4/2.87, pag. 62.

¹⁶¹ COPMA, 2017, n. 3.4.3/3.77, pag. 114.

¹⁶² COPMA, 2017, n. 17.6.5, pag. 398

¹⁶³ Messaggio CdS n. 5280 del 25 giugno 2002 sulla legge per le famiglie, n. 6.2 pag. 54.

¹⁶⁴ COPMA, 2017, n. 17.5, pag. 394.

famiglia affidataria o il responsabile del centro educativo firmano il contratto di collocamento.

Art. 59 Coinvolgimento del minore e persona di fiducia

Un collocamento presso terzi rappresenta un cambiamento radicale nella vita del minore che deve essere allontanato dalla propria famiglia su decisione dell'autorità. L'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) prevede in tale evenienza che il minore venga informato, in modo adeguato alla sua età, circa i propri diritti, in particolare procedurali, ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi e partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita (art. 1a cpv. 2 OAMin). Le Raccomandazioni 20 novembre 2020 emanate congiuntamente dalla COPMA e dalla CDOS¹⁶⁵ in materia di collocamento extra-famigliare utilizzano il termine di "*persona di riferimento*". Ci si attiene alla terminologia utilizzata nell'OAMin. Il compito principale della persona di fiducia è di sostenere il minore collocato, riferire la sua opinione e preservare il suo diritto di essere sentito, prendendo sul serio le sue preoccupazioni e i suoi bisogni essenziali¹⁶⁶ (cpv. 1). Deve essere designata una persona maggiorenne che non esercita di regola una funzione ufficiale (*fuori dal sistema*) e quindi percepita dal minore quale oggettiva e neutrale; tale persona può essere per esempio un buon conoscente o anche un amico di famiglia del minore oppure un parente o anche un insegnante¹⁶⁷. Di principio non è prevista una sua retribuzione (cpv. 2). Se il minore non indica una persona di fiducia, deve essere accompagnato nella scelta. Questo articolo demanda al regolamento la definizione del servizio cantonale che deve vegliare a colmare la lacuna e introdurre tale persone ai suoi compiti. Secondo le citate raccomandazioni COPMA-CDOS, l'operatività del servizio deve valere per i collocamenti volontari e quelli d'autorità¹⁶⁸. Questo permette una continuità nel caso in cui il primo tipo di collocamento debba essere sostituito dal secondo, nonché una parità di trattamento tra i minori collocati (cpv. 3).

Art. 60 Costi dei collocamenti

Per quanto attiene ai costi dei collocamenti, si applicano gli artt. 24 e 29 – 32 della Legge per le famiglie e rispettivo regolamento.

C. Sezione 3: Misure a scopo di cura o di assistenza

Art. 61 Ricovero a scopo di cura o di assistenza

Questa norma rinvia per l'attuazione del ricovero a scopo di cura o di assistenza agli artt. 426-436 e 438-439 CC, come pure alla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP), che è stata pioniera in Svizzera in questo delicato settore. Con la riforma in atto, che prevede il passaggio delle competenze delle attuali Autorità regionali di protezione alle Preture di protezione, il Messaggio del Consiglio di Stato n. 8097, già propone alcune modifiche della LASP per renderla conforme alle normative federali¹⁶⁹. Per la competenza dei ricoveri a scopo di assistenza viene confermata l'attuale

¹⁶⁵ Conferenza delle Direttrici e dei Direttori cantonali delle opere sociali (SODK/CDAS/CDOS).

¹⁶⁶ Raccomandazioni COPMA-CDAS n. 6.2 pag. 23.

¹⁶⁷ DFJP (2013) commento alle nuove disposizioni dell'OAMin, pag. 3.

¹⁶⁸ Raccomandazioni COPMA-CDOS n. 6.2 pag. 24.

¹⁶⁹ Messaggio CdS n. 8097 del 22.12.2021, pag. 54-57.

impostazione. Essi possono essere decisi dalle Preture di protezione oppure dai medici abilitati all'esercizio in Svizzera (artt. 20 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LASP). Ciò è conforme a quanto previsto anche dall'art. 429 cpv. 1 CC.

Va evidenziato che il Codice civile non tratta tuttavia tutto quanto necessario per un esaustivo intervento a sostegno delle persone con problematiche psichiatriche. Si occupa infatti della procedura del ricovero, se del caso coatto, e dell'assistenza e della cura negli istituti, lasciando tuttavia ai Cantoni il compito di regolamentare la presa a carico al momento dell'uscita dai medesimi. L'art. 437 cpv. 1 CC obbliga i Cantoni a regolamentare le misure di assistenza o cura successive al ricovero e l'articolo 437 cpv. 2 CC permette invece di imporre delle misure ambulatoriali nell'ambito della presa a carico¹⁷⁰.

La totalità dei Cantoni romandi che hanno implementato il sistema di protezione di tipo giudiziario hanno affidato la competenza di decidere queste misure all'Autorità di protezione¹⁷¹. L'art. 58 della Loi vaudoise sur la santé publique (BLV 800.01) riconosceva anche la competenza di un medico psichiatra abilitato. Tuttavia al termine di un progetto sperimentale ha rinunciato a questa competenza¹⁷². Nel nostro Cantone, limitatamente al trattamento ambulatoriale coattivo, l'articolo 20 n. 2 LASP stabilisce che *“il Direttore del settore o lo Psichiatra curante possono decidere un trattamento coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale”*. Nessuna competenza è invece ora attribuita all'Autorità di protezione. La stringata regolamentazione attuale è stata criticata dalla Camera di protezione¹⁷³. Da ciò la necessità di regolamentare negli articoli che seguono le misure del diritto cantonale dell'art. 437 CC, affidandone *in primis* l'attuazione dal profilo procedurale alle Preture di protezione in relazione ai ricoveri da loro ordinati o confermati. Come si dirà in seguito vengono regolamentate anche analoghe modalità procedurali in ambito medico, per gli interventi coattivi messi in atto dai responsabili dalle Unità Terapeutiche Riabilitative (UTR) e dai medici psichiatri, con conseguenti modifiche della LASP. In ogni caso, a differenza dei ricoveri a scopo di assistenza, la decisione di queste delicate misure viene circoscritta nelle competenze ai medici psichiatri.

Art. 62 Misure del diritto cantonale dell'art. 437 CC a) assistenza e cura dopo il ricovero

Questo articolo regola l'assistenza o la cura dopo il ricovero, per le situazioni nelle quali la Pretura di protezione ha pronunciato il ricovero a scopo di assistenza o l'ha confermato a norma dell'art. 429 capoverso 2 CC e al momento della dimissione vi è un pericolo di ricaduta.

In tali casi spetta alla Pretura di protezione organizzare la presa a carico dell'interessato con misure di assistenza o di cura, privilegiando il consenso di quest'ultimo e coinvolgendo il servizio esterno che verrà incaricato per la presa a carico. In merito alle misure che possono entrare in considerazione la dottrina e la giurisprudenza menzionano diverse possibilità, ossia il trattamento medico, la presa di medicinali sotto sorveglianza, le cure

¹⁷⁰ CR CC I, DUCOR, art. 437 CC n. 1.

¹⁷¹ Per una elencazione dei Cantoni menzionati vedi MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 1323 e nota marginale n. 250; GUILLIOD, Droit médical, Neuchâtel 2020, n. 387.

¹⁷² V. Directive DSAS, Médecin cantonal VD à l'attention des médecins vaudois concernant les placements à des fins d'assistance (PLAFA), del 15 gennaio 2021, n. 7.

¹⁷³ Sentenza CDP del 15 dicembre 2016 in RtiD I-2017, n. 8c, consid. 6.

a domicilio, il servizio di pulizia dell'appartamento, la consegna di pasti a domicilio, l'impegno all'assistenza dal consumo di sostanze nocive (alcool, stupefacenti, ecc...), la frequentazione volontaria di una clinica di giorno o di notte, le visite periodiche da un medico psichiatra o da uno psicologo, gli appuntamenti a intervalli regolari presso un servizio medico-sociale, la partecipazione a sedute di psicoterapia e diversi mezzi di accompagnamento o di controllo nella misura in cui non rivestono una dimensione disciplinare¹⁷⁴ (cpv. 1).

La Pretura di protezione agisce d'ufficio, se ha pronunciato il ricovero, l'ha confermato a norma dell'art. 429 cpv. 2 CC, o su richiesta dell'istituto se si applicano gli artt. 428 cpv. 2 e 429 cpv. 3 CC (cpv. 2). Le persone interessate da queste misure sono spesso già oggetto di provvedimenti di protezione. Il coinvolgimento delle Preture di protezione nell'adozione di misure di assistenza (o di modifica di quelle già esistenti) si rivela dunque opportuno e una logica conseguenza. Per i trattamenti medici è tuttavia necessario porre la condizione dell'esistenza di una prescrizione medica dello psichiatra curante o del medico dell'istituto presso il quale l'interessato è ricoverato (cpv. 3). Conformemente al principio di proporzionalità, la durata di queste misure deve essere limitata nel tempo, adattata allo stato della persona interessata e soggetta a verifica periodica (cpv. 4). Viene inoltre richiamata la possibilità dell'interessato di far capo a una persona di fiducia che l'assista per tutta la durata dei trattamenti in applicazione per analogia dell'art. 432 CC (cpv. 5).

Art. 63 b) Trattamenti ambulatoriali coattivi

La dottrina ammette la possibilità di imporre coattivamente dei trattamenti ambulatoriali, a condizione che siano fondati su una base legale formale (art. 36 cpv. 1, 2^a frase Cost.) e siano rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità¹⁷⁵. Ciò è peraltro già il caso del nostro Cantone. L'art. 20 cpv. 2 LASP – di cui è prevista l'abrogazione – dispone infatti che *“il direttore del settore o lo psichiatra curante, possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente pur non giustificando un collocamento, chiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale”*. In relazione alla nuova regolamentazione di questi trattamenti decisi dal responsabile dell'UTR o dallo psichiatra curante si rinvia a quanto si dirà a commento delle modifiche dell'art. 47^{ter} LASP.

Il fatto di conferire anche alla Pretura di protezione, in aggiunta ai medici psichiatri sopramenzionati, la facoltà di imporre simili misure può rivelarsi efficace dal profilo della proporzionalità. Un trattamento ambulatoriale senza consenso rappresenta una misura meno incisiva di un ricovero a scopo di assistenza seguito da un trattamento in clinica senza consenso. Nell'ottica della proporzionalità della misura un trattamento ambulatoriale coattivo è dunque preferibile al ricovero ogni volta che permette di evitarlo o di farlo terminare. Inoltre, il seguito ambulatoriale imposto all'interessato dopo un ricovero a scopo di assistenza si rivela molto utile per diminuire il rischio di ricaduta e un nuovo ricovero¹⁷⁶ (cpv. 1). La norma qui in esame regola le condizioni per i trattamenti coattivi in assenza di consenso (cpv. 2), la loro durata (cpv. 3), le modalità di comunicazione della decisione (cpv. 4) e la procedura da seguire nel caso in cui l'interessato si sottrae al trattamento o lo compromette in altro modo (cpv. 5).

¹⁷⁴ CR CC I, DUCOR, art. 437 CC n. 4.

¹⁷⁵ CR CC I, DUCOR, art. 437 CC n. 9 e 10.

¹⁷⁶ GUILLOD, Droit médical, Neuchâtel 2020, n. 387.

Art. 64 c) Curatore d'accompagnamento curativo

La normativa prevede la nomina da parte della Pretura di protezione di un curatore di accompagnamento alle cure quando ciò è giustificato dalle circostanze. Per tale funzione entrano in particolare in considerazione infermieri indipendenti o attivi nel settore della socio-psichiatria e operatori attivi nell'assistenza di cure a domicilio e in servizi e centri per le dipendenze. Trattasi di compiti strettamente connessi con le misure del diritto cantonale di cui agli artt. 62 e 63, che possono non rientrare in quelli delle curatele previste dal diritto federale finalizzate soprattutto alla tutela degli aspetti finanziari. Sarebbe infatti eccessivo e inadeguato dal profilo della proporzionalità istituire – laddove l'interessato non ha problematiche di tipo finanziario – una delle curatele previste dal diritto federale quando si tratta semplicemente di vigilare sull'attuazione di cure e trattamenti e di informare la Pretura di protezione in caso di un mancato adempimento delle stesse (cpv. 1). Vista la delicatezza del compito a loro assegnato, è prevista un'adeguata formazione sui diritti costituzionali dei pazienti e sul loro rispetto (cpv. 2).

Art. 65 d) Mezzi di impugnazione

Questo articolo stabilisce che le decisioni in materia di assistenza e cura dopo il ricovero e i trattamenti ambulatoriali coattivi decisi dalla Pretura di protezione sono impugnabili alla Camera di protezione. Sia i termini che le modalità di reclamo equivalgono a quelli per i ricoveri a scopo di assistenza. Il passaggio diretto alla Camera di protezione, come in materia di ricoveri, è giustificato dall'importanza degli aspetti assistenziali (gli interessati sono spesso già oggetto di misure di protezione) e dal fatto che i trattamenti di cura sono comunque vincolanti alla prescrizione di un medico psichiatra (cpv. 1 e 2).

Art. 66 e) Costi delle misure

Questa norma pone a carico della persona interessata o di chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento i costi delle misure, facendo riserva a quanto coperto dalle prestazioni assistenziali, dalle assicurazioni sociali o dalle leggi sulle dipendenze e sull'assistenza agli invalidi e le cure a domicilio (cpv. 1). Nel caso in cui la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Viene demandata al regolamento la disciplina delle condizioni e delle modalità di recupero degli anticipi (cpv. 2). Per quanto concerne il curatore di accompagnamento curativo, per i costi delle misure viene rinviato agli artt. 49–52 della presente legge (cpv. 3).

Art. 67 Applicazione delle norme ai minori

La norma sancisce l'applicazione delle norme della Sezione 3 anche ai minori. Il richiamo dell'applicazione per analogia anche ai minori delle disposizioni sulla protezione degli adulti relativi al ricovero a scopo di assistenza previsto dall'art. 314b CC deve valere anche per le misure del diritto cantonale dell'assistenza e cura dopo il ricovero e dei trattamenti ambulatoriali.

D. Sezione 4: Responsabilità per danni

Art. 68 Responsabilità per danni: Principio e procedura

Nel rispetto della preminenza del diritto federale, la norma stabilisce che per la responsabilità per atti o omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti e dei minori si applicano gli artt. 454 – 456 CC.

In virtù dell'art. 6 cpv. 1 CC, i Cantoni rimangono liberi di adottare leggi sulla responsabilità pubblica, pertanto, quando i dipendenti pubblici causano il danno si applicano le disposizioni di diritto pubblico cantonale in concorrenza con l'art. 454 CC¹⁷⁷. In questo senso, nella presente norma viene previsto che la procedura di risarcimento danni e il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno sono retti dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

VII. Titolo VI: Disposizioni finali

Art. 69 Abrogazioni e modifiche di altre leggi

L'entrata in vigore della presente legge presuppone l'abrogazione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) dell'8 marzo 1999 (cpv. 1). La modifica di altre leggi è disciplinata dall'allegato I. Viene proposta una modifica dell'art. 14 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) e l'inserimento nella medesima Legge di un art. 20 cpv. 3 (nuovo).

Art. 70 Disposizioni transitorie

Contemporaneamente all'entrata in vigore della presente legge entrano a tutti gli effetti operative le nuove Preture di protezione e si estinguono le attuali Autorità regionali di protezione. In questa norma viene quindi sancito che le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Art. 71 Entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

VIII. MODIFICHE DELLA LOG E DELLE ULTERIORI LEGGI CORRELATE

Per agevolare l'esame da parte del Parlamento delle modifiche della LOG di cui al citato Messaggio n. 8097, tuttora pendente in Parlamento per la parte organizzativa, lo scrivente Consiglio ha ripreso in maniera completa nel disegno di legge qui annesso tutte le modifiche della LOG e delle ulteriori leggi. Il presente Messaggio aggiorna quindi le normative della LOG, LOM, LMU, LAC, LPol, LT, LSan, LASP, LCAMal, Legge per le famiglie e LN.

¹⁷⁷ CR CC I, WERRO/SCHMIDLIN, art. 454 CC n. 12.

I commenti che seguono alle modifiche legislative, rimandano per quanto non modificato, al Messaggio n. 8097.

1. Modifiche della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006

Con il Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha proposto le modifiche della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) inerenti l'organizzazione delle nuove Preture di protezione. Nell'ambito dei lavori di elaborazione della Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA) è emersa la necessità, evidenziata anche in sede di consultazione, di adeguare il contenuto della LOG in relazione alle competenze delle autorità che intervengono nell'ambito della protezione del minore e dell'adulto, segnatamente quelle a giudice unico. Ciò ha comportato anche un adeguamento della norma sulla ricusa.

Qui di seguito vengono indicati i rinvii ai commenti del Messaggio n. 8097.

Art. 1 cpv. 2

Non ulteriormente modificato. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio di Riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione n. 8097 del 22 dicembre 2021 a pag. 48.

Art. 2 cpv. 1^{bis}, 17 cpv. 3 e 19 cpv. 4 e 5

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 49.

Art. 20 cpv. 1, 21 cpv. 1^{bis} e 3, art. 22

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 50.

Art. 37 Competenze

L'attuale art. 37 cpv. 3 LOG assegna alle Preture ordinarie il compito di giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli artt. 335 e seguenti del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC), comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP) e della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano). Appare necessario assegnare alla Pretura di protezione la competenza di esecuzione delle decisioni nella materia di loro competenza (art. 450g CC) e di quelle straniere ai sensi delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (art. 38b LOG). Questo ha reso necessario riservare la competenza della Pretura di protezione per queste ultime decisioni.

Art. 38 Competenze e composizione a) Principio

È confermato che la nuova Autorità giudiziaria trova la sua collocazione all'art. 38 LOG, attualmente dal contenuto a suo tempo abrogato, rendendo così possibile l'inserimento di una nuova norma. Ritenuta la necessità di dover regolare più ampiamente l'organizzazione della Preture di protezione, sono stati previsti vari articoli enumerati con delle lettere (artt.

38a – 38h LOG), così da poter ossequiare la sistematica della legge che prevede al suo articolo 39, il Capitolo III dedicato alla Pretura penale. L'art. 38 determina il principio secondo il quale tutti i casi le Preture di protezione giudicano tutti i casi che il Codice civile svizzero e altre leggi e ordinanze federali sottopongono alla competenza dell'autorità di protezione (cpv. 1). Indica pure che le Preture di protezione esercitano la vigilanza sui curatori secondo quanto definito dal regolamento (cpv. 2)

Art. 38a b) Delle Preture di protezione

La Pretura di protezione è l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti ai sensi dell'art. 440 CC. L'articolo richiama l'importante principio dell'interdisciplinarietà di questa autorità giudiziaria di prima istanza, che delibera in collegio di tre membri composto da un pretore di protezione o un pretore di protezione aggiunto, che la presiede, e da due membri specialisti. Il Tribunale federale ha precisato che la deliberazione interdisciplinare è la regola e concerne tutte le questioni che si inseriscono nel settore centrale della protezione del minore e dell'adulto interessati¹⁷⁸. Secondo questa pronuncia, fanno segnatamente parte di tale settore le questioni la cui soluzione necessita in primo luogo dell'ampio potere di apprezzamento degli specialisti presenti nel collegio giudicante. Particolare importanza assume il giudizio interdisciplinare anche nella misura in cui il provvedimento può incidere gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato. Spetta al pretore di protezione o al pretore di protezione aggiunto definire la composizione del collegio giudicante scegliendo i due membri specialisti per il caso trattato (cpv. 2).

Esistono delle situazioni in cui un approccio interdisciplinare non è necessario e la presa di decisione da parte dell'intero collegio sarebbe sproporzionata. La dottrina e la giurisprudenza ammettono pertanto la possibilità di delegare la competenza decisionale a un solo membro del collegio. È possibile derogare al principio dell'interdisciplinarietà solo in casi eccezionali, che devono essere in tal caso definiti da una base legale formale¹⁷⁹. Da ciò la riserva della competenza a giudice unico del membro con formazione giuridica, ossia al pretore di protezione o al pretore di protezione aggiunto, inserita all'art. 38b LOG e in altri articoli della Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA). La delega al membro con formazione giuridica è caldeggiata dalla dottrina in quanto permette di salvaguardare un'applicazione corretta del diritto¹⁸⁰. In relazione agli articoli della LPPMA, va evidenziato che trattasi di competenze di carattere procedurale generale (per esempio le disposizioni ordinatorie processuali degli artt. 4, 7 cpv. 2 e 3, 10 cpv. 1 e 23) o legate a specifiche formalità che comportano o possono comportare il successivo coinvolgimento del collegio interdisciplinare, ossia le misure supercautelari (art. 9 cpv. 2), gli interventi per le misure precauzioni personali e quelle applicabili per legge (artt. 38 cpv. 1 e 2 e 41 cpv. 1 e 3), l'amministrazione di beni in conformità all'OABCT (art. 46 cpv. 2) e l'approvazione di rendiconti finanziari e rapporti morali (54 cpv. 2 e 3). La scelta di riprendere queste ultime specifiche competenze a giudice unico anche nella LPPMA permette di evidenziare meglio la stretta connessione con gli ulteriori passi che devono essere intrapresi in termini di tempo ristretti, segnatamente il successivo coinvolgimento, spesso obbligatorio, degli altri membri del collegio (cpv. 3).

¹⁷⁸ DTF 148 I 251, v. anche CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 CC, n. 16.

¹⁷⁹ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641 seg., 650.; CR CC I, HEIZMANN/KWAMA Intro. art. 440 CC n.15; BSK ZGB I- VOGEL, art. 440-441 CC n. 18. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n. 1064.

¹⁸⁰ CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 CC, n. 15; BOHNET, Autorités et procédures, in GUILLOD/BOHNET, Le nouveau droit de protection de l'adulte, Basilea 2012, n. 7 e 9.

Art. 38b c) Del pretore di protezione

Vengono qui elencate, con distinzione tra competenze in generale e più specifiche per le procedure che riguardano i minori o gli adulti, le situazioni nelle quali può giustificarsi che la decisione sia presa dal pretore di protezione quale giudice unico. L'elenco è stato definito tenendo conto delle Raccomandazioni emanate, nell'imminenza dell'entrata in vigore della riforma del diritto di protezione del 1° gennaio 2013, dall'allora Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT)¹⁸¹, dell'esperienza dei Cantoni con un sistema giudiziario¹⁸² e della più recente dottrina¹⁸³ sviluppata a seguito dei principi messi a fuoco dalla menzionata sentenza del Tribunale federale¹⁸⁴ che ha indicato i criteri della compatibilità delle competenze a giudice unico con l'interdisciplinarietà voluta dal legislatore federale¹⁸⁵. Alcuni Cantoni prevedono espressamente che il giudice unico può coinvolgere il collegio interdisciplinare se le circostanze in fatto e in diritto lo esigono¹⁸⁶. Si è rinunciato ad inserire una simile norma ritenuto che il pretore di protezione ha comunque la possibilità di coinvolgere anche gli altri membri del collegio laddove ritenga necessario l'esame interdisciplinare, per il principio secondo il quale *"chi può il più, può il meno"*¹⁸⁷.

Art. 38c Giurisdizione

Analogamente a quanto previsto per le Preture, la norma definisce la giurisdizione delle Preture di protezione fondata su una ripartizione distrettuale, nonché l'attribuzione alle stesse dei rispettivi Pretori di protezione e Pretori di protezione aggiunti, secondo la ponderazione di cui al presente Messaggio (cpvv. 1-4). Per quanto riguarda i Membri specialisti, gli stessi sono attribuiti complessivamente alle Preture di protezione e possono operare in tutti i Distretti del Cantone, ai fini dell'efficienza e della flessibilità organizzativa (cpv. 5). L'articolo rinvia pure all'art. 444 CC in relazione alla procedura da seguire per risolvere i conflitti di competenza territoriale tra le Preture di protezione. Codifica inoltre la prassi messa in atto da una direttiva della Camera di protezione¹⁸⁸, istaurata a seguito di una raccomandazione della COPMA¹⁸⁹, tendente a velocizzare la risoluzione dei conflitti tra le Preture di protezione tramite una mediazione da parte dell'autorità di vigilanza. Trattandosi di una prassi, che può essere mutevole e coinvolgere autorità di altri cantoni, le modalità della mediazione non vengono definite dall'articolo (cpv. 6).

Art. 38d Organizzazione a) Assemblea delle Preture di protezione

La norma sancisce l'istituzione dell'Assemblea delle Preture di protezione, organo collettivo composto da tutti i membri delle Preture di protezione, che si occupa dell'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente delle Preture di protezione scelti tra i pretori di protezione. L'Assemblea delle Preture di protezione risponde all'interesse dei membri di esprimere le proprie attese nel quadro generale di lavoro nonché di instaurare una piattaforma di scambio comune. Tale impostazione getta le basi per un indirizzo di propulsione e coordinamento all'interno dell'Autorità giudiziaria, concretizzato quindi dalla

¹⁸¹ RDTI/ZVW 2/2028 pag. 150-153.

¹⁸² Per un elenco delle soluzioni cantonali, v. MEIER, Droit de protection de l'adulte 2°ed., n. 125 nota 147.

¹⁸³ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641-668.

¹⁸⁴ DTF 148 I 251, v. anche CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 CC, n. 16.

¹⁸⁵ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641 seg.

¹⁸⁶ Art. 12 cpv. 2 LOPA/JU; art. 58 LAPEA/BE; art. 5 cpv. 4 LaCC/GE.

¹⁸⁷ MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641 seg., 651.

¹⁸⁸ Direttiva della Camera di protezione 3/2021 del 30 marzo 2021.

¹⁸⁹ Raccomandazione COPMA settembre 2019 in RMA 6/2019 pag. 537.

Commissione amministrativa delle Preture di protezione. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica cinque anni, proprio per permettere una continuità nella conduzione e nella gestione amministrativa dell'autorità, nonché una progettualità a medio termine.

Art. 38e b) Presidente delle Preture di protezione

Il Presidente eletto tra i Pretori di protezione dall'Assemblea delle Preture di protezione assume un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'amministrazione dell'Autorità giudiziaria. Lo stesso è chiamato a dirigere la Commissione amministrativa, rappresentando istituzionalmente le Preture di protezione, sia in termini di relazioni istituzionali che a livello comunicativo; partecipa a gremi cantonali o intercantonali in materia ed esercita altre funzioni definite dalla legge e dal regolamento (cpv. 1). Per poter adempiere tale ruolo in modo adeguato, il Presidente è sgravato dalla sua attività di Pretore di protezione, secondo quanto disposto dal regolamento (cpv. 2).

Art. 38f c) Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa delle Preture di protezione si compone del Presidente e del Vicepresidente eletti dall'Assemblea dei Pretori di protezione, dei Pretori di protezione e del Segretario generale (cpv. 1). La Commissione amministrativa è competente per l'amministrazione generale delle Preture di protezione, esercitando le funzioni attribuite dal regolamento (cpv. 2). Le competenze della Commissione amministrativa toccano in particolare gli aspetti relativi alla gestione del personale, all'informatica, alla logistica, alla comunicazione e ai vari aspetti legati al coordinamento dell'attività; competenze che si estendono pure alle procedure e ai processi interni, con l'obiettivo di conseguire un'uniformità organizzativa, di prassi e procedurale anche secondo le direttive emanate dall'Autorità di vigilanza.

Art. 38g d) Pretore di protezione e Pretore di protezione aggiunto

In analogia all'impostazione delle Preture, il pretore di protezione dirige la pretura di protezione, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio, ripartisce le cause e tratta quelle di sua competenza (cpv. 1), mentre il pretore di protezione aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore di protezione (cpv. 2). Il carattere giudiziario dell'autorità comporta infatti la necessità di rispettare scrupolosamente le regole di procedura e i diritti dei soggetti toccati dai provvedimenti di protezione in un ambito particolarmente sensibile. In quest'ottica, il collegio giudicante deve essere presieduto dal Pretore di protezione o dal Pretore di protezione aggiunto.

Art. 38h Ricusazione

Nell'ambito della ricusazione, il primo capoverso rinvia agli artt. 47-49 e 50 cpv. 2 CPC. Tali norme si limitano a puntualizzare i motivi di ricusazione (art. 47 CPC), l'obbligo di comunicare l'esistenza di un motivo di ricusazione (art. 48 CPC) e la possibilità per una parte di chiedere la ricusazione (art. 49 CPC). Se il motivo è contestato, l'art. 50 CPC indica unicamente che "decide il giudice". In questo senso, spetta quindi al legislatore cantonale definire "quale giudice" secondo l'organizzazione giudiziaria cantonale sia chiamato a decidere (cfr. TREZZINI e altri, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed. Vol. 1, art. 50 CPC n. 5). A differenza delle Preture, in cui risulta maggiormente evidente definire chi è il giudice chiamato a determinarsi in materia di ricusa (art. 37 cpv. 5 LOG), per le Preture di protezione la questione è più

complessa, essendo un'autorità collegiale e interdisciplinare. Per questo motivo, il secondo capoverso si prefigge lo scopo di regolare tale materia, apportando un chiarimento per i singoli casi di contestazione del motivo di ricusazione.

Art. 38i Supplenza

La norma regola la questione della supplenza nei casi di ricusazione, impedimento per malattia o per altro motivo, sancendo il principio secondo cui il pretore di protezione e il pretore di protezione aggiunto si suppliscono a vicenda, mentre il membro specialista supplente viene scelto a norma dell'art. 38a cpv. 2 (cpv. 1). Il secondo capoverso regola il caso in cui vi è una ricusazione o un impedimento di tutti i membri della Pretura di protezione, devolvendo la causa alla Pretura viciniore con una diversa composizione dei suoi membri (cpv. 2).

La supplenza tra le preture di protezione viciniori è stabilita come segue:

- a) la pretura di protezione del distretto di Mendrisio è supplita dalla pretura di protezione del distretto di Lugano;
- b) le sezioni della pretura del distretto di Lugano si suppliscono a vicenda;
- c) le sezioni della pretura di protezione dei distretti di Locarno e Vallemaggia si suppliscono a vicenda;
- d) le sezioni della pretura di protezione dei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina si suppliscono a vicenda (cpv. 3).

Art. 48 lett. c n. 7 e lett. f 1, 3, 7, 9 Composizione e competenze

L'art. 48 viene completato indicando alla lettera c, nuova cifra 7, che la Terza Camera civile del Tribunale di appello è chiamata a pronunciarsi in merito ai conflitti di competenza materiale tra le Preture di protezione e le Preture. Ulteriori modifiche si impongono alla lett. f per l'adeguamento terminologico alle cifre 1, 3 e 7 sostituendo l'attuale dicitura "autorità regionali di protezione" con "preture di protezione". Alla cifra 3 il termine di "ricorso" viene sostituito con quello di "reclamo" per parificare la terminologia utilizzata dalla LPPMA.

La specifica relativa al numero 6 viene modificata in "quale istanza unica e autorità centrale cantonale". Così facendo si esplicita meglio che la Camera di protezione agisce non solo quale istanza unica cantonale in materia di rapimento internazionale dei minori ma anche quale autorità centrale cantonale. Il concetto di autorità centrale cantonale di cui all'art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale su rapimento internazionale dei minori e sulle convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA). Si esplicita nella competenza della Camera di protezione di pronunciarsi, in istanza unica cantonale, sulle domande in vista del ritorno, comprese le misure di protezione dei minori ad essa connesse. A norma dell'art. 2 cpv. 2 LF-RMA quale autorità centrale cantonale la Camera di protezione ha anche altri compiti ossia di rilasciare, su richiesta, i certificati ai sensi dell'art. 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'art. 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti. Trattasi di dichiarazioni rilasciate ad ogni persona alla quale si è affidata la protezione del minore o dell'adulto o dei suoi beni, attestante su sua richiesta la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. Vista la natura di tali certificati e il loro contenuto, il rilascio degli stessi è attribuito al Pretore di protezione a norma dell'art. 38 cpv. 1 lett. b n. 14 e lett. c n. 7 LOG. Il Pretore di protezione dispone infatti delle informazioni necessarie per la redazione di un siffatto documento, che assume una certa rilevanza dal punto di vista pratico vista la sempre

maggiore mobilità che caratterizza la nostra società e, in particolare, nei casi in cui il minore o l'adulto bisognoso di protezione possiedano beni all'estero. La Camera di protezione nella sua veste di autorità centrale cantonale funge da referente per l'eventuale necessità di trasmettere i menzionati documenti alle autorità e ai tribunali direttamente interessati all'estero, e ad assicurare il reciproco scambio di pareri¹⁹⁰.

La nuova formulazione del numero 7 chiarifica anche la competenza della Camera di protezione "in seconda istanza" nella composizione di un giudice unico, di decidere i reclami nei confronti di tutte le decisioni di prima istanza delle Preture di protezione e dei Pretori di protezione. Rientrano in esse segnatamente le decisioni finali e cautelari (art. 450 CC), le decisioni sulla contestazione degli atti di curatori e altre persone o servizi incaricati (art. 419 CC) e le altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza delle Preture di protezione e dei pretori di protezione che agiscono quale giudice unico¹⁹¹.

Art. 89a

Non modificato. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 53 .

2. Altre leggi

2.1 Legge sugli onorari dei magistrati

Le modifiche qui proposte all'art. 1 cpv. 1 LOM, oltre a riprendere quanto già indicato nel Messaggio n. 8097, ritengono la recente approvazione parlamentare dell'iniziativa parlamentare 20 gennaio 2020 presentata nella forma elaborata da Giorgio Galusero per il gruppo PLR (ripresa da Cristina Maderni) per la modifica degli art. 41 cpv. 1 lett. b (Pretura penale – competenze), art. 65 cpv. 1 (Ministero Pubblico – composizione e sede) e art. 67 cpv. 7 (competenze e organizzazione) della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (Messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025), tramite la quale è stata reintrodotta la figura del sostituto Procuratore pubblico. Si è quindi colta l'occasione per un riordino della normativa, evidenziando il Messaggio pendente n. 8598 del 9 luglio 2025 concernente sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 giugno 2024 nella forma generica da Alessandro Mazzoleni e cofirmatari, per ottenere al più presto tutte le modifiche legislative necessarie ai fini di ottenere l'eliminazione della disparità di trattamento salariale che interessa i Pretori aggiunti.

2.2 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC)

Art. 39. 39a, 39b, 39c e 39d

¹⁹⁰ Messaggio concernente l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 28 febbraio 2007 n. 6.1 (FF 2007 2369/2396-2398).

¹⁹¹ Sulla distinzione tra "altre decisioni" e "disposizioni ordinatorie processuali" vedi BORELLA in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed. Vol. 3, art. 319 CPC n. 8-17.

È confermata la loro abrogazione. Si rinvia al Messaggio n. 8097 a pag. 53.

2.3 Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU)

Art. 4

Non ulteriormente modificato. Si rinvia al Messaggio n. 8097 a pag. 53.

2.4 Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989

Art. 7 cpv. 2

Non ulteriormente modificato. Si rinvia al Messaggio n. 8097 a pag. 54.

2.5 Legge tributaria del 21 giugno 1994

Art. 173 lett. a

Non ulteriormente modificato. Si rinvia al Messaggio n. 8097 a pag. 54.

2.6 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989

Art. 14 cpv. 2

Non ulteriormente modificato. Si rinvia al Messaggio n. 8097 a pag. 54.

2.7 Modifiche della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP)

Art. 2 lett. a

Non ulteriormente modificato. Si rinvia al Messaggio n. 8097 a pag. 54.

Art. 14 cpv. 1 Commissione giuridica (CG) a) Competenze

Secondo l'art. 439 cpv. 1 CC, l'interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei casi di provvedimenti, decisioni, trattamenti e misure ordinate dal medico o dall'istituto. In questo caso, il giudice è la Commissione giuridica (CG) della LASP. Al fine di evitare confusioni con le Preture di protezione e le Preture ordinarie che intervengono nella protezione del minore e dell'adulto è necessario specificare la competenza della Commissione giuridica (CG) nell'articolo che definisce le sue competenze.

Art. 20 cpv. 1 e 2 LASP II. Collocamento coattivo non urgente (ordinario)

1. Competenza

L'attuale art. 20 LASP viene modificato, limitandosi a disciplinare le competenze delle autorità preposte a ordinare il collocamento oppure il trattenimento in una UTR, con

l'abrogazione del cpv. 2 relativo ai trattamenti ambulatoriali coattivi. A complemento, vengono introdotti due nuovi articoli: l'art. 28a LASP (trattamenti ambulatoriali coattivi) e l'art. 47a LASP (assistenza e cura dopo il ricovero) (cpv. 1). Il contenuto dell'attuale capoverso 2 – relativo al trattamento ambulatoriale coattivo – è ripreso e dettagliato nel nuovo art. 28a LASP, motivo per cui esso viene abrogato (cpv. 2).

Art. 22 cpvv. 1 e 2 e art. 27

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 55.

Art. 28a IV. Trattamenti ambulatoriali coattivi

Questo nuovo articolo riprende l'attuale art. 20 cpv. 2 LASP, che conferisce al responsabile dell'UTR e allo psichiatra curante la competenza a decidere un trattamento ambulatoriale coattivo, qualora la situazione medica dell'utente richieda un intervento restrittivo della libertà personale, malgrado non sussistano i presupposti per un ricovero coatto (cpv. 1). Alla luce della sentenza della Camera di protezione del 15 dicembre 2016 pubblicata in RtiD I- 2017 n. 8c consid. 6, si è reso necessario regolamentare in dettaglio le condizioni per l'adozione di un trattamento ambulatoriale coatto, definendone la durata e l'esigenza di una rivalutazione periodica.

Vengono definiti tre presupposti cumulativi per poter imporre un trattamento senza il consenso dell'interessato, ripresi per analogia, come proposto da alcuni autori di dottrina, dall'art. 434 CC: a) un pericolo grave per la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi, b) l'assenza di capacità di discernimento riguardo alla necessità del trattamento e c) il rispetto del principio di proporzionalità¹⁹² (cpv. 2).

Viene inoltre stabilita una durata massima di 24 mesi, con rivalutazioni periodiche obbligatorie. Proprio come per le misure di assistenza e cura dopo il ricovero previste dall'art. 47a LASP, la misura giunge a termine alla scadenza stabilita, salvo nuova decisione da parte del responsabile dell'UTR o dello psichiatra curante (cpv. 3).

In merito alla designazione della persona di fiducia, al contenuto della decisione, alla sua notifica e i rimedi giuridici, si rinvia per analogia a quanto verrà esposto nel commento all'art. 47a cpv. 3-5 LASP (cpvv. 4-6).

Art. 36 Consenso per utenti collocati coattivamente

A mente degli attuali artt. 36 e 37 LASP, il trattamento medico in assenza di consenso può essere autorizzato dal Consiglio psicosociale (CPSC), su istanza del responsabile dell'UTR, salvo nei casi di grave urgenza, nei quali è possibile prescindere dall'intervento del CPSC. Diversamente, il diritto federale prevede che una simile decisione debba essere presa esclusivamente dal medico capo del reparto, alle condizioni illustrate all'art. 434 cpv. 1 CC, mentre nelle situazioni di urgenza è ammessa l'adozione immediata dei provvedimenti medici indispensabili per proteggere l'interessato o terzi (art. 435 CC). Ne discende che le disposizioni cantonali attualmente vigenti, che attribuiscono al CPSC la competenza di autorizzare tali trattamenti, risultano incompatibili con il diritto federale e devono essere adeguate in virtù della preminenza del diritto federale sancita

¹⁹² MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 1289, e vari rinvii.

all'art. 49 cpv. 1 Cost. L'adeguamento si concretizza nella modifica dell'art. 36 LASP, rispettivamente nell'abrogazione dell'art. 37 LASP, come esposto qui di seguito.

In questo senso, l'art. 36 cpv. 1 LASP viene allineato al diritto federale: la competenza a ordinare trattamenti medici in assenza di consenso dell'utente è attribuita al responsabile dell'UTR – stralciando pertanto il riferimento al CPSC – che potrà prescrivere il provvedimento alle condizioni di cui agli artt. 434-435 CC (menzionati nella nuova formulazione dell'art. 36 cpv. 1 LASP). Il capoverso 2 sancisce inoltre la possibilità per l'utente di impugnare la decisione del responsabile dell'UTR dinanzi alla CG.

Art. 37 Consenso: casi speciali

L'adeguamento dell'art. 36 di cui sopra, rende privo di ogni valenza l'attuale art. 37 LASP. Va inoltre rilevato che il capoverso 2 di tale norma risulta problematico, nella misura in cui prevede che all'utente è dato ricorso alla CG, tenuta a verificare la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato, ciò che è in contrasto con l'avviso della dottrina secondo cui un ricorso contro una terapia in urgenza già attuata è inammissibile, poiché privo di interesse attuale¹⁹³. In ragione di quanto precede, s'impone l'abrogazione dell'attuale art. 37.

Artt. 43 e 46 cpv. 1

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 55.

Art. 47a d) Assistenza e cura dopo il ricovero

L'art. 47a si inserisce nel contesto delle misure post-ricovero, disciplinando in modo dettagliato la presa a carico dell'interessato dopo la dimissione da un istituto, al fine di prevenire una ricaduta e garantire la continuità terapeutica a tutela del medesimo. La normativa ricalca, in buona sostanza, l'art. 62 del disegno di Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPPMA), attribuendo anche al responsabile dell'UTR la facoltà di organizzare e prendere le decisioni necessarie per la presa a carico dell'interessato con misure di assistenza o di cura successive al ricovero, privilegiando il consenso dell'interessato e coinvolgendo i servizi esterni incaricati (cpv. 1).

Viene disciplinata la durata massima delle misure, fissata in 24 mesi, e prevista la possibilità di una rivalutazione periodica delle stesse. Tali misure giungono a termine alla scadenza stabilita, salvo non sussista una nuova decisione del responsabile dell'UTR o dello psichiatra curante (cpv. 2). Questo articolo riconosce altresì all'interessato la possibilità di farsi assistere per l'intera durata del trattamento da una persona di fiducia, conformemente all'art. 43 LASP, a tutela dei propri interessi personali (cpv. 3). Vengono regolati il contenuto, la comunicazione e i rimedi giuridici esperibili. Si precisa che diversamente dalle decisioni della Pretura di protezione (impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione, cfr. art. 65 LPPMA), in tale ambito le decisioni adottate dal responsabile dell'UTR o dallo psichiatra curante sono suscettibili di reclamo in prima istanza dinanzi alla CG (cpvv. 4 e 5). Restano riservate le competenze della Pretura di protezione a norma dell'art. 62 LPPMA per le misure di assistenza e cura dopo il ricovero da essa ordinato o confermato (cpv. 6).

¹⁹³ BK ZGB I, GEISER/ETZENBERGER, n. 42 ad art. 434/435 CC e n. 26 ad art. 439 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 1302.

Art. 50 cpv. 1^{bis}, cpv. 3 e cpv. 5

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 55.

Art. 51, 53 cpv. 1, 54 cpvv. 1, 3 e 4

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 56.

Art. 54a, 54b e 55 cpv. 1

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 57.

2.8 Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997

Art. 22o cpv. 1 e 22t cpv. 2

Non ulteriormente modificati. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 57.

2.9 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie)

Art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 lett. b

Non ulteriormente modificati. Si rinvia al Messaggio n. 8097 pag. 57-58.

Art. 21 Sussidiarietà e coordinamento

Questo articolo è modificato con l'aggiunta del capoverso 5, che riprende l'art. 57 cpv. 3 LPPMA. Tale disposizione stabilisce che la Pretura di protezione e i servizi cantonali competenti – l'UFaG, l'UAP e, su delega di quest'ultimo, il SMP – collaborino, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze decisionali, per la pianificazione dell'attribuzione dei posti disponibili nelle famiglie affidatarie e nei centri educativi per minorenni sia per i collocamenti d'autorità, sia per quelli volontari. Si è ritenuto opportuno fare riferimento al gremio di coordinamento previsto dalla LPMA anche nella LFam in considerazione del fatto che i succitati servizi cantonali fondano le proprie competenze sulla LFam, che necessita pertanto una modifica in tal senso, volta a riflettere il coordinamento interistituzionale.

Va segnalato che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. e LFam e del relativo regolamento (RLFam) il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per tale coordinamento, come del resto già avviene ormai da diversi anni tramite il CEAT (Consiglio d'esame degli affidamenti a terzi), che riunisce già l'UFaG, l'UAP e il SMP dando prova di efficacia e che prevedrà il coinvolgimento delle future Preture di protezione. Non va infatti dimenticato che i posti residenziali in struttura o in famiglia, pianificati, autorizzati e finanziati dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sono destinati sia ai collocamenti d'autorità (60%), che ai collocamenti su volontà della famiglia (40%). L'UAP si occupa di tutti i minori collocati fuori dalla famiglia, su base volontaria e non. Rimane quindi fondamentale e necessario

coordinare l'insieme degli affidamenti e non solo quelli su base volontaria, nel rispetto comunque delle competenze dell'autorità collocante¹⁹⁴.

Art. 23 cpv. 1

Non ulteriormente modificato. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 57.

2.10 Legge sul notariato del 26 novembre 2013

Art. 25 lett. b

Non ulteriormente modificato. Si rinvia a quanto esposto nel Messaggio n. 8097 a pag. 58.

IX. CONSULTAZIONE

Nell'ambito dei lavori preparatori del Messaggio odierno, è stato previsto il coinvolgimento di un'ampia cerchia di circa 100 attori interessati attraverso un'apposita procedura di consultazione, avviata da Consiglio di Stato in data 18 settembre 2024 sino 31 ottobre 2024, termine prorogato fino al 15 novembre 2024 su richiesta di alcuni consultati. Oltre a riscontrare un'ottima partecipazione, la consultazione ha consentito di approfondire e verificare i contenuti del disegno di legge, ciò che ha portato al presente Messaggio.

Il progetto iniziale contava un centinaio di articoli comprendenti le norme inderogabili di procedura previste dal Codice civile, le specifiche norme procedurali cantonali e i rimandi alle disposizioni del Codice di procedura civile applicabili per analogia. L'obiettivo della consultazione era quello di raccogliere le osservazioni e le indicazioni del caso, giuridiche ma non solo, tese ad ulteriormente consolidare il disegno di legge. In generale, la consultazione ha evidenziato l'accoglimento del modello procedurale proposto, ma con la necessità di adattamenti di singoli articoli oppure, in relazione alla tecnica legislativa, al rinvio al diritto federale e al collocamento nella LOG delle norme di competenza relative ai Pretori di protezione quando agiscono quale giudice unico.

X. RELAZIONE CON IL DIRITTO FEDERALE

Come sopra anticipato, il legislatore federale ha scelto di iscrivere i principi fondamentali di procedura direttamente nel Codice civile agli artt. 443 – 450g, che ancorano direttamente nella legge i principi sviluppati dalla giurisprudenza. Le norme di procedura, segnatamente in questa materia, competono ancora in gran parte ai Cantoni (art. 54 cpv. 3 Tit. fin. CC). Se una questione non è regolamentata nel diritto federale, i Cantoni sono liberi di legiferare. In assenza di norme procedurali cantonali, il Codice di procedura civile si applica in via sussidiaria per analogia (art. 450f CC) quale diritto cantonale suppletivo.

¹⁹⁴ V. il commento all'art. 57 cpv. 4 LPPMA e il Messaggio CdS n. 5280 del 25 giugno 2002 sulla Legge per le famiglie, n. 6.2 pag. 54.

Il legislatore federale ha dunque scelto per questa materia un sistema di norme a cascata¹⁹⁵. Nell'elaborare le norme cantonali qui proposte si è tenuto conto delle peculiarità del diritto cantonale, come pure delle autorevoli indicazioni della COPMA e delle esperienze fatte da altri Cantoni, segnatamente quelli che hanno già un'impostazione giudiziaria. I dettami del diritto federale impongono la creazione di specifiche norme procedurali, in quanto il Codice di procedura civile non contempla una sufficiente regolamentazione per il funzionamento di un'autorità interdisciplinare e alcune norme non sono adatte alle particolarità della procedura davanti a questa autorità. È il caso per esempio dell'art. 62 CPC sull'inizio della pendenza di causa (litispendenza)¹⁹⁶. Nel testo di legge vengono quindi previsti i necessari adattamenti, peraltro fondati sugli sviluppi in corso per le normative federali. Tra questi sviluppi si segnala che il Consiglio federale ha avviato i lavori preparatori per la modifica della procedura in materia di diritto di famiglia. Prevede in particolare di incoraggiare il ricorso nelle procedure famigliari a diversi metodi di risoluzione dei conflitti tesi a favorire l'allentamento (*desescalade/de-escalation*) della litigiosità dei genitori, come pure di uniformare le competenze – oggi differenziate a dipendenza che i genitori siano coniugati (il giudice) o non lo siano (l'autorità di protezione) – attribuendole tutte al giudice. Dalla documentazione per ora accessibile¹⁹⁷ emerge che le modifiche che verranno proposte con l'avamprogetto che verrà messo in consultazione entro la fine del 2026 non incideranno sulla competenza organizzativa dei Cantoni nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti. Le questioni relative ai minori (autorità parentale, custodia, alimenti, diritti di vista, ecc.) saranno di competenza del giudice matrimoniale sia che i genitori siano sposati o non lo siano. Le autorità di protezione resteranno invece competenti per l'esecuzione delle misure di protezione ordinate dal giudice matrimoniale nell'ambito della procedura, come pure di tutte le altre misure di protezione del minore non direttamente connesse con la separazione dei genitori (per maltrattamenti, violenza domestica, ecc). Il progetto di procedura cantonale oggetto del presente Messaggio ha già recepito l'evoluzione in atto e sarà facilmente adattabile – soprattutto con modifiche della LOG – alle future normative federali.

Negli articoli proposti viene fatto esplicito rinvio alle norme del CPC che non pongono problemi nella loro applicazione in questa materia. Anche per l'attuazione delle misure di protezione (previste dal diritto materiale o adottate dalle autorità di protezione) il CPC spesso non offre soluzioni. A titolo esemplificativo basterà qui ricordare l'ambito della gestione delle curatele che non trova riferimenti nel CPC.

XI. RELAZIONE CON ALTRE LEGGI

La nuova Legge di procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, non può d'altro canto fare astrazione del rapporto con altre leggi federali e cantonali che implicano il coinvolgimento delle Preture di protezione nei più svariati settori legali. Vengono di conseguenza indicati di volta in volta i necessari rinvii e, laddove necessario, proposti gli opportuni adattamenti delle normative cantonali.

¹⁹⁵ CR CC I, CHABLOZ/MÜLLER Intro. artt. 443-449c CC n. 2-5.

¹⁹⁶ CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 444 CC n. 5.

¹⁹⁷ Rapporto del CF del 6 giugno 2025, Juridiction et procédure en droit de la famille: état des lieux et propositions de réforme ; Avis de droit sur la procédure del 22 gennaio 2025 della Prof. Dr. iur. Cordula Lötscher, Università di Basilea, e del Prof. Dr. iur. François Bohnet, Università di Neuchâtel.

XII. IMPATTO SUL PERSONALE

Il presente Messaggio non comporta impatti sul personale, rinviando per gli aspetti relativi al personale delle nuove Preture di protezione ai contenuti del Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021 e ai relativi scambi tra il Consiglio di Stato e la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio. In tale contesto, il Governo conferma la ponderazione proposta nel Messaggio n. 8097 circa il fabbisogno di personale delle Preture di protezione, con la presenza di 32 magistrati nei collegi giudicanti (4 Pretori di protezione, 12 Pretori di protezione aggiunti e 16 Membri specialisti, eletti dal Parlamento come da nuova disposizione costituzionale) e 58 unità a tempo pieno amministrative – parametri dell'Autorità regionale di protezione 3 di Lugano – destinate ai servizi di supporto (amministrativo, giuridico e rendiconti), per un totale di 90 unità a tempo pieno. Una dotazione simile alle Preture, che contano su tutto il territorio cantonale 82 unità a tempo pieno, compresi i Pretori e i Pretori aggiunti.

XIII. LOGISTICA

Anche per gli aspetti logistici delle nuove Preture di protezione si rinvia ai contenuti del Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021 e agli aggiornamenti del caso sulla pianificazione in corso nei comparti della Giustizia cantonali (vedi ridefinizione della pianificazione logistica del comparto della giustizia del Luganese di cui al Messaggio n. 7761 afferente l'acquisto dell'edificio ex Banca del Gottardo, oggetto di decisione popolare negativa), che comprendono le esigenze delle future Preture di protezione, forniti dal Consiglio di Stato all'attenzione della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio (cfr. in particolare recente aggiornamento di cui alla Risoluzione governativa n. 4526 del 24 settembre 2025).

XIV. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Il disegno di legge annesso al presente Messaggio non comporta conseguenze finanziarie sostanziali, essendo l'impatto finanziario derivante dalla riforma delle Autorità di protezione con la creazione delle Preture di protezione contenuto nel Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021, sia per quanto attiene all'organizzazione delle nuove Autorità di protezione, sia riguardo ai costi concernenti l'esecuzione delle misure di protezione, previsti nel computo del passaggio circa le competenze in materia dai Comuni al Cantone. In tale ottica, il presente Messaggio non implica dunque cambiamenti sostanziali dal profilo finanziario, essendo le disposizioni volte a regolare il funzionamento delle nuove Preture di protezione direttamente connesse alla "giudiziarizzazione" del sistema (vedi spese processuali, assistenza giudiziaria, ecc.).

Per quanto attiene alla determinazione della situazione d'indigenza della persona interessata (cfr. art. 52 LPPMA), risulta allo stato attuale difficile quantificare il potenziale impatto finanziario a carico dello Stato, rientrando lo stesso nel computo dei costi afferenti all'esecuzione delle misure di protezione oggetto di trasferimento dai Comuni al Cantone, come richiesto dagli Enti locali stessi nell'ambito della consultazione al Messaggio n. 8097. Rispetto al Piano finanziario e degli investimenti, si conferma il credito d'investimento già approvato dal Parlamento contestualmente al Messaggio n. 7519 relativo alla dotazione delle Preture di protezione dell'applicativo informatico in uso presso la Magistratura.

A tal proposito, si conferma che tale credito sarà destinato all'introduzione dell'ammodernamento dell'applicativo AGITI/Juris, in MyABI/Juris, progetto avviato di recente con riferimento alla prossima entrata di "Justitia 4.0" (cfr. Messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025, approvato dal Parlamento), che comprende anche le Preture di protezione.

XV. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA

Come già sottolineato a più riprese dal Consiglio di Stato ed esplicitato nel Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021, la riforma delle Autorità di protezione s'inserisce pienamente e coerentemente nel Programma di Legislatura del Governo, rappresentando una priorità per il Consiglio di Stato, fungendo da tassello fondamentale visto come la stessa miri a migliorare la risposta dello Stato ai bisogni di protezione della collettività, con particolare riferimento alle fasce più fragili della popolazione.

XVI. IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI

Il passaggio di competenze afferente il funzionamento delle Autorità di protezione dai Comuni al Cantone è oggetto del Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021. In tale contesto, il presente disegno di legge non presenta mutamenti che comportano impatti sugli Enti locali, rinviando come nel caso del contributo comunale ai collocamenti a quanto già attualmente disposto dalla Legge sulle famiglie (cfr. art. 60 LPPMA). Con riferimento ai collocamenti decretati dalle Autorità regionali di protezione, giova evidenziare come gran parte del rispettivo costo sia già oggi – e storicamente – preso a carico del Cantone; nel 2024 si è attestato complessivamente a fr. 18'084'330.- (cfr. Consuntivo 2024, CRB 161), oggetto in termini contabili di un addebito interno in chiusura d'esercizio tra il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento delle istituzioni, che copre infine tali spese.

XVII. CONSEGUENZE AMBIENTALI

Anche riguardo alle conseguenze ambientali si rinvia a quanto esplicitato dal Governo nel Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021, in relazione alla creazione delle nuove Preture di protezione quali Autorità giudiziarie cantonali.

XVIII. CONCLUSIONE

Richiamando quanto esposto nel presente Messaggio, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere le modifiche proposte tramite gli annessi disegni di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge
sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto
(LPPMA)
del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8626 del 22 ottobre 2025,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1

¹La presente legge regola l'applicazione delle norme del Codice civile (CC) in relazione ai procedimenti in materia di protezione del minore e dell'adulto.

²Essa disciplina le norme di procedura cantonali complementari a quelle federali previste dagli articoli 443–450g CC. Disciplina pure le norme cantonali di applicazione della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle convenzioni dell'AIA sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA).

³Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le norme di dettaglio.

Principi di sussidiarietà, proporzionalità e celerità

Art. 2

¹Le autorità preposte dal diritto civile alla protezione dei minori e degli adulti, di prima e di seconda istanza, intervengono nella sfera privata e familiare solo in modo sussidiario. Le eventuali misure ufficiali devono essere proporzionate.

²Esse conducono speditamente le procedure di loro competenza.

Principi d'ufficio

Art. 3

¹Le autorità di cui all'articolo 2 procedono d'ufficio all'accertamento dei fatti e all'applicazione del diritto. Restano riservati i diritti di istanza, allegazione e prova dei partecipanti al procedimento, senza vincolo alle loro conclusioni.

²In presenza di indizi di reato esse informano senza indugio le autorità penali e si coordinano con esse.

Titolo II

Procedura davanti alle Preture di protezione

Capitolo primo

Norme generali

Direzione delle udienze

Art. 4

¹Il pretore di protezione dirige le udienze e prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente la procedura. Esso può delegare la conduzione delle udienze a un membro specialista della Pretura di protezione.

²Per le procedure a giudice unico la delega della conduzione delle udienze a un membro specialista è esclusa. Fatta riserva per l'applicazione delle norme di procedura indicate nell'articolo 38b della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), il pretore di protezione applica i principi procedurali dell'articolo 446 CC e, per analogia, la procedura sommaria che il Codice di procedura civile (CPC) prevede per le cause speciali di diritto matrimoniale.

³Per la sospensione del procedimento e la disciplina delle udienze, la malafede o la temerarietà processuali si applicano gli articoli 126 e 128 CPC.

⁴Per l'esecuzione coattiva della disciplina delle udienze, segnatamente l'intervento della polizia, si applica l'articolo 36.

⁵Per l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano gli articoli 141a e 141b CPC. Queste modalità sono escluse per l'audizione del minore interessato.

Atti scritti, carenze degli atti e avvisi

Art. 5

¹Le istanze e gli atti di causa sono trasmessi alla Pretura di protezione in forma cartacea o elettronica e devono essere firmati. Alla trasmissione per via elettronica si applica l'articolo 130 capoverso 2 CPC.

²Agli atti scritti di cui al capoverso 1, viziati da carenze formali o da condotta procedurale querulomane o altrimenti abusiva, si applica l'articolo 132 CPC.

³Gli avvisi di cui agli articoli 314c, 314d e 443 CC possono aver luogo sia oralmente che per scritto.

Citazione, notificazioni, termini e verbale

Art. 6

¹Per il contenuto, il termine della citazione e il rinvio della comparizione si applicano gli articoli 133–135 CPC. L'esecuzione coattiva dell'obbligo di comparizione è attuata a norma dell'articolo 36.

²Per le notificazioni giudiziarie e la forma nella quale si procede alle intimazioni si applicano gli articoli 136–141 CPC.

³I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. Per la decorrenza, il computo, l'osservanza e la proroga dei termini si applicano gli articoli 142–144 CPC; per l'inosservanza e la restituzione si applicano gli articoli 147–149 CPC.

⁴Di ogni udienza è tenuto un verbale; si applica l'articolo 235 CPC. Sulle richieste di rettifica del verbale decide chi dirige l'udienza.

Capitolo secondo

Preparazione e avvio della procedura

Litispendenza e comunicazioni

Art. 7

¹L'attivazione della Pretura di protezione avviene d'ufficio, su richiesta degli interessati o su avviso.

²Il pretore di protezione esamina in via preliminare la competenza, la plausibilità delle informazioni e la necessità di avviare il procedimento di protezione. In caso di incompetenza, trasmette d'ufficio gli atti all'autorità competente e ne dà comunicazione agli istanti.

³Il pretore di protezione comunica l'avvio del procedimento e la composizione del collegio giudicante all'interessato o, se del caso, al suo rappresentante legale. Questa comunicazione può avvenire per scritto o alla prima udienza.

⁴Eventuali cambiamenti della composizione del collegio giudicante devono essere comunicati in applicazione del capoverso 3.

Partecipanti al procedimento

Art. 8

Partecipano al procedimento:

- a) l'interessato;
- b) le persone a lui vicine, su domanda o su coinvolgimento della Pretura di protezione, se quest'ultima ritiene che ciò sia necessario per l'interessato;
- c) altre persone, se la Pretura di protezione ritiene che ciò sia necessario per l'interessato.

Provvedimenti cautelari

Art. 9

¹La Pretura di protezione competente esamina il grado di messa in pericolo e prende, in ogni tempo, d'ufficio o ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, tutti i provvedimenti cautelari necessari ai sensi dell'articolo 445 capoverso 1 CC.

²In caso di particolare urgenza il pretore di protezione può immediatamente prendere i provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento (art. 445 cpv. 2 prima frase CC). Contestualmente alla decisione, fissa un breve termine per presentare osservazioni e in seguito la Pretura di protezione prende celermente una nuova decisione notificata e motivata per scritto (art. 445 cpv. 2 seconda frase CC).

³I provvedimenti cautelari di cui al capoverso 2 prima frase, che riguardano la custodia e il collocamento di minori nelle ore serali e notturne, rispettivamente nel fine settimana o nei giorni festivi, possono essere presi dal servizio designato dal Consiglio di Stato. Essi decadono se non sono confermati dal pretore di protezione entro le ore 16 del primo giorno lavorativo.

Conciliazione e mediazione

Art. 10

¹Il pretore di protezione, laddove possibile e nell'interesse della persona da proteggere:

- a) può procedere ad un tentativo di conciliazione o farlo eseguire da un membro specialista;
- b) informa gli interessati sull'esistenza della mediazione quale metodo di risoluzione bonale delle controversie e, nelle procedure che riguardano i minori, a norma dell'articolo 314 capoverso 2 CC può ingiungere ai genitori di ricorrervi.

²Alla mediazione di cui al capoverso 1 lettera b sono applicabili gli articoli 214–218 CPC, nonché la relativa legge di applicazione cantonale.

Capitolo terzo

Accertamento dei fatti

Direzione dell'istruttoria e attribuzione degli accertamenti

Art. 11

¹La Pretura di protezione dirige l'istruttoria applicando i principi procedurali dell'articolo 446 CC. Può assegnare termini per la presentazione di osservazioni, repliche e dupliche a istanze dei partecipanti al procedimento, procedere in ogni tempo a udienze istruttorie e ordinare complementi di inchiesta.

²Essa può attribuire l'accertamento dei fatti:

- a) al pretore di protezione o a un membro specialista;
- b) a persone o servizi idonei che agiscono secondo le istruzioni impartite da lei o dal pretore di protezione o dal membro specialista delegati all'accertamento dei fatti.

³L'assegnazione di termini di cui al capoverso 1 deve essere rispettosa del principio di celerità.

Collaborazione e assistenza amministrativa

Art. 12

¹A norma degli articoli 314e capoverso 1 e 448 capoverso 1 CC i partecipanti al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente a:

- a) comunicare le informazioni necessarie in loro possesso;
- b) consegnare i documenti richiesti;
- c) tollerare delle ispezioni oculari.

L'esecuzione coattiva dell'obbligo è ordinata in applicazione dell'articolo 36.

²Per l'obbligo di collaborare delle persone vincolate dal segreto professionale si applicano gli articoli 314e capoversi 2 e 3 e 448 capoversi 2 e 3 CC, per l'assistenza amministrativa gli articoli 314e capoverso 4 e 448 capoverso 4 CC, come pure le norme della presente legge.

Audizione degli interessati

Art. 13

¹Nei procedimenti che riguardano il minore:

- a) per l'audizione del figlio si applica l'articolo 314a CC; i genitori e il curatore vengono informati sulle risultanze essenziali;
- b) per l'audizione dei genitori si applica l'articolo 447 capoverso 1 CC e dei genitori affilianti l'articolo 300 capoverso 2 CC; l'audizione può essere affidata a un solo membro.

²Nei procedimenti che riguardano l'adulto, per l'audizione dell'interessato si applica l'articolo 447 CC. Fatta eccezione per i ricoveri a scopo di assistenza o l'istituzione di una curatela generale, l'audizione può essere affidata a un solo membro.

Rapporti sull'accertamento

Art. 14

¹L'esito dell'accertamento dei fatti deve essere oggetto di un rapporto scritto.

²Se per l'accertamento viene fatto capo a conoscenze specialistiche interne alla Pretura di protezione, le dichiarazioni del membro specialista devono essere protocollate in uno specifico rapporto.

³Deve essere salvaguardato il diritto di essere sentito dei partecipanti al procedimento sulle risultanze dei rapporti di cui ai capoversi 1 e 2.

Perizie

Art. 15

¹Se il chiarimento di questioni di fatto rende necessario il parere di specialisti esterni, la Pretura di protezione ordina perizie da parte di uno o più periti.

²Per l'allestimento delle perizie si applicano gli articoli 183–188 CPC.

³Il ricovero per perizia è regolato dall'articolo 449 CC.

Testimonianze, documenti e ispezioni oculari

Art. 16

Per le testimonianze, i documenti e le ispezioni oculari si applicano gli articoli 169–182 CPC.

Capitolo quarto

Valutazione delle risultanze istruttorie

Principio

Art. 17

La Pretura di protezione procede ad un'analisi interdisciplinare delle risultanze istruttorie acquisite e, segnatamente:

- a) determina e raccoglie le eventuali informazioni mancanti;
- b) valuta le soluzioni che entrano in considerazione, con o senza misure di protezione.

Collaborazione di servizi e autorità amministrative esterne

Art. 18

Se la valutazione delle soluzioni è connessa ad informazioni di servizi e autorità amministrative esterne, esse sono tenute a fornire, in ossequio agli articoli 314e capoverso 4 e 448 capoverso 4 CC, tutti gli elementi che permettano l'analisi interdisciplinare e l'assunzione della responsabilità decisionale della Pretura di protezione.

Discussione delle risultanze istruttorie e delle possibili soluzioni

Art. 19

¹La Pretura di protezione presenta in sede di udienza ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e le possibili soluzioni. Il diritto di esprimersi sulle stesse è garantito e può essere esercitato in udienza o tramite l'inoltro di osservazioni scritte entro un termine fissato dal pretore di protezione; resta riservato il diritto di replica e duplica.

²La presentazione dei curatori, degli istituti di cura e dei servizi di sostegno e di controllo può essere delegata a un membro della Pretura di protezione, quella delle famiglie affidatarie e dei centri educativi a servizi esterni.

Capitolo quinto

Deliberazione, decisione e costi procedurali

Deliberazione

Art. 20

¹Conclusa la procedura di valutazione e dichiarata chiusa la discussione delle risultanze istruttorie, fatta riserva per le decisioni a giudice unico, i membri della Pretura di protezione deliberano interdisciplinariamente.

²La deliberazione ha luogo a porte chiuse e senza la presenza dei partecipanti al procedimento.

³Se la soluzione scelta non presenta divergenze tra i membri, la deliberazione può avvenire tramite circolazione dell'incarto.

Decisione

a) contenuto

Art. 21

¹Per il contenuto della decisione si applica l'articolo 238 CPC.

²Il dispositivo che istituisce o modifica una misura di curatela deve contenere segnatamente:

- a) la forma di curatela;
- b) le eventuali combinazioni;
- c) le eventuali limitazioni dell'autorità parentale o della capacità civile dell'interessato;
- d) i compiti o le attribuzioni del curatore, come pure la sua remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato.

b) notificazione e motivazione

Art. 22

¹La decisione è notificata e motivata per scritto ai partecipanti al procedimento ed è di norma anticipata oralmente in sede di udienza da almeno un membro della Pretura di protezione nella misura in cui incide gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato.

²Per la decorrenza dei termini di reclamo fa stato la notifica per scritto.

³Resta riservata la rinuncia alla motivazione per scritto in applicazione dell'articolo 239 CPC per le decisioni a giudice unico evase in procedura sommaria o d'ufficio.

c) comunicazione

Art. 23

¹Se sono ordinate, modificate o revocate misure, il pretore di protezione comunica senza indugio le decisioni, non appena esse sono esecutive, alle autorità, alle persone e nelle situazioni elencate negli articoli 449c e 451 CC, 20 della legge federale sul diritto minorile (DPmin) e 97 capoverso 3 lettera d^{quinquies} della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI).

²In caso di cambiamento della Pretura di protezione competente spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Spese giudiziarie

a) spese processuali

Art. 24

¹Sono spese processuali quelle definite dall'articolo 95 capoverso 2 CPC e quelle della rappresentanza del minore nel procedimento a norma dell'articolo 314a^{bis} CC, queste ultime fissate secondo i criteri di computo stabiliti dal regolamento.

²La Pretura di protezione può applicare alle proprie decisioni i seguenti esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia):

- a) per l'approvazione o il rifiuto della contabilità e dei rapporti ai sensi degli articoli 415 capoversi 1 e 2 e 425 capoverso 2 CC, come pure per il consenso agli atti e negozi ai sensi dell'articolo 416 capoversi 1 e 3 CC, da 20 a 1'000 franchi;
- b) per ogni altra decisione fino a 5'000 franchi.

³La Pretura di protezione può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali avuto riguardo dei capoversi 4 e 5 o chiedere degli anticipi sulle stesse.

⁴Se la procedura si conclude con l'emanazione o la modifica di misure di protezione, tali spese devono essere addebitate all'interessato, che viene dunque considerato soccombente o, se questi non può farvi fronte, a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento.

⁵Se la procedura si conclude senza l'adozione di misure di protezione, le spese non possono essere accollate all'interessato o a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento, a meno che le abbiano provocate con un comportamento repressibile.

⁶Sono riservate le disposizioni della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG).

⁷Le procedure in materia di ricovero a scopo di assistenza sono di regola gratuite.

b) spese ripetibili

Art. 25

¹Sono spese ripetibili quelle definite dall'articolo 95 capoverso 3 CPC.

²I costi della rappresentanza dell'adulto nel procedimento a norma dell'articolo 449a CC sono, se del caso, riconosciuti quali spese ripetibili.

³La Pretura di protezione può assegnare le ripetibili secondo le tariffe fissate dal regolamento. I partecipanti al procedimento possono presentare una nota delle loro spese.

c) ripartizione e liquidazione

Art. 26

Per quanto non regolato dagli articoli 24 e 25, sono applicabili per analogia gli articoli 104–112 CPC.

Titolo III

Procedura davanti alla Camera di protezione

Vigilanza

Art. 27

¹La Camera di protezione è l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 441 capoverso 1 CC. Nelle sue mansioni è coadiuvata da un Ispettorato.

²Essa assicura l'applicazione corretta e uniforme del diritto di protezione materiale e procedurale, segnatamente mediante:

- a) ispezioni e rapporti periodici;
- b) l'emanazione di direttive, circolari e raccomandazioni.

³Il potere disciplinare è di competenza del Consiglio della magistratura conformemente alla legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

Reclamo

a) per le decisioni finali e cautelari

Art. 28

¹Le decisioni finali della Pretura di protezione e del Pretore di protezione che agisce quale giudice unico sono impugnabili con reclamo alla Camera di protezione entro 30 giorni dalla loro notificazione, quelle cautelari entro 10 giorni.

²Per la legittimazione attiva e i motivi di reclamo si applicano gli articoli 450 e 450a CC.

³Il reclamo ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione, il Pretore di protezione che agisce quale giudice unico o la Camera di protezione disponga altrimenti.

b) per le altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali

Art. 29

¹Le altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza sono impugnabili con reclamo alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione:

- a) nei casi stabiliti dalla presente legge o dalle disposizioni del diritto processuale civile applicabili in via sussidiaria (art. 450f CC);
- b) quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

²Per l'effetto sospensivo si applica l'articolo 325 CPC.

c) per denegata o ritardata giustizia

Art. 30

¹Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

²La Camera di protezione dà alla Pretura di protezione o al pretore di protezione che agisce quale giudice unico l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

d) in materia di ricovero a scopo di assistenza

Art. 31

¹Le decisioni della Pretura di protezione in materia di ricovero a scopo di assistenza possono essere impugnate alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione, tenuta a rispettare la procedura di cui all'articolo 54 capoverso 1 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).

²Il reclamo non deve essere motivato e non ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti.

³In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.

⁴Di regola, la Camera di protezione sente personalmente l'interessato. Se necessario, ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

⁵Di regola, la Camera di protezione decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.

e) norme comuni di procedura

Art. 32

¹La Camera di protezione notifica il reclamo alla Pretura di protezione o al pretore di protezione che agisce quale giudice unico e li invita a:

- a) trasmettere l'incarto completo con la sentenza impugnata;
- b) presentare le proprie eventuali osservazioni.

²Può prescindere dal richiedere osservazioni se il reclamo di cui agli articoli 28–30 è manifestamente improponibile o manifestamente infondato.

³Invece di presentare le osservazioni, la Pretura di protezione o il pretore di protezione che agisce quale giudice unico può riesaminare la decisione impugnata.

⁴La Camera di protezione procede in seguito all'intimazione del reclamo e delle eventuali osservazioni di cui al capoverso 1 lettera b agli altri partecipanti al procedimento. Essa può ordinare un secondo scambio di scritti e procedere all'assunzione di prove, può tenere udienza o decidere in base agli atti.

Procedura in materia di rapimento internazionale di minori

Art. 33

¹La Camera di protezione agisce quale istanza unica cantonale per le decisioni in materia di rapimento internazionale di minori.

²Si applicano le norme della procedura sommaria degli articoli 302 e 252–255 CPC e le disposizioni specifiche contenute nella LF-RMA.

³La Camera di protezione è l'autorità di esecuzione in caso di decisioni di rientro dei minori secondo l'articolo 12 capoverso 1 LF-RMA. Le modalità organizzative del rientro del minore sono definite dal regolamento.

Spese giudiziarie e anticipi

Art. 34

¹La Camera di protezione può applicare alle proprie decisioni le spese processuali e gli esborsi forfettari di cui all'articolo 24 capoverso 1 e capoverso 2 lettera b e assegnare spese ripetibili a norma dell'articolo 25. Per la ripartizione e la liquidazione vale il rinvio di cui all'articolo 26.

²Il reclamante è tenuto a versare alla Camera di protezione un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presumibili. A tale scopo, la Camera di protezione assegna al reclamante un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del reclamo.

³Se motivi particolari lo giustificano, la Camera può non di meno rinunciare in tutto in parte ad esigere l'anticipo.

⁴Per le spese della procedura in materia di rapimento internazionale dei minori, la Camera di protezione applica l'articolo 14 LF-RMA.

Titolo IV

Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni

Interpretazione e rettifica

Art. 35

Per l'interpretazione e la rettifica delle decisioni si applica l'articolo 334 CPC.

Esecuzione delle decisioni

Art. 36

¹A norma dell'articolo 450g CC:

- a) la Pretura di protezione esegue le decisioni su domanda o d'ufficio;
- b) se la Pretura di protezione o la Camera di protezione ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente;
- c) se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia; di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.

²Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti per l'esecuzione coattiva e, se necessario, sono affiancate dai servizi per la protezione dei minori o degli adulti indicati dal regolamento.

³Gli articoli 335–346 CPC si applicano per analogia.

Titolo V

Attuazione delle misure di protezione

Capitolo primo

Misure precauzionali personali e misure applicabili per legge

Deposito del mandato precauzionale e delle direttive del paziente

Art. 37

¹L'interessato può depositare il mandato precauzionale e le direttive del paziente presso la Pretura di protezione o altri servizi di deposito stabiliti dal regolamento.

²Il regolamento definisce le modalità di tenuta in deposito e di consultazione di tali atti.

Interventi della Pretura di protezione

Art. 38

¹Gli interventi di cui agli articoli 368 CC per il mandato precauzionale, 373 CC per le direttive del paziente, 376 CC per il diritto legale di rappresentanza e 381 CC per la rappresentanza in caso di provvedimenti medici, sono eseguiti dal pretore di protezione.

²Se è necessario revocare in tutto o in parte i poteri di rappresentanza e istituire una curatela in sostituzione di tali poteri, il pretore di protezione coinvolge nelle decisioni il collegio interdisciplinare.

³La procedura è retta dalla massima d'ufficio e dai principi di cui agli articoli 446–448 CC.

Soggiorno in istituto di accoglienza o cura

a) principi e distinzioni

Art. 39

¹Gli articoli 382–387 CC si applicano al soggiorno in istituto di accoglienza o di cura se l'interessato incapace di discernimento non si oppone al suo ingresso in istituto.

²Il regolamento elenca gli istituti di accoglienza o di cura ai sensi del capoverso 1.

³In caso di opposizione all'entrata in istituto, indipendentemente dalla capacità di discernimento e ricorrendone gli estremi, si applicano gli articoli 426–436 e 438–439 CC sul ricovero a scopo di assistenza e la legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).

b) restrizione della libertà di movimento

Art. 40

¹La restrizione della libertà di movimento della persona incapace di discernimento può essere applicata solo alle condizioni e in applicazione della procedura prevista dagli articoli 383–384 CC.

²Il capoverso 1 si applica anche in caso di soggiorno di breve durata.

c) intervento della Pretura di protezione

Art. 41

¹L'intervento di cui all'articolo 385 CC contro una misura restrittiva della libertà di movimento è eseguito dal pretore di protezione.

²Se quest'ultimo constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, la modifica o la revoca e se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto indicata dalle norme settoriali in materia di istituti di assistenza e di cura.

³Se deve essere ordinata una misura ufficiale a protezione dell'interessato, il pretore di protezione coinvolge nella decisione il collegio interdisciplinare.

⁴La procedura è retta dalla massima d'ufficio e dai principi di cui agli articoli 446–448 CC.

d) persona di fiducia

Art. 42

¹La Pretura di protezione, su richiesta dell'istituto, provvede a che la persona in istituto incapace di discernimento priva di contatti con l'esterno ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi.

²Se necessario istituisce una curatela, facendo segnatamente riferimento a persone e servizi specializzati nell'assistenza agli anziani e agli invalidi.

Capitolo secondo

Misure ufficiali

Sezione 1

Curatele e tutele

Nomina dei curatori

Art. 43

¹La Pretura di protezione nomina quali curatori le persone fisiche che adempiono i requisiti dell'articolo 400 CC.

²Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per quattro anni e, riservato il caso di dimissione o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

Categorie di appartenenza e norme organizzative

Art. 44

¹I curatori possono essere:

- a) dei privati, volontari o retribuiti, con o senza competenze professionali;
- b) degli specialisti;
- c) degli operatori del servizio cantonale o di servizi comunali.

²Il regolamento definisce i requisiti richiesti per i curatori delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a e b. Per i curatori privati retribuiti, con competenze professionali, definisce segnatamente il limite di mandati al di sopra dei quali è richiesta una formazione o un titolo obbligatorio per esercitare l'attività.

³Agli operatori di cui al capoverso 1 lettera c sono applicabili i regolamenti settoriali dei servizi nei quali sono inseriti.

Sostegno ai curatori privati

Art. 45

¹La Pretura di protezione garantisce il sostegno e la consulenza dei curatori privati.

²Il regolamento definisce le modalità del sostegno.

Amministrazione dei beni

Art. 46

¹Oltre agli articoli 408–414 CC, il curatore rispetta le disposizioni dell'ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela del 23 agosto 2023 (OABCT), che in applicazione dell'articolo 408 capoverso 3 CC disciplina le modalità di investimento e di custodia dei beni.

²Il pretore di protezione ottiene gli estratti e le informazioni, può decidere le autorizzazioni e provvedere alle comunicazioni prescritte dalla OABCT.

Vigilanza

Art. 47

¹La Pretura di protezione vigila sull'operato dei curatori, impartendo istruzioni e mettendo a disposizione e aggiornando modelli di moduli e di contratti, segnatamente per l'applicazione dell'OABCT.

²Se necessario, infligge ai curatori sanzioni disciplinari, applicando per analogia la legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

³Nei casi gravi, dimette i curatori dal loro ufficio in applicazione dell'articolo 423 CC.

Contestazione degli atti di curatori o altre persone o servizi incaricati

Art. 48

¹A norma dell'articolo 419 CC, gli interessati dalla misura di protezione, le persone a loro vicine, nonché qualsivoglia persona che abbia un interesse giuridicamente protetto, possono contestare davanti alla Pretura di protezione gli atti o le omissioni del curatore.

²La contestazione deve essere formulata per scritto e motivata. Può essere presentata in ogni tempo. Al curatore e alle parti è garantito il diritto di essere sentiti.

³Alla procedura si applicano, per analogia, le norme della procedura sommaria che il Codice di procedura civile (CPC) prevede per le cause speciali di diritto matrimoniale. In assenza di un'intesa tra le parti la Pretura di protezione si pronuncia con decisione impugnabile con reclamo alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla sua notificazione.

⁴I capoversi 1, 2 e 3 si applicano anche alle contestazioni di atti e omissioni di terzi, persone o servizi incaricati a norma dell'articolo 392 cifre 2 e 3 CC.

Compenso e spese del curatore

a) principio

Art. 49

¹Il curatore ha diritto per le sue prestazioni ad un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie. Nel caso dei curatori di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera c, i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.

²I costi di gestione della curatela di cui al capoverso 1 sono a carico della persona interessata dalla misura di protezione o di chi è tenuto al suo sostentamento.

³Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi.

b) determinazione e calcolo

Art. 50

¹All'assunzione del mandato la Pretura di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato, tenendo conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti.

²Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente la Pretura di protezione qualora l'impegno superi il tempo lavoro concordato all'assunzione del mandato.

³Il regolamento definisce le modalità di calcolo del compenso e delle spese.

c) riscossione

Art. 51

¹La domanda di compenso ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione alla Pretura di protezione competente con il rendiconto finanziario annuale, rispettivamente con quello finale.

²Il pretore di protezione può concedere il rimborso anticipato delle spese e un acconto sul compenso già nel corso dell'anno.

d) indigenza

Art. 52

¹In caso di indigenza dell'interessato dalla misura di protezione, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo del compenso e delle spese del curatore da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi.

²L'indigenza interviene con il raggiungimento del minimo intangibile della sostanza netta attestata dal rendiconto finanziario della curatela presentato a norma dell'articolo 54, ossia dei valori soglia fissati dal Consiglio di Stato.

Inventario

Art. 53

Il regolamento definisce i termini e le modalità di allestimento da parte del curatore dell'inventario dei beni da amministrare di cui all'articolo 405 capoverso 2 CC e dell'inventario pubblico di cui all'articolo 405 capoverso 3 CC.

Rendiconto finanziario e rapporto morale

Art. 54

¹Ogni anno, entro il 30 aprile, il curatore deve presentare alla Pretura di protezione competente il rendiconto finanziario e il rapporto morale periodici (art. 410 e 411 CC) per approvazione (art. 415 CC). Per giustificati motivi può essere accordata una proroga.

²L'approvazione ha luogo entro il 30 settembre ed è formalizzata dal pretore di protezione con il supporto del servizio interno competente.

³Se si rende necessaria l'adozione di adeguate misure per salvaguardare gli interessi del curatelo, il pretore di protezione coinvolge nelle decisioni il collegio interdisciplinare.

⁴I capoversi 2 e 3 sulle modalità di approvazione si applicano per analogia al rendiconto finanziario e al rapporto morale finali (art. 425 CC).

⁵Il regolamento definisce i dettagli delle modalità di allestimento del rendiconto finanziario e del rapporto morale periodici e finali.

Tenuta e archiviazione dei documenti

Art. 55

¹Il curatore deve tenere tutti i documenti importanti per la persona interessata in un luogo sicuro fino alla fine del mandato e registrare gli eventi significativi in forma adeguata.

²Di regola, al termine del mandato il curatore consegna i documenti alla Pretura di protezione competente.

³Il regolamento definisce le modalità di tenuta e archiviazione.

Tutori

Art. 56

Gli articoli 43–55 sono applicabili per analogia anche alle tutele istituite dalla Pretura di protezione a norma del Codice civile per i minori che non sono sotto autorità parentale.

Sezione 2

Collocamento di minori

Principi

Art. 57

¹Per l'attuazione del collocamento extra-famigliare dei minori pronunciato dalla Pretura di protezione si applica la legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

²Per la pianificazione dell'attribuzione dei posti disponibili nelle famiglie affidatarie e nei centri educativi per minorenni, per i collocamenti d'autorità e volontari, la Pretura di protezione e i servizi cantonali preposti si coordinano tra loro, nel rispetto delle rispettive competenze decisionali. La composizione, il funzionamento del gremio di coordinamento e i criteri di attribuzione sono definiti dal regolamento.

³La Pretura di protezione, o su mandato della medesima l'unità amministrativa preposta, la famiglia affidataria, il responsabile del centro educativo, in collaborazione con il detentore dell'autorità parentale, elaborano e applicano i progetti educativi di affidamento per i collocamenti per decisione d'autorità. Il regolamento ne stabilisce il contenuto, le modalità di elaborazione e di verifica.

⁴Per la collaborazione dei servizi e delle autorità amministrative esterne si applica l'articolo 18.

Contratto di collocamento

Art. 58

La Pretura di protezione e la famiglia affidataria o il responsabile del centro educativo firmano il contratto di collocamento.

Coinvolgimento del minore e persona di fiducia

Art. 59

¹La Pretura di protezione provvede affinché il minore venga informato sui propri diritti e, partecipi a tutte le decisioni determinati per la sua vita, in modo adeguato alla sua età, come pure ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi.

²La persona di fiducia non esercita di regola una funzione ufficiale e di principio adempie gratuitamente al proprio compito di accompagnare il minore durante il collocamento.

³Il regolamento definisce il servizio preposto ad aiutare il minore nella scelta della persona di fiducia per ogni collocamento d'autorità o volontario.

Costi dei collocamenti

Art. 60

Per i costi dei collocamenti si applicano gli articoli 24 e 29–32 della legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

Sezione 3

Misure a scopo di cura o di assistenza

Ricovero a scopo di cura o di assistenza

Art. 61

Per l'attuazione del ricovero a scopo di cura o di assistenza si applicano gli articoli 426–436 e 438–439 CC e la legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).

Misure del diritto cantonale ai sensi dell'articolo 437 CC

a) assistenza e cura dopo il ricovero

Art. 62

¹Al momento della dimissione dall'istituto, in caso di pericolo di ricaduta, la Pretura di protezione che ha pronunciato il ricovero a scopo di assistenza o l'ha confermato a norma dell'articolo 429 capoverso 2 CC, organizza e prende le decisioni necessarie per la presa

a carico dell'interessato con misure di assistenza o di cura, privilegiando il consenso di quest'ultimo e coinvolgendo il servizio esterno che verrà incaricato per la presa a carico.

²Se la decisione di dimissione incombe all'istituto (art. 428 cpv. 2 e 429 cpv. 3 CC), su richiesta dell'istituto, la Pretura di protezione prende le decisioni di cui al capoverso 1.

³Per i trattamenti di cura è necessaria la prescrizione medica dello psichiatra curante o del medico dell'istituto presso il quale l'interessato è ricoverato.

⁴La durata massima delle misure è di 24 mesi. Esse sono oggetto di una rivalutazione periodica e terminano al più tardi alla scadenza stabilita, salvo non sussista una nuova decisione della Pretura di protezione suffragata per i trattamenti di cui al capoverso 3 dal preavviso vincolante di un medico psichiatra.

⁵L'interessato può fare capo a una persona di fiducia che l'assista per tutta la durata dei trattamenti (art. 432 CC).

b) trattamenti ambulatoriali coattivi

Art. 63

¹Quando sussiste una causa di ricovero a scopo di assistenza, ma le cure necessarie possono essere prestate in forma ambulatoriale, la Pretura di protezione, sulla base della prescrizione medica dello psichiatra curante, se vuole evitare il ricovero, o del medico dell'istituto presso il quale l'interessato è ricoverato, se vuole far terminare il ricovero, può decidere trattamenti di cura ambulatoriali coattivi.

²Un trattamento in assenza di consenso può essere ordinato se:

- a) l'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato o espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi;
- b) l'interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento;
- c) non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

³Per la durata dei trattamenti, l'articolo 62 capoverso 4 è applicabile per analogia.

⁴La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia, indicando il medico o il servizio competenti per l'esecuzione del trattamento, la durata, le modalità di controllo e i mezzi di impugnazione.

⁵Se l'interessato si sottrae al trattamento o lo compromette in altro modo, il medico incaricato, il servizio competente o il curatore di cui all'articolo 64 è tenuto a darne immediato avviso alla Pretura di protezione che deciderà in merito fondandosi sulla prescrizione di un medico psichiatra.

c) curatore d'accompagnamento curativo

Art. 64

¹Quando le circostanze lo giustificano, la Pretura di protezione nomina un curatore con il compito di accompagnare la persona interessata e di vegliare su di lei con i controlli necessari sul rispetto delle misure ordinate a norma degli articoli 62 e 63.

²Il curatore è formato al rispetto dei diritti costituzionali del paziente.

d) mezzi di impugnazione

Art. 65

¹Le decisioni della Pretura di protezione di cui agli articoli 62–64 sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione.

²Il reclamo non deve essere motivato e non ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti. L'articolo 31 capoversi 3–5 è applicabile per analogia.

e) costi delle misure

Art. 66

¹I costi delle misure di cui agli articoli 61–64 sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento, riservato quanto preso a carico dalle prestazioni assistenziali, dalle assicurazioni sociali o coperto dalle leggi sulle dipendenze e sull'assistenza agli invalidi e le cure a domicilio.

²Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi.

³Per il curatore d'accompagnamento curativo si applicano inoltre per analogia gli articoli 49–52.

Applicazione delle norme ai minori

Art. 67

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai minori.

Sezione 4

Responsabilità per danni

Principio e procedura

Art. 68

¹Per la responsabilità per atti o omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti e dei minori si applicano gli articoli 454–456 CC.

²La procedura di risarcimento dei danni e il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno sono retti dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Titolo VI

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 69

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA) è abrogata.

Disposizione transitoria

Art. 70

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Entrata in vigore

Art. 71

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore; essa può essere differita fino a una nuova definizione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni nell'ambito della riforma delle autorità di protezione.

Disegno di

Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8626 del 22 ottobre 2025,

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alle Preture di protezione, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis}I membri specialisti delle Preture di protezione sono eletti dal Gran Consiglio. Agli stessi sono applicabili in principio le norme della presente legge vigenti per i magistrati.

Art. 17 cpv. 3

³Sono eleggibili a membri specialisti delle Preture di protezione i cittadini che dispongono di una formazione in psicologia, pedagogia, medicina e lavoro sociale, oltre che di una comprovata esperienza professionale nella disciplina di competenza; il regolamento fissa i requisiti di dettaglio.

Art. 19 cpv. 4 e 5

⁴Con il consenso del Consiglio della Magistratura, i magistrati a tempo pieno possono assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito.

⁵I capoversi 1 e 4 si applicano anche ai membri specialisti delle Preture di protezione.

Art. 20 cpv. 1

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, i pretori aggiunti, i pretori di protezione, i pretori di protezione aggiunti, i membri specialisti delle Preture di protezione, il presidente della Pretura penale, i giudici di pace, gli assessori-giurati di primo grado e gli assessori-giurati di appello assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

Art. 21 cpv. 3

³I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai membri specialisti delle Preture di protezione.

Art. 22 cpv. 1

I giudici ordinari, gli assessori-giurati di primo grado, gli assessori-giurati di appello, i periti del Tribunale di espropriazione e i membri specialisti delle Preture di protezione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

TITOLO II

Autorità giudiziarie

Capitolo secondo

Preture

Sezione 1

Preture

Competenze

Art. 37 cpv. 3

³Fatta riserva per quanto disposto dall'articolo 38b LOG, essi fungono inoltre da giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti del Codice di procedura civile (CPC), comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP) e della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano).

Sezione 2

Preture di protezione

Competenze e composizione

a) principio

Art. 38

¹Le Preture di protezione giudicano tutti i casi che il Codice civile e altre leggi e ordinanze federali sottopongono alla competenza dell'autorità di protezione.

²Le Preture di protezione esercitano la vigilanza sui curatori secondo quanto definito dal regolamento.

b) Preture di protezione

Art. 38a

¹Le Preture di protezione giudicano in collegio interdisciplinare di tre membri composto da un pretore di protezione o da un pretore di protezione aggiunto, che lo presiede, e da due membri specialisti.

²Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto definiscono la composizione del collegio giudicante scegliendo i due membri specialisti per il caso trattato.

³Restano riservate le competenze del pretore di protezione o del pretore di protezione aggiunto (in seguito pretore di protezione) definite dall'articolo 38b o dalla legge di procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del (LPPMA)

c) pretore di protezione

Art. 38b

Il pretore di protezione è competente quale giudice unico:

a) in generale per:

1. le informazioni e le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (art. 97 e 117–123 CPC e legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011);
2. le decisioni ordinatorie (art. 124 CPC), per la sospensione (art. 126 CPC) e la disciplina del procedimento (art. 128 CPC);
3. le decisioni per gli atti viziati da carenze formali o da condotta querulomane o altrimenti abusiva (art. 132 CPC);
4. le decisioni sulla restituzione dei termini (art. 148–149 CPC);
5. le decisioni incidentali (art. 237 CPC);
6. lo stralcio dal ruolo (art. 241 e 242 CPC);
7. l'interpretazione e la rettifica delle decisioni (art. 334 CPC);
8. l'approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti periodici e finali (art. 415 e 425 CC);
9. l'adozione, in ogni fase della procedura, dei necessari provvedimenti supercautelari (art. 445 cpv. 2 prima frase CC);
10. l'autorizzazione alla consultazione degli atti (art. 449b CC);
11. l'ottenimento degli estratti e delle informazioni, la decisione delle autorizzazioni e le comunicazioni prescritte dall'ordinanza federale sull'amministrazione dei beni nell'ambito di una curatela o di una tutela del 23 agosto 2023 (art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 3, 8 cpv. 3, 9, 10 cpv. 4 e 5 OABCT);

b) in materia di protezione del minore per:

1. la richiesta al pretore che giudica nelle questioni inerenti al diritto di famiglia di modificare l'attribuzione dell'autorità parentale (art. 134 cpv. 1 CC) o di disporre la nomina di un curatore di rappresentanza del figlio (art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);
2. l'approvazione delle convenzioni dei genitori relative al mantenimento del figlio (art. 134 cpv. 3, 287 cpv. 1 e 2 e 288 cpv. 2 cifra 1 CC), all'autorità parentale (art. 134 cpv. 3 CC) e alle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC);
3. la ricezione delle dichiarazioni comuni dei genitori relative all'autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 4 CC);
4. la ricezione delle convenzioni d'attribuzione dei bonifici per compiti educativi (art. 52^{bis} cpv. 3 prima frase OAVS) e la decisione d'attribuzione dei bonifici per compiti educativi se questa questione non è regolata dai genitori (art. 52^{bis} cpv. 3 seconda frase OAVS);
5. la ricezione del consenso orale del padre e della madre all'adozione (art. 265a cpv. 2 CC);
6. la nomina di un curatore di rappresentanza del figlio (art. 297 cpv. 2 CPC, art. 306 cpv. 2 e 314a^{bis} CC);
7. l'ingiunzione ai genitori di tentare la mediazione (art. 314 cpv. 2 CC);
8. la richiesta all'autorità competente di liberare dal segreto professionale i professionisti tenuti a collaborare (art. 314e cpv. 3 CC);
9. la richiesta di consegna di un inventario dei beni del bambino dopo la morte di uno dei genitori (art. 318 cpv. 2 CC) e l'ordine di compilare un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti (art. 318 cpv. 3 CC);
10. l'autorizzazione al prelievo di denaro dal patrimonio del minore (art. 320 cpv. 2 CC);
11. la richiesta al terzo amministratore di presentare rendiconti e rapporti periodici (art. 322 cpv. 2 CC);

12. l'ordine delle misure opportune per la protezione della sostanza del figlio (art. 324 cpv. 1 e 2 CC);
 13. l'istituzione di una curatela di rappresentanza per il nascituro al fine di salvaguardare i suoi interessi ereditari (art. 544 cpv. 1^{bis} CC) e la richiesta della compilazione di un inventario successorio (art. 553 cpv. 1 cifra 3 CC);
 14. l'esecuzione delle decisioni in materia della protezione del minore (art. 450g CC), comprese quelle straniere ai sensi degli articoli 24 e 26 della convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996, come pure il rilascio dei certificati di cui all'articolo 40 della medesima convenzione (art. 2 cpv. 3 legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007; LF-RMA);
- c) in materia di protezione dell'adulto per:
1. l'attestazione dei poteri del mandatario del mandato precauzionale (art. 363 cpv. 3 CC);
 2. l'interpretazione e il completamento del mandato precauzionale per quanto concerne punti secondari (art. 364 CC) e la verifica delle condizioni di disdetta (art. 367 CC);
 3. gli interventi per il mandato precauzionale (art. 368 CC), le direttive del paziente (art. 373 CC) il diritto legale di rappresentanza (art. 381 CC) e contro una misura restrittiva della libertà di movimento (art. 385 CC);
 4. l'autorizzazione del coniuge o partner registrato o convivente di fatto a compiere atti giuridici relativi all'amministrazione dei beni non compresa nel diritto di rappresentanza dell'articolo 374 capoverso 2 CC (art. 374 cpv. 3 CC);
 5. la richiesta all'autorità competente di liberare dal segreto professionale i professionisti tenuti a collaborare (art. 448 cpv. 2 CC);
 6. la nomina di un curatore di rappresentanza (art. 449a CC);
 7. la richiesta della compilazione di un inventario successorio (art. 553 cpv. 1 cifra 3 CC);
 8. l'esecuzione delle decisioni in materia della protezione dell'adulto (art. 450g CC), comprese quelle straniere ai sensi degli articoli 23 e 25 della convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti del 13 gennaio 2000, come pure il rilascio dei certificati di cui all'articolo 38 della medesima convenzione (art. 2 cpv. 3 LF-RMA).

Giurisdizione

Art. 38c

¹Nel distretto di Mendrisio vi è una Pretura di protezione nella quale vi sono un pretore di protezione e un pretore di protezione aggiunto.

²Nel distretto di Lugano vi è una Pretura di protezione nella quale vi sono un pretore di protezione e sei pretori di protezione aggiunti.

³Nei distretti di Locarno e Vallemaggia vi è una Pretura di protezione, nella quale vi sono un pretore di protezione e due pretori di protezione aggiunti.

⁴Nei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina vi è una Pretura di protezione, nella quale vi sono un pretore di protezione e tre pretori di protezione aggiunti.

⁵Alle Preture di protezione sono attribuiti sedici membri specialisti che possono operare in tutti i distretti.

⁶I conflitti di competenza tra le Preture di protezione sono risolti a norma dell'articolo 444 CC. Prima di adire le vie giudiziarie, le Preture di protezione coinvolte chiedono un tentativo di conciliazione alla Camera di protezione.

Organizzazione

a) assemblea delle Preture di protezione

Art. 38d

¹L'assemblea delle Preture di protezione è composta dai pretori di protezione, dai pretori di protezione aggiunti e dai membri specialisti.

²L'assemblea delle Preture di protezione elegge tra i pretori di protezione un presidente e un vicepresidente che rimangono in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

b) presidente delle Preture di protezione

Art. 38e

¹Il presidente delle Preture di protezione ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirige la commissione amministrativa;
- b) rappresenta istituzionalmente le Preture di protezione;
- c) partecipa a gremi cantonali o intercantionali in materia;
- d) esercita altre funzioni definite dalla presente legge e dal regolamento.

²Il presidente è sgravato dall'attività di pretore di protezione, secondo quanto disposto dal regolamento.

c) commissione amministrativa

Art. 38f

¹La commissione amministrativa è composta dal presidente delle Preture di protezione, dal vicepresidente, dai pretori di protezione e dal segretario generale.

²Essa è competente per l'amministrazione generale delle Preture di protezione ed esercita le funzioni attribuite dal regolamento.

d) pretore di protezione e pretore di protezione aggiunto

Art. 38g

¹Il pretore di protezione dirige la Pretura di protezione, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio, ripartisce le cause e tratta quelle di sua competenza.

²Il pretore di protezione aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore di protezione.

Ricusazione

Art. 38h

¹Per la ricusazione dei membri della pretura di protezione si applicano i motivi di ricusazione e la procedura degli articoli 47–49 e 50 capoverso 2 CPC.

²Se il motivo di ricusazione contestato riguarda:

- a) un singolo membro del collegio giudicante, decide la Pretura di protezione medesima completata dal presidente delle Preture di protezione o dal suo vicepresidente.
- b) l'intero collegio o la maggioranza di esso, decide la Pretura di protezione vicinior stabilita nel regolamento;
- c) il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto che agisce quale giudice unico, decide il presidente delle Preture di protezione o il suo vicepresidente.

Supplenza

Art. 38i

¹In caso di ricusazione o di impedimento per malattia o per altro motivo:

- a) il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto si suppliscono a vicenda;

b) il membro specialista supplente viene scelto a norma dell'articolo 38a capoverso 2.

²In caso di ricsuazione o di impedimento di tutti i membri della Pretura di protezione, la causa è devoluta alla Pretura di protezione viciniore con una diversa composizione dei suoi membri.

³La supplenza tra le preture di protezione viciniori è stabilita come segue:

- a) la pretura di protezione del distretto di Mendrisio è supplita dalla pretura di protezione del distretto di Lugano;
- b) le sezioni della pretura del distretto di Lugano si suppliscono a vicenda;
- c) le sezioni della pretura di protezione dei distretti di Locarno e Vallemaggia si suppliscono a vicenda;
- d) le sezioni della pretura di protezione dei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina si suppliscono a vicenda.

Art. 48 lett. c n. 7 e lett. f n. 1, 3, 7 e 9

c) la Terza Camera civile, di tre membri, che giudica:

in prima istanza

(...)

7. i conflitti di competenza materiale tra le Preture di protezione e le Preture.

(...)

f) la Camera di protezione, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e giudica:

in seconda istanza:

(...)

3. i reclami contro le decisioni disciplinari adottate dalle Preture di protezione;

(...)

quale istanza unica e autorità centrale cantonale:

(...)

e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:

7. i reclami contro le decisioni finali e cautelari (art. 450 CC), le decisioni sulle contestazioni degli atti di curatori e altre persone o servizi incaricati (art. 419 CC) e le altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza delle Preture di protezione e dei pretori di protezione che agiscono quale giudice unico;

(...)

9. *abrogato*

Nomina e incarico

Art. 89a

¹Il periodo di nomina dei pretori di protezione, dei pretori di protezione aggiunti e dei membri specialisti delle Preture di protezione corrisponde a quello dei pretori.

²Il conferimento della nomina e dell'incarico di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è di competenza del Consiglio di Stato fino all'entrata in funzione delle Preture di protezione.

³Nei primi due anni di attività le Preture di protezione delegano il conferimento della nomina e dell'incarico al Consiglio di Stato giusta l'articolo 17a LORD.

II

Modifica di atti normativi

1.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 n. 6, 7, 9 e 10

¹L'onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

(...)

6. Pretori, pretori di protezione, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: fr. 197'415.00

7. Pretori di protezione aggiunti, sostituti Procuratori pubblici e sostituto magistrato dei minorenni: fr. 166'595.00.

(...)

9. Membri specialisti delle Preture di protezione in ambito psicologico/pedagogico: fr. 146'328.00

10. Membri specialisti delle Preture di protezione in ambito lavoro sociale: fr. 121'031.00

2.

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC) è modificata come segue:

B. Autorità parentale

(art. 296 CCS)

abrogata

Art. 39–39d

abrogati

3.

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU) è modificata come segue:

Nomina dei curatori

Art. 4

L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Pretura di protezione un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 390–391 CC.

4.

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) è modificata come segue:

Art. 7c cpv. 2

²La persona presa in custodia va informata sul motivo del provvedimento e, se le circostanze lo consentono, deve esserle fornita l'opportunità di informare una persona di sua fiducia. Per persone minorenni o persone sotto curatela generale deve essere informato il rappresentante legale.

5.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 173 lett. a

Le operazioni d'inventario hanno inizio:

- a) quando l'autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o sotto curatela; la non comparsa non pregiudica la validità degli inventari;

6.

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

²Le sterilizzazioni praticate su una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento devono essere notificate da chi le ha eseguite al Medico cantonale nel termine di 30 giorni.

7.

La legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP) è modificata come segue:

Negli articoli 18, 21, 24 lettera g, 25 capoverso 1, 33, 35 capoverso 2, 36 capoverso 2, 37 capoverso 2, 47 capoverso 3, 48 capoverso 2 e nel capitolo quinto, i termini "ricorso" e "ricorsi" sono sostituiti con "reclamo" rispettivamente "reclami".

Nell'articolo 14 capoverso 4 l'espressione "procedura ricorsuale" è sostituita con "procedura di reclamo".

Art. 2 lett. a

Sono bisognose di assistenza le persone:

- a) indicate nell'articolo 426 CC;

Art. 14 cpv. 1

¹La Commissione giuridica (CG) è un organo giudiziario competente per:

- dirimere i reclami presentati sulla base della presente legge, dell'articolo 439 CC e in modo particolare quelli attinenti al rispetto della libertà individuale degli utenti;
- espletare l'attività di vigilanza di cui ai capoversi 2, 3 e 4.

Art. 20 cpv. 1 lett. b e c e 2

¹Il collocamento o il trattenimento in una UTR avviene per decisione:

(...)

b) della Pretura di protezione del luogo di domicilio per le persone previste dall'articolo 426 CC o dal responsabile dell'UTR del luogo di domicilio in caso di malattia psichica;

c) dell'autorità prevista dal diritto federale per i minorenni (art. 310, 315, 315a, 327a e 327c CC).

² *abrogato*

2. Decisione

Art. 21 marginale

Art. 22 cpv. 1 e 2

¹In caso di urgenza la decisione di collocamento coattivo giusta gli articoli 20 capoverso 1 lettere b e c e 23 è di competenza, oltre che delle autorità ivi designate, anche della Pretura di protezione del luogo di residenza della persona oppure di un medico abilitato all'esercizio in Svizzera.

² *abrogato*

6. Informazione

Art. 27

La Pretura di protezione del luogo di dimora, le autorità previste dall'articolo 22 o, se da queste autorità appositamente delegato, il responsabile dell'UTR presso cui l'utente è collocato o trattenuto, informano la Pretura di protezione del luogo di domicilio quando collocano o trattengono in una UTR una persona sotto curatela generale oppure quando ritengono che altre misure siano necessarie nei confronti di altri utenti.

IV. Trattamenti ambulatoriali coattivi

Art. 28a

¹Il responsabile dell'UTR o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento di cura ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale.

²Un trattamento in assenza di consenso può essere ordinato se:

- a) l'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato o espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi;
- b) l'interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento;
- c) non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

³La durata massima delle misure è di 24 mesi. Esse sono oggetto di una rivalutazione periodica e terminano al più tardi alla scadenza stabilita, salvo non sussista una nuova decisione del responsabile dell'UTR o dello psichiatra curante.

⁴L'interessato può fare capo a una persona di fiducia che l'assista per tutta la durata dei trattamenti (art. 43).

⁵La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia, indicando il medico o il servizio competenti per l'esecuzione del trattamento, la durata, le modalità di controllo e i mezzi di impugnazione.

⁶Contro le decisioni del responsabile dell'UTR o dello psichiatra curante è data facoltà di reclamo alla CG (art. 50 seg.).

⁷Restano riservate le competenze della Pretura di protezione a norma dell'articolo 63 della legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del (LPPMA) per i trattamenti ambulatoriali coattivi da essa ordinati.

Consenso per utenti collocati coattivamente

Art. 36

¹Se l'utente è coattivamente ricoverato e nega il consenso benché la terapia appaia indicata per la sua salute e meno lesiva della sua libertà personale di altre misure che si renderebbero necessarie, il responsabile dell'UTR può autorizzarla alle condizioni di cui agli articoli 434 e 435 CC.

²All'utente è data facoltà di reclamo alla CG.

Art. 37
abrogato

Art. 43 cpv. 1

¹L'utente ha diritto in ogni tempo di farsi assistere e rappresentare da una persona di sua fiducia nella cura dei suoi interessi personali e patrimoniali, riservate le norme federali sul diritto di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 46 cpv. 1

¹Competente per il rilascio di utenti coattivamente collocati dalle autorità e persone previste dagli articoli 20 capoverso 1 lettere b e c, 22 e 23 è il direttore del settore o persone da lui designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico. È riservato il diritto federale; nella decisione di collocamento della Pretura di protezione può essere prevista la delega di competenza per il rilascio al direttore di settore.

d) Assistenza e cura dopo il ricovero

Art. 47a

¹Al momento della dimissione dall'istituto, in caso di pericolo di ricaduta, il responsabile dell'UTR organizza e prende le decisioni necessarie per la presa a carico dell'interessato con misure di assistenza o di cura, privilegiando il consenso di quest'ultimo e coinvolgendo il servizio esterno che verrà incaricato per la presa a carico.

²La durata massima delle misure è di 24 mesi. Esse sono oggetto di una rivalutazione periodica e terminano al più tardi alla scadenza stabilita, salvo non sussista una nuova decisione del responsabile dell'UTR o dello psichiatra curante.

³L'interessato può fare capo a una persona di fiducia che l'assista per tutta la durata dei trattamenti (art. 43).

⁴La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia, indicando il medico o il servizio competenti per l'esecuzione del trattamento, la durata, le modalità di controllo e i mezzi di impugnazione.

⁵Contro le decisioni del responsabile dell'UTR o dello psichiatra curante è data facoltà di reclamo alla CG (art. 50 seg.).

⁶Restano riservate le competenze della Pretura di protezione a norma dell'articolo 62 della legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del (LPPMA) per le misure di assistenza e cura dopo il ricovero da essa ordinato o confermato.

Art. 50 cpv. 1^{bis}, 3 e 5

^{1bis}Contro le decisioni delle Preture di protezione è dato reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, tenuta a rispettare la procedura di cui all'articolo 54 capoverso 1. (...)

³Contro la decisione della CG è dato reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello. (...)

⁵Se necessario, il Presidente dell'autorità di reclamo dispone, in favore del reclamante, l'assistenza di una persona esperta nel campo oggetto della controversia, se del caso di un curatore ai sensi dell'articolo 450e capoverso 4 CC.

Forma

Art. 51

¹Il reclamo deve essere presentato nella forma scritta nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della misura coattiva. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il reclamo può essere introdotto in ogni tempo.

²Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.

Art. 53 cpv. 1

¹Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

Procedura di reclamo dinnanzi alla CG

Art. 54 cpv. 1, 3 e 4

¹Ricevuto il reclamo il Presidente lo intima per osservazioni al responsabile dell'UTR e/o all'autorità che ha ordinato la misura.

(...)

³In caso di mancata conciliazione l'ulteriore audizione dell'utente, salvo sua rinuncia, deve avvenire in tempi brevi, a composizione piena del collegio giudicante.

⁴La decisione della CG fa espresso riferimento alla facoltà di ricorrere alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

Termine decisionale

Art. 54a

La CG e la Camera di protezione del Tribunale di appello decidono entro breve termine, di regola entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo, nel caso di ricovero a scopo di assistenza.

Perizia psichiatrica

Art. 54b

¹In caso di turbe psichiche, la decisione è presa sulla base di una perizia psichiatrica.

²La perizia psichiatrica deve esprimersi segnatamente sul danno concreto per la salute o la vita dell'interessato o di terzi, la necessità di un trattamento stazionario, la percezione che l'interessato ha del suo stato e l'idoneità dell'istituto.

Art. 55 cpv. 1

¹La privazione e la restrizione della libertà personale, avvenuta in violazione delle norme della presente legge, conferisce il diritto ad un risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un'indennità di riparazione morale (art. 454 CC).

8.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

Art. 22o cpv. 1

¹Per l'assicurato maggiorenne che presenta una situazione economica che gli permette di onorare i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti,

l'autorità designata dal Consiglio di Stato può presentare formale segnalazione alla Pretura di protezione per l'adozione di eventuali misure a protezione.

Art. 22t cpv. 2

²Per gli assicurati cui è stata prevista una misura di protezione secondo il diritto di protezione dei minori e degli adulti, il pagamento rimane in sospeso finché la misura non è revocata e/o il credito relativo all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperto non è stato pagato integralmente.

9.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹L'intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell'autorità parentale, oppure su decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 16 cpv. 1 lett. b

¹Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro singoli membri, segnatamente:

(...)

b) la valutazione socio-familiare richiesta dall'autorità giudiziaria;

II. Sussidiarietà e coordinamento

Art. 21 cpv. 5

⁵Per la pianificazione dell'attribuzione dei posti disponibili nelle famiglie affidatarie e nei centri educativi per minorenni, per i collocamenti d'autorità e volontari, la Pretura di protezione e i servizi cantonali preposti si coordinano tra loro, nel rispetto delle rispettive competenze decisionali. La composizione, il funzionamento del gremio di coordinamento e i criteri di attribuzione sono definiti dal regolamento.

Art. 23 cpv. 1

¹Per ogni affidamento l'unità amministrativa competente o l'autorità giudiziaria che ha ordinato l'affidamento, il responsabile del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell'autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di affidamento.

10.

La legge sul notariato del 26 novembre 2013 è modificata come segue:

Abbreviazione del titolo

LN

Art. 25 lett. b

Il notaio termina la sua funzione:

(...)

b) quando è sotto curatela generale o inabilitazione ai sensi del Codice civile (CC) o del Codice penale (CP);

III

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore; essa può essere differita fino a una nuova definizione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni nell'ambito della riforma delle autorità di protezione.